



7173/15 Dib
49802/11 P.M.
18619/16 N° Sent.
Depositata 14 MAR 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

All'udienza del 15/12/2016

IL TRIBUNALE PENALE DI ROMA
SEZ VIII
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

Composto da:

Dott. Marcello Liotta

Presidente

Dott.ssa Paola Di Nicola

Giudice

Dott.ssa Carmela Squicciarini

Giudice

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott. Francesco Dall'Olio;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
NEI CONFRONTI DI

- BERTUCCI ADALBERTO, nato a Roma il 20/06/1947, elettivamente domiciliato in Roma via Filippo Civinini nr. 25;
Libero - Presente

difeso di fiducia dall'avv. Domenico Mariani – Presente.

- MASCIOLA LUCA, nato a Roma il 22/08/1964, elettivamente domiciliato in Roma via San Castulo nr. 6scala A int. 4:
Libero - Presente

difeso di fiducia dall'avv. Roberto De Vita e avv. Valentina Guerrisi–Presenti entrambi.

- MARZIA ANTONIO, nato a Taranto il 24/02/1948, elettivamente domiciliato in Roma viale Antonio Ciamarra nr. 223;
Libero - Presente

difeso di fiducia dall'avv. Luigi Antonio Paolo Panella e avv. Nicola Paglietti – Presenti entrambi.

- TOSQUES VINCENZO, nato a Pagani il 24/08/1959, elettivamente domiciliato in Termoli (CB) via Alessandro Manzoli nr.144;
Libero - Presente

difeso di fiducia dall'avv. Laura Carfagnini – Presente

- TULLI TULLIO, nato a Roma il 21/04/1959, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Luca Petrucci in Roma via Premuda nr. 6;
libero - Presente

difeso di fiducia dall'avv. Luca Petrucci e avv. Massimo Malena – entrambi sostituiti ex art. 102 c.p.p.dall'avv. Marioni.

- VISCONTI MARCO, nato a Roma il 24/11/1966, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. Valentina Angeli in Roma via Marziale nr. 47;
Libero - Assente

difeso di fiducia dall'avv. Valentina Angeli – sostituita ex art. 102 c.p.p.dall'avv. Valentina Guerrisi.

CIVILMENTE OBBLIGATO

- ATAC

AVV. DANIELE RIPAMONTI
sostituito ex art. 102 c.p.p.dall'avv.
Michelangelo Melandri

PARTI CIVILI :

- ATAC

AVV. DANIELE RIPAMONTI
sostituito ex art. 102 c.p.p.dall'avv.
Michelangelo Melandri

- COMUNE DI ROMA

AVV. ENRICO MAGGIORE - Presente

- ASSOCONSUM

AVV. ROBERTO MINI - Presente

- ICA INTERNAZIONALE

AVV. DEBORA MAIDECCHI - Presente

- USB PROVINCIA DI ROMA

AVV. MASSIMILIANO GIACCHINI
sostituito ex art. 102 c.p.p.dall'avv. Debora
Maidecchi

- ORSA AUTOFERROTRANVIERIAVV. MASSIMILIANO GIACCHINI

sostituito ex art. 102 c.p.p.dall'avv. Debora
Maidecchi

IMPUTATI

Per il reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 323 c.p. poiché anche in concorso tra loro, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il BERTUCCI ADALBERTO, il MASCIOLA LUCA ed il TULLI TULLIO rispettivamente nelle loro qualità di Amministratore Delegato, di Direttore delle Risorse Umane e di Direttore Generale della TRAMBUS S.p.a., il MARZIA ANTONIO ed il TOSQUES VINCENZO, rispettivamente nelle loro qualità di Amministratore Delegato e di Responsabile gestione del personale della METRO. S.p.a. ambedue società municipalizzate a totale partecipazione pubblica, poi confluite nella ATAC S.p.a., in forza di fusione per incorporazione avvenuta in data 1 gennaio 2010, anch'essa società municipalizzata a totale partecipazione pubblica (c.d. società "In House"), e quindi il BERTUCCI ADALBERTO, il DI LUZIO RICCARDO ed il MARINELLI MARIO rispettivamente nelle loro qualità di Amministratore Delegato, Direttore delle Risorse Umane e Direttore dell'Ufficio Amministrazione del Personale di ATAC SPA, VISCONTI MARCO nella qualità di Presidente della Commissione VII - Patrimonio e Politiche Abitative - del Comune di Roma nonché coniuge di Pesimena Barbara ed in relazione alla vicenda di cui alla lettera F), tutti qualificabili come pubblici ufficiali provvedevano ad assumere personale amministrativo specializzato alle dipendenze delle rispettive società, poi interamente confluito nella incorporante ATAC S.p.a., in violazione di specifiche norme di legge e di regolamento vigenti in materia, segnatamente in violazione del combinato disposto del R.D. 08.11.1931 n. 148 (*"Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione"*), del relativo regolamento attuativo, segnatamente dell'art. 10 all. A) nella parte in cui all'ultimo comma espressamente stabilisce che per l'ammissione al servizio in prova, *"Le attitudini dei richiedenti sono accertate mediante esami, saggi preliminari, tiroli od altri elementi di giudizio; nella scelta sono tenuti in speciale considerazione gli agenti ordinari classificati ottimi che abbiano i voluti requisiti di capacità, di operosità e di moralità, in qualunque funzione essi abbiano prestato l'opera loro e si tiene poi conto delle migliori caratteristiche risultanti da attestati e referenze"* (normativa questa testualmente richiamata nelle lettere di assunzione ed all'accertamento dei cui requisiti veniva subordinata l'assunzione definitiva), in particolare, omettendo completamente di indicare in qualsivoglia atto o comunque fare riferimento nel singolo contratto di assunzione a specifiche e reali esigenze dell'azienda in relazione alla singola figura professionale per la quale avveniva l'assunzione nonché di indicare in ogni singolo contratto le concrete modalità di esecuzione delle obbligazioni contrattuali quali, a mero titolo di esempio, l'unità organizzativa presso la quale il lavoratore avrebbe dovuto prestare l'attività lavorativa nonché quali sarebbero state le sue effettive mansioni anche con riferimento a quei casi in cui veniva riconosciuto un premio stipendiale per il raggiungimento di obiettivi (mai specificamente indicati) e, quindi, omettendo di verificare, ovvero non verificando in modo concreto ed effettivo, il reale possesso dei requisiti da parte dei candidati poi assunti, sebbene in molti casi palesemente privi delle necessarie competenze e referenze normativamente richieste in relazione alle mansioni ed agli inquadramenti contrattuali (CCNL Autoferroviari e Internavigatori del 27 novembre 2000) loro riconosciuti, come peraltro espressamente indicato dall'art. 18 della legge 6.8.2008 n.133 anche in relazione all'art. 35 co.3 lett.b) del Dlgs 30.3.2001 n. 165, talvolta anche disattendendo le indicazioni trasfuse nelle schede di valutazione redatte dalle società incaricate della selezione del personale, assumendoli per lo svolgimento di mansioni di livello superiore rispetto a quelle proposte in fase di selezione, così intenzionalmente procurando loro un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistito nella corresponsione delle retribuzioni relative ai rispettivi inquadramenti contrattuali indebitamente riconosciuti, con corrispondente danno ingiusto per le singole società e per il Comune di Roma ed in particolare:

A) BERTUCCI ADALBERTO e MASCIOLA LUCA, rispettivamente nella qualità di Amministratore Delegato e di Direttore delle Risorse Umane della TRAMBUS S.p.a., assumendo:

146
3007

PELLEGRINO GIULIA con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 5 ottobre 2009 nella figura professionale di "specialista tecnico amministrativo" - parametro n. 193 CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori del 27 novembre 2000, così definito "Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima", con uno stipendio annuo lordo di oltre 30.000,00 euro sebbene la stessa fosse palesemente priva delle adeguate competenze tecniche e/o amministrative contrattualmente previste ai fini dello svolgimento dei compiti di notevole contenuto professionale alla stessa demandati, come agevolmente desumibile dal titolo di studi conseguito - maturità classica - e dalle pregresse esperienze lavorative - cameriera, hostess in discoteca - obiettivamente privi di qualsivoglia rilevanza, gravidanza o rispondenza rispetto all'inquadramento professionale ed al conseguente livello retributivo riconosciutigli e malgrado il "livello superficiale di conoscenza di TRAMBUS" di cui si dà conto nella scheda valutativa redatta da PRAXIS, società di selezione del personale, all'esito della valutazione della candidatura):

TIRRO' ETTORE MARIA GIUSEPPE, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal nella figura professionale di "specialista tecnico amministrativo" - parametro n. 193 CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori del 27 novembre 2000, così definito "Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima", con uno stipendio annuo lordo di oltre 30.000,00 euro sebbene lo stesso fosse palesemente privo delle adeguate competenze tecniche e/o amministrative contrattualmente previste ai fini dello svolgimento dei compiti di notevole contenuto professionale allo stesso demandati, come agevolmente desumibile dal titolo di studi conseguito - laurea di primo livello in psicologia - e dalle pregresse esperienze lavorative - operaio comune facente funzione di assistenza ai bagnanti - obiettivamente privi di qualsivoglia rilevanza, gravidanza o rispondenza rispetto all'inquadramento professionale ed al conseguente livello retributivo riconosciutigli;

MARCHI CARLA, con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella figura professionale di "specialista tecnico amministrativo" - parametro n. 193 CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori del 27 novembre 2000, così definito "Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima", con uno stipendio annuo lordo di oltre 30.000,00 euro sebbene la stessa fosse palesemente priva delle adeguate competenze tecniche e/o amministrative contrattualmente previste ai fini dello svolgimento di compiti di notevole contenuto professionale alla stessa demandati, come agevolmente desumibile dal titolo di studi - diploma di maturità classica -, nonché laurea (genericamente attestata nella dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/00 e non anche nel cv allegato alla scheda personale in cui si dà conto invece solo dell'iscrizione al corso di laurea in letteratura, musica e spettacolo), e dalle pregresse esperienze lavorative, tra cui hostess, addetta alle vendite, segretaria, obiettivamente prive di qualsivoglia rilevanza, gravidanza o rispondenza rispetto all'inquadramento professionale ed al conseguente livello retributivo riconosciutigli;

ADIUTORI Loredana con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1.2.2010, alle dipendenze di TRAMBUS nella figura professionale di "Responsabile Unità amministrativa tecnica complessa" - parametro n. 250 - Quadro Fascia 5 CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori del 27 novembre 2000, così definito: "Lavoratori che sono posti a capo di unità organizzative caratterizzate da notevole complessità gestionale e/o tecnica e che operano, con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, sulla base delle direttive della direzione di settore, fornendo un apporto significativo al raggiungimento degli obiettivi aziendali", con uno stipendio annuo lordo di quasi 100.000,00 euro sebbene la stessa fosse palesemente priva delle competenze adeguate a svolgere, in posizione dirigenziale e/o apicale, le funzioni gestionali di notevole complessità alla stessa demandate, come agevolmente desumibile dal titolo di studi - diploma magistrale - e dalle pregresse espe-

rienze lavorative – segretaria di vari esponenti politici - obiettivamente e palesemente privi di qualsivoglia rilevanza, gravidanza o rispondenza rispetto all'inquadramento riconosciuto:

CARLINI Stefano con contratto a tempo indeterminato a far data dal 1.2.2010 nella figura professionale di Capo Unità Organizzativa amministrativa/tecnica- parametro 230 così definito *"lavoratori che gestiscono con margini di discrezionalità ed autonomia, strutture organizzative e relative risorse, pianificando attività ed interventi, controllando l'andamento degli stessi e dei relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie a loro affidate"* con uno stipendio annuo lordo di quasi 40.000,00 euro in particolare, omettendo di verificare in modo concreto ed effettivo, il reale possesso dei requisiti necessari per l'assunzione e omettendo di indicare nel contratto di lavoro la struttura organizzativa e le risorse che il Carlini avrebbe dovuto gestire in qualità di Responsabile nonché quali attività ed interventi sarebbe stati allo stesso assegnati e quali risultati avrebbe dovuto conseguire;

CAVAZZUTI Claudia con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 21.12.2009, alle dipendenze di TRAMBUS nella figura professionale di "Responsabile Unità amministrativa tecnica complessa" – parametro n. 250 – Quadro Fascia 5 CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori del 27 novembre 2000, così definito: *"Lavoratori che sono posti a capo di unità organizzative caratterizzate da notevole complessità gestionale e/o tecnica e che operano, con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, sulla base delle direttive della direzione di settore, fornendo un apporto significativo al raggiungimento degli obiettivi aziendali"*, con uno stipendio annuo lordo di oltre 30.000,00 euro omettendo di verificare in modo concreto ed effettivo, il reale possesso dei requisiti necessari per l'assunzione nonché omettendo di indicare nel contratto di lavoro di quale Unità Amministrativa Tecnica la Cavazzuti avrebbe assunto la gestione in qualità di Responsabile del servizio nonché quali attività e compiti sarebbe stati alla stessa assegnati e quali obiettivi aziendali avrebbe dovuto perseguire;

GIANGRECO Fabio con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella figura professionale di "collaboratore di ufficio" – parametro n. 175 CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori del 27 novembre 2000, così definito *"Lavoratori che in possesso di adeguata capacità professionale, svolgono compiti tecnico-amministrativi di contenuto significativo"*, con uno stipendio annuo lordo di oltre 32.000,00 euro sebbene lo stesso fosse palesemente privo delle adeguate capacità professionali richieste e previste al fine di svolgere significativi compiti tecnico amministrativi allo stesso demandati, come agevolmente desumibile dal titolo di studi (diploma di ragioneria peraltro conseguito con voto minimo) e dalle pregresse esperienze lavorative (contabile nella azienda metalmeccanica di una parente per quattro mesi) obiettivamente e palesemente privi di qualsivoglia rilevanza, gravidanza o rispondenza rispetto all'inquadramento riconosciuto e malgrado la scheda valutativa redatta da PRAXI lo descrivesse come *"persona giovane e inesperta da utilizzare in compiti di taglio elementare. Non amante dello studio. Persona giovane senza esperienza strutturata e con profilo di personalità in fase di maturazione"*;

MARTUCCI Michela con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 5.10.2009, nella figura professionale di "collaboratore di ufficio" – parametro n. 175 CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori del 27 novembre 2000, così definito *"Lavoratori che in possesso di adeguata capacità professionale, svolgono compiti tecnico-amministrativi di contenuto significativo"*, con uno stipendio annuo lordo di oltre 28.000,00 euro sebbene la stessa fosse palesemente priva delle adeguate capacità professionali richieste e previste al fine di svolgere significativi compiti tecnico amministrativi allo stesso demandati, come agevolmente desumibile dal titolo di studio (al momento dell'assunzione diploma di perito tecnico commerciale) e dalle pregresse esperienze lavorative (hostess, addetta call center, addetta segreteria politica) obiettivamente e palesemente privi di qualsivoglia rilevanza, gravidanza o rispondenza rispetto all'inquadramento riconosciuto;

MARIANI Flaminia con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 5.10.2009, nella figura professionale di "collaboratore di ufficio" – parametro n. 175 CCNL Autoferrotranvieri e

Inter
citi,
pend
cape
strat
neri
ra in
di q
NA
nal
nov
dir
co
37
co
m
Pi
ci
2
a
n
3
a
F
I
I

(142)

300

al- Internavigatori del 27 novembre 2000, così definito "Lavoratori che in possesso di adeguata capacità professionale, svolgono compiti tecnico-amministrativi di contenuto significativo", con uno stipendio annuo lordo di oltre 28.000,00 euro sebbene la stessa fosse palesemente priva delle adeguate capacità professionali richieste e previste al fine di svolgere significativi compiti tecnico amministrativi allo stesso demandati, come agevolmente desumibile dal titolo di studio - diploma di ragioneria - e dalle pregresse esperienze lavorative - assistente all'infanzia presso centri estivi - cameriera in un pub - addetta segreteria politica - segretaria in ospedale) obiettivamente e palesemente privi di qualsivoglia rilevanza, gravidanza o rispondenza rispetto all'inquadramento riconosciute:

si **NAPOLEONI Silvia** a far data dal 1.7.2009 alle dipendenze di TRAMBUS nella figura professionale di *Coordinatore d'Ufficio* - parametro 205 CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori del 27 novembre 2000, così definito "lavoratore che in possesso si adeguata competenza gestionale, coordina con margine di discrezionalità ed iniziativa unità operative funzionali di tipo tecnico/amministrativo con relativa responsabilità di risultati" con uno stipendio annuo lordo di oltre 37.000,00 euro omettendo di indicare nel contratto di assunzione le specifiche unità tecnico/amministrative che la lavoratrice avrebbe dovuto coordinare, nonché, omettendo di verificare in modo concreto ed effettivo, il reale possesso dei requisiti necessari per l'assunzione;

si **POLLA Cristiana** con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella figura professionale di "specialista tecnico amministrativo" - parametro n. 193 CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori del 27 novembre 2000, così definito, "Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima", con uno stipendio annuo lordo di oltre 33.000,00 euro sebbene la stessa fosse palesemente priva delle adeguate competenze tecniche e/o amministrative contrattualmente previste ai fini dello svolgimento di compiti di notevole contenuto professionale alla stessa demandati - la stessa infatti ancorché laureata in scienze politiche al momento della assunzione aveva svolto attività lavorative - tra cui addetta ufficio stampa gruppo consiliare Comune di Roma, organizzatrice campagna elettorale per le elezioni comunali 2008, segretaria - obiettivamente prive di qualsivoglia rilevanza, gravidanza o rispondenza rispetto all'inquadramento professionale ed al conseguente livello retributivo riconosciute;

si **ROBERTI Daniele** con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 21.12.2009, nella figura professionale di "collaboratore di ufficio" - parametro n. 175 CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori del 27 novembre 2000, così definito "Lavoratori che in possesso di adeguata capacità professionale, svolgono compiti tecnico-amministrativi di contenuto significativo", con uno stipendio annuo lordo di oltre 28.000,00 euro omettendo di verificare in modo concreto ed effettivo, il reale possesso dei requisiti necessari per l'assunzione, tenuto conto che peraltro all'interno del fascicolo personale non è stata rinvenuta né la scheda valutativa, né il curriculum vitae attestante le eventuali pregresse attività lavorative;

si **ROIA TE Francesca** con contratto a tempo indeterminato a far data dal 1.9.2009 (a seguito di trasferimento da Atac S.p.A.) nella figura professionale di Capo Unità Organizzativa ammin/tecnica - parametro 230 così definito "lavoratori che gestiscono con margini di discrezionalità ed autonomia strutture organizzative e relative risorse, pianificando attività ed interventi, controllando l'andamento degli stessi e dei relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie a loro affidate" con uno stipendio annuo lordo di quasi 36.000,00 euro in particolare, omettendo di verificare in modo concreto ed effettivo, il reale possesso dei requisiti necessari per l'assunzione e omettendo di indicare nel contratto di lavoro la struttura organizzativa e le risorse che la lavoratrice avrebbe dovuto gestire in qualità di Responsabile nonché quali attività ed interventi sarebbe stati alla stessa assegnati e quali risultati avrebbe dovuto conseguire e disattendendo in toto il provvedimento dell'Amministratore Delegato di Atac S.p.A. Massimo Tabacchiera che con provvedimento del 5 novembre 2009 aveva stabilito che il trasferimento della lavoratrice avrebbe dovuto comportare "la

9

prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, mantenendo anzianità di servizio, inquadramento, retribuzione (...)

TORRE Alessandro con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1.9.2009, nella figura professionale di "collaboratore di ufficio" - parametro n. 175 CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori del 27 novembre 2000, così definito "*Lavoratori che in possesso di adeguata capacità professionale, svolgono compiti tecnico-amministrativi di contenuto significativo*", con uno stipendio annuo lordo di oltre 28.000,00 euro sebbene lo stesso fosse palesemente privo delle adeguate capacità professionali richieste e previste al fine di svolgere significativi compiti tecnico amministrativi allo stesso demandati, come agevolmente desumibile dal titolo di studi (diploma di maturità scientifica peraltro conseguito con voto minimo) e dalle pregresse esperienze lavorative (programmatore "Java" presso una ditta privata per due anni) obiettivamente e palesemente privi di qualsivoglia rilevanza, pregnanza o rispondenza rispetto all'inquadramento riconosciutogli e malgrado la scheda valutativa redatta da PRAXI lo descrivesse come non idoneo "proprio quanto al punteggio informatico".

B) MARZIA ANTONIO nella qualità di Amministratore Delegato della MET.RO. S.p.a., assumendo e **MASCIOLA Luca** nella qualità di direttore delle risorse umane di TRAMBUS:

CRISTOFARI Patrizia con contratto a tempo indeterminato dal 19.2.2009 in Trambus con la qualifica di "Responsabile unità amministrativa tecnica complessa" parametro 250 e quindi dal 1.10.2009 in Metro con la superiore qualifica di Dirigente con uno stipendio annuo lordo di 150.000,00 euro sebbene lo stesso fosse palesemente privo delle competenze adeguate a svolgere le attività demandate già nel parametro 250 (che prevede "*Lavoratori che sono posti a capo di unità organizzative caratterizzate da notevole complessità gestionale e/o tecnica e che operano, con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, sulla base delle direttive della direzione di settore, fornendo un apporto significativo al raggiungimento degli obiettivi aziendali*") come agevolmente desumibile sia dal titolo di studio - diploma di ragioniere - e dalle pregresse esperienze lavorative dove l'unica di specifico interesse è quella di due anni presso la COTRAL come operatore qualificato d'ufficio parametro 140 e poi, sempre in COTRAL con parametro 193 - ; omettendo di specificare nel contratto di assunzione mansioni, ufficio di applicazione, principali attività da svolgere, responsabilità da assumere nonché omettendo di verificare in modo concreto ed effettivo, il reale possesso dei requisiti necessari per l'assunzione prima e la promozione a dirigente poi;

C) MARZIA ANTONIO nella qualità di Amministratore Delegato della MET.RO. S.p.a., assumendo

CRISTOFARI Patrizia con contratto a tempo indeterminato e qualifica di Dirigente Area Esercizio e Produzione a decorrere dal 1.2.2009 con stipendio annuo lordo di circa €150.000 sebbene lo stesso fosse palesemente privo delle competenze adeguate a svolgere le attività demandate, come agevolmente desumibile dal titolo di studio - diploma di perito elettronico - e dalle pregresse esperienze lavorative - dichiara genericamente di aver svolto attività lavorativa quale Funzionario di Area Direttiva di Astral S.p.a.; omettendo di specificare nel contratto di assunzione mansioni, ufficio di applicazione, principali attività da svolgere, responsabilità da assumere nonché omettendo di verificare in modo concreto ed effettivo, il reale possesso dei requisiti necessari per l'assunzione;

DE ANGELIS Ugo con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 10.10.2009 nella figura professionale di "specialista tecnico amministrativo" - parametro n. 193 CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori del 27 novembre 2000, così definito "*Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima*", con uno stipendio annuo lordo di oltre 30.000,00 euro sebbene lo stesso fosse palesemente privo delle adeguate

te competenze tecniche e/o amministrative contrattualmente previste ai fini dello svolgimento di compiti di notevole contenuto professionale, come agevolmente desumibile dal titolo di studi - diploma liceo scientifico peraltro con minimo dei voti - e dalle pregresse esperienze lavorative, tra cui gestore di circolo ricreativo e organizzatore di eventi, obiettivamente privi di qualsivoglia rilevanza, gravidanza o rispondenza rispetto all'inquadramento professionale ed al conseguente livello retributivo riconosciuti, peraltro, disattendendo le indicazioni di cui alla scheda di valutazione redatta dalla società che lo proponeva per "attività di inserimento dati":

GENILI Emanuela con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1.10.2009 nella figura professionale di "specialista tecnico amministrativo" - parametro n. 193 CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori del 27 novembre 2000, così definito "Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima", con uno stipendio annuo lordo di oltre 30.000,00 euro sebbene la stessa fosse palesemente priva delle adeguate competenze tecniche e/o amministrative contrattualmente previste ai fini dello svolgimento di compiti di notevole contenuto professionale, come agevolmente desumibile dal titolo di studi - diploma liceo scientifico peraltro con minimo dei voti - e dalle pregresse esperienze lavorative - assistente di parlamentare europeo - privi di qualsivoglia rilevanza, gravidanza o rispondenza rispetto all'inquadramento professionale ed al conseguente livello retributivo riconosciuti;

PONZIO Gianluca con contratto a tempo indeterminato e qualifica di Dirigente Responsabile del Servizio Relazioni Industriali a decorrere dal 19.6.2009 con stipendio annuo lordo di circa €100.000 omettendo di verificare, in modo concreto ed effettivo, il reale possesso dei requisiti necessari per l'assunzione nonché omettendo di indicare nel contratto di lavoro di quale Unità quali attività e compiti sarebbe stati alla stessa assegnati e quali obiettivi aziendali avrebbe dovuto perseguire, prevedendo, peraltro, il contratto al raggiungimento di tali obiettivi una retribuzione incentivante pari al 25% della retribuzione base;

ROMITELLI Eleonora con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 10.9.2009 nella figura professionale di "specialista tecnico amministrativo" - parametro n. 193 CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori del 27 novembre 2000, così definito "Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima", con uno stipendio annuo lordo di oltre 29.000,00 euro sebbene la stessa fosse palesemente priva delle adeguate competenze tecniche e/o amministrative contrattualmente previste ai fini dello svolgimento di compiti di notevole contenuto professionale, come agevolmente desumibile dal titolo di studi - diploma di tecnico dei servizi ristorativi - e dalle pregresse esperienze lavorative - impiegata in ristorante - privi di qualsivoglia rilevanza, gravidanza o rispondenza rispetto all'inquadramento professionale ed al conseguente livello retributivo riconosciuti;

D) MARZIA ANTONIO nella qualità di Amministratore Delegato della **METRO. S.p.a.**, assumendo e **BERTUCCI ADALBERTO** nella qualità di Amministratore Delegato della soc. **ATAC S.p.a.**, assumendo:

GUCCINI Maurizio con contratto a tempo indeterminato a far data dal giorno 8.3.2010 alle dipendenze di **METRO** e poi **ATAC** nella figura professionale di Operatore Qualificato d' Ufficio - parametro 140 CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori del 27 novembre 2000, così definito "lavoratori che, in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative e sulla base di direttive ricevute, operano singolarmente od in squadra in attività di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture, in sede e/o in linea, con compiti specifici o plurifunzionali" con uno stipendio annuo lordo di oltre 24.000,00 euro sebbene lo stesso fosse palesemente privo delle competenze adeguate a svolgere le attività demandate, come agevolmente desumibile dal titolo di studi - diploma di liceo classico e laureando in discipline dell'arte, musica e spettacolo - e dalle pregresse espe-

rienze lavorative – attività in segreteria politica e nell'ambito della cinematografia- obiettivamente e palesemente privi di qualsivoglia rilevanza, pregnanza o rispondenza rispetto all'inquadramento riconosciuto;

VALERIANI Nicola con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 10.9.09 in METRO e poi in ATAC nella figura professionale di "specialista tecnico amministrativo" – parametro n. 193 CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori del 27 novembre 2000, così definito "Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima", con uno stipendio annuo lordo di oltre 30.000,00 euro sebbene lo stesso fosse palesemente privo delle adeguate competenze tecniche e/o amministrative contrattualmente previste ai fini dello svolgimento di compiti di notevole contenuto professionale, come agevolmente desumibile dal titolo di studi - diploma istituto alberghiero - e dalle pregresse esperienze lavorative, tra cui cuoco, addetto alla sicurezza, responsabile carico e scarico merci, autista, vicedirettore supermercato. Obiettivamente privi di qualsivoglia rilevanza, pregnanza o rispondenza rispetto all'inquadramento professionale ed al conseguente livello retributivo riconosciuto;

E) MARZIA ANTONIO, TOSQUES VINCENZO rispettivamente nella qualità di Amministratore Delegato e di Responsabile gestione del personale della MET.RO. S.p.a., assumendo:

MANETTA CLAUDIA, con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella figura professionale di "specialista tecnico amministrativo" – parametro n. 193 CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori del 27 novembre 2000, così definito "Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima", con uno stipendio annuo lordo di oltre 30.000,00 euro sebbene la stessa fosse palesemente priva delle adeguate competenze tecniche e/o amministrative contrattualmente previste ai fini dello svolgimento di compiti di notevole contenuto professionale, come agevolmente desumibile dal titolo di studi - diploma di stilista di moda - e dalle pregresse esperienze lavorative, tra cui direttore di sala in un music pub, responsabile negozio di maglieria e designer, segretaria di una segreteria politica, obiettivamente privi di qualsivoglia rilevanza, pregnanza o rispondenza rispetto all'inquadramento professionale ed al conseguente livello retributivo riconosciuto, per altro disattendendo le indicazioni di cui alla scheda di valutazione redatta dalla società di selezione CORITECNA che la proponeva per "un settore/attività a contatto con il pubblico";

MARINELLI GIORGIO, con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella figura professionale di "collaboratore di ufficio" – parametro n. 175 CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori del 27 novembre 2000, così definito "Lavoratori che in possesso di adeguata capacità professionale, svolgono compiti tecnico-amministrativi di contenuto significativo", con uno stipendio annuo lordo di oltre 28.000,00 euro sebbene lo stesso fosse palesemente privo delle adeguate capacità professionali richieste e previste al fine di svolgere significativi compiti tecnico amministrativi allo stesso demandati, come agevolmente desumibile dal titolo di studi (licenza media per altro conseguita con voto minimo) e dalle pregresse esperienze lavorative (coordinatore di eventi sportivi e operario specializzato) obiettivamente e palesemente privi di qualsivoglia rilevanza, pregnanza o rispondenza rispetto all'inquadramento riconosciuto;

MARINO FLAVIA con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 15.10.2008 nella figura professionale di "Professional" – parametro 230 così definito "lavoratori che con una elevata competenza professionale, operano con ampi margini di autonomia, per la soluzione di problemi di notevole complessità" con uno stipendio annuo lordo di oltre 50.000,00 euro omettendo di procedere alla verifica in modo concreto ed effettivo del reale possesso dei requisiti necessari per l'assunzione e, in particolare, omettendo di specificare nel contratto di assunzione, l'ufficio di assegnazione e le specifiche mansioni gestionali e professionali di elevata complessità che la stessa avrebbe dovuto

(148)

506

nte e
o ri- svolgere e, in mancanza, nel fascicolo personale di qualsiasi verifica delle competenze, attitudini e capacità professionali della lavoratrice;

poi
193 **ROTONDO Flavia** a far data dal 16.10.2008 nella figura professionale di *Coordinatore d'Ufficio* – parametro 205 CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori del 27 novembre 2000, così definito “*lavoratore che in possesso si adeguata competenza gestionale, coordina con margine di discrezionalità ed iniziativa unità operative funzionali di tipo tecnico/amministrativo con relativa responsabilità di risultati*” con uno stipendio annuo lordo di quasi 70.000,00 euro omettendo di indicare nel contratto di assunzione le specifiche unità tecnico/amministrative che la lavoratrice avrebbe dovuto coordinare, nonché, omettendo di verificare in modo concreto ed effettivo, il reale possesso dei requisiti necessari per l’assunzione anche in relazione alle pregresse esperienze lavorative l’ultima delle quali era di impiegata presso l’UNIRE) obiettivamente e palesemente prive di qualsivoglia rilevanza, gravidanza o rispondenza rispetto all’inquadramento riconosciute;

ci-
to- **SORRENTI Giuseppe** con contratto a tempo indeterminato a far data dal 22.9.2008 Quadro nella figura professionale di Capo Unità Organizzativa amministrativa/tecnica parametro 230 così definito “*lavoratori che gestiscono con margini di discrezionalità ed autonomia, strutture organizzative e relative risorse, pianificando attività ed interventi, controllando l’andamento degli stessi e dei relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie a loro affidate*” con uno stipendio annuo lordo di oltre 50.000,00 euro in particolare, omettendo di verificare in modo concreto ed effettivo, il reale possesso dei requisiti necessari per l’assunzione e omettendo di indicare nel contratto di lavoro la struttura organizzativa e le risorse che il lavoratore avrebbe dovuto gestire in qualità di Responsabile nonché quali attività ed interventi sarebbe stati allo stesso assegnati e quali risultati avrebbe dovuto conseguire tenuto conto che nel contratto veniva indicata la funzione di “Supporto all’Amministratore Delegato” e tenuto conto anche delle precedenti esperienze lavorative che lo avevano visto impegnato nel settore delle politiche agricole e forestali;

di
ri
e
e
-
-
-
- **DI LAURO EMANUELE** a far data dal 14.9.2009 con la qualifica di “Professional” parametro 230 così definito “*lavoratori che gestiscono con margini di discrezionalità ed autonomia, strutture organizzative e relative risorse, pianificando attività ed interventi, controllando l’andamento degli stessi e dei relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie a loro affidate*” con stipendio annuo lordo di 33.000,00 euro in particolare, omettendo di verificare in modo concreto ed effettivo, il reale possesso dei requisiti necessari per l’assunzione e omettendo di indicare nel contratto di lavoro la struttura organizzativa e le risorse che il lavoratore avrebbe dovuto gestire in qualità di Responsabile nonché quali attività ed interventi sarebbe stati allo stesso assegnati tenuto conto degli effettivi requisiti dell’assunto Avvocato iscritto all’Albo)

F) **BERTUCCI ADALBERTO** nella qualità di Amministratore Delegato di **TRAMBUS s.p.a.**, **MASCIOLA LUCA**, nella qualità di Direttore delle Risorse Umane **TRAMBUS s.p.a.**, **TOSQUES VINCENZO**, nella qualità di Responsabile Servizio Gestione del personale di **METRO s.p.a.**, **VISCONTI MARCO** nella qualità di Presidente della Commissione VII - Patrimonio e Politiche Abitative del Comune di Roma nonché coniuge di Pesimena Barbara il Visconti proponendone l’assunzione e gli altri, per quanto di rispettiva competenza assumendo dapprima in **METRO** e poi in **TRAMBUS** :

PESIMENA BARBARA, a far data dal 3.11.2008 alle dipendenze di **METRO** nella figura professionale di *Coordinatore d'Ufficio* – parametro 205 CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori del 27 novembre 2000, così definito “*lavoratore che in possesso si adeguata competenza gestionale, coordina con margine di discrezionalità ed iniziativa unità operative funzionali di tipo tecnico/amministrativo con relativa responsabilità di risultati*” e, successivamente, a decorrere dal 1.10.2009, alle dipendenze di **TRAMBUS** con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella fi-

43

30

gura professionale di "Responsabile Unità amministrativa tecnica complessa" - parametro n. 250 - Quadro Fascia 5 CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori del 27 novembre 2000, così definito: "Lavoratori che sono posti a capo di unità organizzative caratterizzate da notevole complessità gestionale e/o tecnica e che operano, con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, sulla base delle direttive della direzione di settore, fornendo un apporto significativo al raggiungimento degli obiettivi aziendali", con uno stipendio annuo lordo di circa 73.000,00 euro sebbene la stessa fosse palesemente priva delle competenze adeguate a svolgere, in posizione dirigenziale e/o apicale, le funzioni gestionali di notevole complessità alla stessa demandate, come agevolmente desumibile dal titolo di studio - diploma di ragioneria - e dalle pregresse esperienze lavorative - segretaria in un poliambulatorio medico, responsabile vendita e casse in negozi di abbigliamento, assistente amministrativa in negozio di telefonia, addetta alle vendite - obiettivamente e palesemente privi di qualsivoglia rilevanza, gravidanza o rispondenza rispetto all'inquadramento riconosciutogli;

G) BERTUCCI ADALBERTO e TULLIO TULLI, rispettivamente nella qualità di Amministratore Delegato e di Direttore Generale della TRAMBUS S.p.a., assumendo

BACCARELLI Luca con contratto a tempo determinato per 12 mesi a far data dal giorno 1.10.2008 nella figura professionale di Operatore Qualificato d'Ufficio - Pos.1 parametro 140 CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori del 27 novembre 2000, così definito "lavoratori che, in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative e sulla base di direttive ricevute, operano singolarmente od in squadra in attività di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture, in sede e/o in linea, con compiti specifici o plurifunzionali" con uno stipendio annuo lordo di oltre 46.000,00 euro sebbene lo stesso fosse palesemente privo delle competenze adeguate a svolgere le attività demandate, come agevolmente desumibile dal titolo di studi - diploma di perito informatico - e dalle pregresse esperienze lavorative - addetto stampa, mansioni di segreteria - obiettivamente e palesemente privi di qualsivoglia rilevanza, gravidanza o rispondenza rispetto all'inquadramento riconosciutogli e nonostante la scheda - intervista redatta in data 10.7.2008 lo ritenesse non idoneo all'assunzione ma solo idoneo ad un secondo colloquio preassunzionale di fatto mai avvenuto;

BELLIGOTTI Federica con contratto a tempo determinato per 12 mesi a far data dal giorno 1.10.2008 nella figura professionale di Operatore Qualificato d'Ufficio - parametro 140 CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori del 27 novembre 2000, così definito "lavoratori che, in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative e sulla base di direttive ricevute, operano singolarmente od in squadra in attività di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture, in sede e/o in linea, con compiti specifici o plurifunzionali" con uno stipendio annuo lordo di oltre 37.000,00 euro sebbene la stessa fosse palesemente privo delle competenze adeguate a svolgere le attività demandate, come agevolmente desumibile dal titolo di studio - diploma istituto professionale servizi turistici - e dalle pregresse esperienze lavorative - organizzatrice di eventi, impiegata presso il museo di zoologia, segretaria presso industria farmaceutica - obiettivamente e palesemente privi di qualsivoglia rilevanza, gravidanza o rispondenza rispetto all'inquadramento riconosciutogli;

BERNARDINI Marco con contratto a tempo determinato per 12 mesi a far data dal giorno 9.9.2008 nella figura professionale di Operatore Qualificato d'Ufficio - parametro 140 CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori del 27 novembre 2000, così definito "lavoratori che, in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative e sulla base di direttive ricevute, operano singolarmente od in squadra in attività di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture, in sede e/o in linea, con compiti specifici o plurifunzionali" con uno stipendio annuo lordo di oltre 32.000,00 euro sebbene lo stesso fosse palesemente privo delle competenze adeguate a svolgere le attività demandate, come agevolmente desumibile dal titolo di studio al momento della assunzione - diploma di ragioniere e perito commerciale - e dalle pregresse esperienze lavorative - impiegato per circa un anno e mezzo presso una agenzia assicurativa - obiettivamente e palesemente privi di qualsivoglia rilevanza, gravidanza o rispondenza rispetto all'inquadramento riconosciutogli e no-

30

30

150

nostante la scheda - intervista redatta in data 10.7.2008 lo ritenesse non idoneo all'assunzione ma solo idoneo per un secondo colloquio pre-assunzionale di fatto mai avvenuto.

BIANCO Francesco con contratto a tempo determinato per 12 mesi a far data dal giorno 1.10.2008 nella figura professionale di Operatore d'Ufficio - parametro 130 CCNL Autoferrotranvieri e Inter-navigatori del 27 novembre 2000, così definito "lavoratori che espletano funzioni di natura tecnica e/o amministrativa richiedenti la conoscenza di procedure operative definite e l'applicazione di co-noscenze acquisite, nonché, all'occorrenza, compiti di supporto all'attività degli uffici" con uno stipendio annuo lordo di oltre 32.000,00 euro sebbene lo stesso fosse palesemente privo delle com-petenze adeguate a svolgere le attività demandate, come agevolmente desumibile dal titolo di stu-dio al momento della assunzione - il predetto afferma genericamente "di aver conseguito la licenza media presumibilmente negli anni 1974-1975 a Roma, in scuole medie statali di cui non ricorda il nome e la via" - e dalla pregressa esperienza lavorativa - gestore di edicola - obiettivamente e pale-semente priva di qualsivoglia rilevanza, gravidanza o rispondenza rispetto all'inquadramento ricono-sciutogli omettendo peraltro di allegare al fascicolo personale il certificato penale (dal quale si e-vince che lo stesso risulta gravato da numerosi precedenti penali) e allegando il solo certificato dei carichi pendenti e sostituendo il certificato penale con una autocertificazione del Bianco che invece di indicare i propri precedenti penali dichiarava "di aver estinto completamente il suo debito con la legge".

CAMPONESCHI Sara con contratto di apprendistato finalizzato a conseguire la figura professio-nale di "Operatore qualificato di Ufficio", parametro 140 di cui al CCNL Autoferrotranvieri e Inter-navigatori del 27 novembre 2000, della durata di 36 mesi a decorrere dal 2.1.2007 con uno stipendio annuo lordo di quasi 42.000,00 euro nonostante la scheda - intervista redatta in data 2.10.2006 la ri-tenesse non idonea all'assunzione ma solo idoneo ad un secondo colloquio preassunzionale di fatto mai avvenuto e nella stessa veniva evidenziato che la Camponeschi "non aveva alcuna esperienza in aziende strutturate". La scheda non veniva inoltre compilata nella parte relativa alle dimensioni attitudinali della predetta;

DI GIACOMO Roberto con contratto a tempo indeterminato in qualità di Autista di Direzione con decorrenza 1.7.2008 e con inquadramento nella figura professionale di Operatore qualificato alla mobilità - parametro 151 così definito "lavoratori che in possesso di conoscenze tecniche e/o ge-stionali, tali da assicurare una autonomia operativa nell'ambito delle direttive ricevute, svolgono compiti anche ispettivi (...)" con uno stipendio annuo lordo di oltre 47.000,00 euro sebbene lo stesso fosse palesemente privo delle competenze adeguate a svolgere le attività demandate, come agevol-mente desumibile dal titolo di studio al momento della assunzione - diploma di odontotecnico - obiettivamente e palesemente prive di qualsivoglia rilevanza, gravidanza o rispondenza rispetto all'inquadramento riconosciutogli e omettendo di procedere alla verifica in modo concreto ed effet-tivo del reale possesso dei requisiti necessari per l'assunzione;

MURRI Laura con contratto a tempo determinato a partire dal 2.1.2007 con la qualifica di "ope-ratore qualificato di Ufficio" parametro 140 ma in realtà inquadrata nel parametro 175 ("Collabora-tore di Ufficio") in particolare, omettendo di verificare in modo concreto ed effettivo, il reale pos-sesso dei requisiti necessari per l'assunzione e omettendo di indicare nel contratto di lavoro la strut-tura organizzativa e le concrete mansioni che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere gestire nonché le motivazioni della promozione al parametro superiore che prevede un stipendio annuo lordo di 29.000,00 euro.

ZADOTTI Francesca Romana con contratto a tempo determinato a partire dal 15.7.08 con la qua-lifica di "responsabile della segreteria dell'amministratore delegato" parametro 250 e quindi pro-mossa a dirigente con uno stipendio lordo annuo di 240.000,00 euro in particolare, omettendo di verificare in modo concreto ed effettivo, il reale possesso dei requisiti necessari per l'assunzione (anche in assenza del secondo colloquio previsto nella scheda intervista del 9.7.2008) e omettendo di indicare le motivazioni della promozione alla qualifica dirigenziale che prevede uno stipendio 4 volte superiore a quello del parametro di ingresso;

30

MORO Alessia con contratto a termine della durata di dodici mesi dal 31.7.08 nella figura professionale di "Responsabile Unità amministrativa tecnica complessa" - parametro n. 250 - CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori del 27 novembre 2000, così definito: *"Lavoratori che sono posti a capo di unità organizzative caratterizzate da notevole complessità gestionale e/o tecnica e che operano, con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, sulla base delle direttive della direzione di settore, fornendo un apporto significativo al raggiungimento degli obiettivi aziendali"*, con un stipendio lordo annuo di circa 45.000,00 euro omettendo di verificare in modo concreto ed effettivo, il reale possesso dei requisiti necessari per l'assunzione nonché omettendo di indicare nel contratto di lavoro di quale Unità Amministrativa Tecnica la Moro avrebbe assunto la gestione in qualità di Responsabile del servizio nonché quali attività e compiti sarebbe stati alla stessa assegnati e quali obiettivi aziendali avrebbe dovuto perseguire;

H) BERTUCCI ADALBERTO nella qualità di Amministratore Delegato della soc. TRAMBUS S.p.a., assumendo:

BRAUZZI Maurizio con contratto a tempo indeterminato a partire dal 16.2.2010 su precedente proposta del 17.12.09 e qualifica di dirigente con stipendio annuo lordo di €250.000 in mancanza della sottoscrizione di un contratto di assunzione che avrebbe dovuto prevedere inquadramento, mansioni, ufficio di applicazione, principali attività da svolgere, responsabilità da assumere, essendo rinvenuta nel fascicolo personale del Brauzzi una mera proposta di assunzione nella quale veniva indicato il solo importo della retribuzione annua e l'impegno definire la posizione lavorativa, definizione di fatto mai avvenuta;

D'ECCLESIA Roberto con contratto a tempo indeterminato a partire dal 1.1.2010 e qualifica di dirigente con stipendio annuo lordo di € 90.000 circa in mancanza di indicazioni nel contratto di assunzione delle condizioni economiche e di inquadramento (in particolare tipo di mansioni, ufficio di applicazione, principali attività da svolgere, responsabilità da assumere) nonché omettendo di verificare in modo concreto ed effettivo, il reale possesso dei requisiti necessari per l'assunzione;

I) BERTUCCI ADALBERTO nella qualità di Amministratore Delegato della soc. ATAC S.p.a., assumendo:

FOIS Stefania con contratto a tempo indeterminato a partire dal 16.2.2010 e qualifica di dirigente delle Relazioni Esterne e Istituzionali con stipendio annuo lordo di €120.000 circa in mancanza di indicazioni nel contratto di assunzione delle condizioni economiche e di inquadramento, in particolare, principali attività da svolgere, responsabilità da assumere, obiettivi di gestione da raggiungere, nonché, omettendo di verificare in modo concreto ed effettivo, il reale possesso dei requisiti necessari per l'assunzione in mancanza sia di un *curriculum vitae* che di una scheda di valutazione;

VIVIANO Gaetano con la qualifica di "ausiliario generico" parametro 100 a partire dal 15.2.10 con stipendio annuo lordo di 27.000,00 euro in mancanza di un contratto di assunzione (non rinvenuto nel fascicolo personale) e quindi di qualsiasi indicazione delle condizioni economiche e di inquadramento (in particolare tipo di mansioni, ufficio di applicazione, principali attività da svolgere, responsabilità da assumere) nonché omettendo di verificare in modo concreto ed effettivo, il reale possesso dei requisiti necessari per l'assunzione;

DOMENICI MARTINA con contratto a termine della durata di dodici mesi dal 11.1.10 nella figura professionale di "Responsabile Unità amministrativa tecnica complessa" - parametro n. 250 - CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori del 27 novembre 2000, così definito: *"Lavoratori che sono posti a capo di unità organizzative caratterizzate da notevole complessità gestionale e/o tecnica e che operano, con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, sulla base delle direttive della direzione di settore, fornendo un apporto significativo al raggiungimento degli obiettivi aziendali"*, con un stipendio lordo annuo di quasi 79.000,00 euro omettendo di verificare in modo concreto ed effettivo, il reale possesso dei requisiti necessari per l'assunzione nonché omettendo di indicare nel

10

contratto di lavoro di quale Unità Amministrativa Tecnica la Domenici avrebbe assunto la gestione in qualità di Responsabile del servizio nonché quali attività e compiti sarebbe stati alla stessa assegnati e quali obiettivi aziendali avrebbe dovuto perseguire;

L) BERTUCCI ADALBERTO, DI LUZIO RICCARDO, MARINELLI MARIO nelle qualità già sopra indicate di ATAC S.p.a., facendo confluire nell'organigramma di quest'ultima:

MENICUCCI PIETRO assunto in ATAC con la qualifica di Dirigente a partire dal 9.9.2008 con uno stipendio annuo lordo di euro 110.000,00 in mancanza di un contratto di assunzione (non rinvenuto nel fascicolo personale) e quindi di qualsiasi indicazione delle condizioni economiche e di inquadramento (in particolare tipo di mansioni, ufficio di applicazione, principali attività da svolgere, responsabilità da assumere) senza che risultasse in qualsivoglia modo verificato e documentato il reale possesso dei requisiti necessari per l'assunzione;

MORICCIOLI Roberta assunta in ATAC con contratto a tempo indeterminato dal 16.12.2009 con la qualifica di "coordinatore d'ufficio" parametro 205 CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori del 27 novembre 2000, così definito *"lavoratore che in possesso si adeguata competenza gestionale, coordina con margine di discrezionalità ed iniziativa unità operative funzionali di tipo tecnico/amministrativo con relativa responsabilità di risultati"* con stipendio annuo lordo di 35.000,00 senza che risultasse in qualsivoglia modo verificato e documentato il reale possesso dei requisiti necessari per l'assunzione (con contratto di assunzione privo della firma del funzionario dell'Amministrazione semplicemente indicato con il nome di "Massimo Tabacchiera") nonché le specifiche unità tecnico/amministrative che la lavoratrice avrebbe dovuto coordinare; nonché tutti gli altri dipendenti di cui sopra già illegittimamente assunti alle dipendenze delle società incorporate TRAMBUS s.p.a. e MET.RO. S.p.a., con conservazione dei rispettivi inquadramenti professionali e dei corrispondenti livelli retributivi innanzi menzionati loro riconosciuti in palese violazione del R.D. 08.11.1931 n. 148, del relativo regolamento di attuazione All. A), ed in particolare dell'art. 10, anche in relazione alle disposizioni ed alle previsioni di cui al CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori del 27 novembre 2000 e art.18 della legge 6.8.2008 n.133 anche in relazione all'art. 35 co.3 lett.b) del Dlgs 30.3.2001 n. 165..
In Roma dal novembre 2008 al febbraio 2010

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

PUBBLICO MINISTERO:

RICHIESTE

NDP per intervenuta prescrizione quanto a:

Imputato MARZIA: CAPO C) quanto alla assunzione di Cristofari

Imputati MARZIA : CAPO E) quanto alla assunzione di Marino, Rotondo e Sorrenti

Imputati BERTUCCI e TULLI: CAPO G) quanto a tutte le posizioni

**AFFERMAZIONE DI PENALE RESPONSABILITA' E CONDANNA
ALLE PENE APPRESSO INDICATE PER:**

imputato BERTUCCI: CAPI A)-D)-F),H),I) - ANNI 4 DI RECLUSIONE

imputato MASCIOLA: CAPI A),B),F) - ANNI 3 DI RECLUSIONE

imputato MARZIA: CAPI B),C),D),E) - ANNI 4 DI RECLUSIONE

imputato TOSQUES: CAPI E),F), - ASSOLUZ. 530 CPV. ~~CAPO E~~) *Anni 2 x q.p. F)*

imputato VISCONTI: CAPO F) - ANNI 2 DI RECLUSIONE

Conclusioni del civilmente obbligato e parte civile ATAC:

- che venga riconosciuta la penale responsabilità degli imputati **Adalberto Bertucci, Luca Masciola, Antonio Marzia, Vincenzo Tosques, ~~Antonio Marzia~~** e **Marco Visconti** per il reato loro ascritto, *salvo gli episodi preunitari*;
- che gli stessi vengano conseguentemente condannati a pena di giustizia;
- che i medesimi vengano altresì condannati in favore di Atac S.p.A. al risarcimento dei danni derivanti dal commesso reato:
 - **danni patrimoniali** che si quantificano in **euro 2.254.500,00** e cioè nella somma già indicata quale danno risarcibile ad Atac S.p.A., in solido e da parte delle stesse persone qui imputate, dalla Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per il Lazio nella sentenza n. 449/2015 emessa in data 13 novembre 2015, già prodotta in atti (trattasi di pronuncia non ancora divenuta definitiva), per modo che la statuizione civile in sede penale potrà essere eseguita solo in alternativa ad essa;
 - **danni morali** relativi alla lesione dell'immagine, del prestigio e della credibilità della Società, che si quantificano, in via equitativa, in **euro 1.000.000,00**;

per un totale di euro 3.254.500,00;

- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 539 comma 2 c.p.p., venga riconosciuta una provvisoria, immediatamente esecutiva ex art. 540 comma 2 c.p.p., per **euro 1.000.000**, pari all'importo del danno non patrimoniale, per il quale si ritiene già raggiunta la prova e già possibile la valutazione equitativa al pari del giudice civile;
- che gli imputati vengano, infine, condannati al pagamento delle spese processuali e degli onorari in favore della parte civile costituita, come da allegata nota spese ed onorari.

Quanto alla responsabilità della società Atac S.p.A. nella veste di soggetto civilmente obbligato, nei confronti dell'imputato Luca Masciola, al pagamento della pena pecuniaria, stante l'assenza dei requisiti previsti dagli artt. 196 e 197 c.p. poiché:

- il reato per il quale si procede non prevede alcuna pena pecuniaria, ma commina esclusivamente la pena della reclusione;
- le modalità della condotta sono tali da escludere che il reato sia stato commesso nell'interesse della persona giuridica;

si chiede a codesto on.le Tribunale di non voler pronunciare sentenza di condanna nei confronti della Società ai sensi dell'art. 534 c.p.p. con riferimento ai capi A) B) ed F).

PARTE CIVILE COMUNE DI ROMA:

che il Tribunale, riconosciuta la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti, e per cui sono stati tratti a giudizio, voglia condannarli alla pena ritenuta di giustizia e, per l'effetto, riconoscerli responsabili in solido fra gli imputati per ogni singolo capo ex art. 187 c.p.) dei danni così quantificabili:

- € 2.498.000,00 a titolo di danno funzionale di personalità e di danno economico per gli stipendi complessivamente erogati per le indebite assunzioni;
- € 500.000,00 a titolo di danno di immagine;
- ovvero secondo la misura che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del relativo diritto al saldo effettivo.

In subordine, nell'eventualità di una condanna solo sull'*an debeat*, si chiede vengano condannati al risarcimento dei danni da quantificarsi in separato giudizio.

Anche in caso di condanna solo sull'*an*, chiede che gli imputati siano condannati in solido al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva da liquidarsi in favore della costituita parte civile – Roma Capitale nella spiegata qualità – pari alla somma di Euro 500.000,00.

Condannarli infine, solidalmente, alla refusione delle spese processuali, come da separata nota.

PARTE CIVILE ASSOCONSUM:

Pertanto alla luce delle risultanze processuali si chiede che i suddetti imputati vengano riconosciuti colpevoli del reato loro ascritto e vengano condannati alla pena che Codesto Ill.mo Collegio riterrà di giustizia nonché al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti e patendi dalla costituita parte civile quantificabili in euro **318.600,00** (cifra parametrata ed ottenuta calcolando un risarcimento di € 100,00 per ogni iscritto alla Assoconsum nella Città di Roma, per un totale di n. 3.186 iscritti) ovvero nella maggiore o minore somma che la S.V. Ill.ma vorrà ritenere congrua, e subordinando al versamento delle somme destinate alle parti civili gli eventuali benefici di legge che questo Ill.mo Collegio vorrà riconoscere agli imputati.

PARTE CIVILE ICA INTERNAZIONALE:

Voglia il Tribunale condannare gli imputati alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita, da determinarsi nella misura di € 10.000,00 o nella diversa somma determinata in via equitativa, nonché al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio nella misura come da separata nota.

PARTE CIVILE USB PROVINCIA DI ROMA

Voglia il Tribunale condannare gli imputati alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita, da determinarsi nella misura di € 100.0000 o nella diversa somma determinata in via equitativa, nonché al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio nella misura come da separata nota.

PARTE CIVILE ORSA AUTOFERROTRANVIERI:

Voglia il Tribunale condannare gli imputati alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita, da determinarsi nella misura di € 100.0000 o nella diversa somma determinata in via equitativa, nonché al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio nella misura come da separata nota.

CONCLUSIONI DIFESA BERTUCCI:

Conclusivamente, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, si chiede che l'Ill.mo Tribunale Voglia assolvere il Dott. Bertucci relativamente alle assunzioni di cui al capo A), D), F) dell'imputazione, perché il fatto non sussiste e/o per non aver commesso il fatto; relativamente alle imputazioni di cui al capo G), perché il fatto, per come contestato, non era previsto dalla legge come reato e, per la specifica posizione della Dott.ssa Zadotti, perché il fatto non sussiste; relativamente alle imputazioni di cui al capo H), perché il fatto non sussiste; relativamente alle imputazioni di cui al capo I), perché il fatto non sussiste e/o per non aver commesso il fatto.

DEPOSITA MEMORIA SCRITTA

CONCLUSIONI DIFESA MASCIOLA:

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti difensori chiedono che questo Ill.mo Tribunale voglia pronunciare nei confronti del dr. LUCA MASCIOLA sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o, in subordine, perché il fatto non costituisce reato per mancanza dell'elemento psicologico.

DEPOSITA MEMORIA SCRITTA

CONCLUSIONI DIFESA MARZIA:

alla luce di tutto quanto esposto, si confida che l'Ill.mo Tribunale adito voglia assolvere Antonio Marzia dalle imputazioni ascrittegli perché il fatto non sussiste, per non averlo commesso ovvero perché il fatto non costituisce reato.

DEPOSITA MEMORIA SCRITTA

CONCLUSIONI DIFESA TOSQUES:

ASSOLUZIONE EX ART. 530 CO. 1 C.P.P
DEPOSITA MEMORIA SCRITTA.

CONCLUSIONI DIFESA TULLI:

Per tutti i motivi sopraesposti si ritiene che, nonostante l'intervenuta prescrizione, debba essere, da questo Tribunale, pronunciata sentenza di piena assoluzione, essendo stata provata la totale estraneità dell'imputato dalle contestazioni elevate dalla Procura.

DEPOSITA MEMORIA SCRITTA

CONCLUSIONI DIFESA VISCONTI:

Voglia il Tribunale assolvere Marco Visconti dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

In subordine: voglia il Tribunale assolvere Marco Visconti dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

DEPOSITA MEMORIA SCRITTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di richiesta di rinvio a giudizio gli imputati venivano citati davanti al Tribunale in composizione collegiale per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti.

Verificata la regolare costituzione delle parti, aperto il dibattimento ed ammesse le prove richieste dalle parti, all'udienza del 3.7.2015 venivano escussi i testi Sgrò Marco e Paniccia Ivana.

Seguivano, il 6.7.2015, gli esami testimoniali di Sebastiani e Giuncato ; l'8.7.2015 dell'operante Caterino e di Angioletti, nonché di Grasseni, Leo, Basile e Tosti; il 25.11.2015 ed il 21.12.2015 di Fanelli, Brauzzi, Carlini, Cavazzuti, D'Ecclesia, Gentili, Martucci e Polla; il 18.1.2016 di Mariani, Pellegrino, Castiglione, Di Giacomo, Marchi, Manetta, Tirrò, Napoleoni, Torre, De Angelis, Ponzio, Valeriani, Moriccioli, Cristofari, Pesimena; il 22.2.2016 di Adiutori, Giangreco, Cipolla, Di Lauro, Fois; il 18.3.2016 di Croce e dell'imputato Masciola; l'11.4.2016 degli imputati Tulli e Marzia; l'8.7.2016, dei testi Gatti, Tabacchiera, Roiate, Zadotti, Castaldo, Legnani, Roberti; il 14.9.2016, di Broggi, Palladini, Viviano; il 4.11.2016, di Diacetti e Tosques.

Nel corso del dibattimento veniva acquisita, nel contraddittorio delle parti, la documentazione di volta in volta dalle stesse prodotta con allegate memorie, ed all'odierna udienza, sentite le conclusioni rassegnate dalle parti, il Collegio decideva come da dispositivo di cui dava lettura, indicando in 90 giorni il termine per il deposito dei motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. PREMESSA E INTRODUZIONE ALL'INDAGINE

Nei primi mesi dell'anno 2011, a seguito di notizie apparse su alcune testate giornalistiche e della ricezione di numerosi esposti anonimi, la Procura della Repubblica di Roma avviava un'attività investigativa volta a verificare la fondatezza delle denunciate irregolarità di talune assunzioni effettuate da ATAC, TRAMBUS e METRO SPA di Roma nel periodo dal 2008 al 2009.

In siffatto contesto venivano acquisiti presso dette società n. 64 fascicoli personali dei soggetti i cui nomi comparivano quali persone illegittimamente assunte, dalla cui analisi emergevano svariate irregolarità documentali e procedurali, come ad esempio la mancata sottoscrizione da parte del candidato delle schede intervista redatte da società di selezioni dei candidati; la mancanza della scheda intervista o del curriculum vitae; l'assenza della documentazione attestante la sussistenza dei titoli di studio richiesti per le mansioni da svolgersi ovvero l'assunzione senza colloquio propedeutico; l'incongruenza tra la data apposta in calce al contratto di assunzione e quella del colloquio di selezione che risultava precedente.

Sotto il profilo sostanziale gli elementi che accomunavano gran parte degli assunti erano: la loro provenienza da Tivoli e Guidonia Montecelio, zona di residenza dell'allora amministratore delegato Bertucci Adalberto (dapprima di TRAMBUS e successivamente di ATAC SPA), e la stretta relazione con politici di centro destra.

Prima di affrontare specificamente i passaggi della lunga istruttoria, che ha condotto alla condanna dei vertici di ATAC, TRAMBUS e METRO, e alla declaratoria di prescrizione di gran parte dei reati contestati - per i brevi termini imposti per legge -, si ritiene doveroso rappresentare come le società siano state utilizzate ad uso e consumo di pochi, per assumere persone senza verificarne capacità, competenza, professionalità, talvolta finanche prive dei titoli di studio, solo perché collegate a determinati contesti politici o territoriali. Il tutto senza minimamente preoccuparsi del fatto che il Comune di Roma avesse disposto il blocco delle assunzioni nelle municipalizzate romane, per il gravissimo deficit di bilancio in cui versava, non più procrastinabile pena il default; limiti a cui le aziende comunali erano a loro volta ovviamente soggette non solo per legge, ma per ovvie ragioni di ragionevolezza visto che, come dichiarato da uno degli imputati (Tulli), contavano quasi 10.000 dipendenti.

Ma ciò che ha reso ancor più grave, e persino avvilente e disarmante, la condotta degli imputati, che si sono fregiati persino della qualifica di top manager nel corso dei loro esami, è stata la totale spregiudicatezza nel non esitare a riempire per anni le menzionate municipalizzate di trasporto pubblico, nei soli uffici amministrativi, di personale privo di adeguata qualificazione professionale.

Si cita, a titolo di esempio, e per inquadrare il contesto in cui sono state gestite le più grandi

municipalizzate d'Italia, tra il 2008 e il 2010, a spese del Comune di Roma, che Pesimena Barbara, di Guidonia Montecelio (paese di Bertucci), con diploma di ragioneria e pregresse esperienze lavorative come segretaria in un poliambulatorio, commessa in un negozio di guanti, di abbigliamento per bambini e di telefonia, poi divenuta moglie di Marco Visconti, all'epoca consigliere comunale, era stata assunta in TRAMBUS il 1/10/2009 con la qualifica di Quadro - e corrispondente retribuzione con diversi benefits - sostanzialmente per programmare le visite cui dovevano sottoporsi gli autisti presso studi medici esterni.

A quasi nulla è valso lo sforzo dei dirigenti successivamente alternatisi ai vertici di ATAC spa dopo la fusione (vedi in particolare Tosti e Basile) che in alcuni casi avevano tentato ripristino della legalità nella gestione dell'azienda, anche licenziando alcuni dei soggetti indicati nel capo di imputazione in ragione della loro macroscopica incapacità ed incompetenza. Ma non vi erano riusciti, a loro dire, non solo per la strenua opposizione manifestata dai sindacati, ma anche per il veto loro imposto dai vertici del Comune e per quel poco che erano riusciti concretamente ad ottenere erano stati costretti a lasciare, dimettendosi.

In sostanza, nel caso in esame si è accertata una criminalità di sistema, che non ha avuto opposizioni di sorta neanche dall'interno delle municipalizzate e dagli organi di controllo delle stesse, in cui i vertici sono stati lasciati assumere per anni persone prive dei prescritti requisiti, mai accertati, in violazione delle più elementari norme di efficienza e trasparenza, oltre che di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, a beneficio e interesse di pochi, tutti peraltro, non casualmente, assunti nei livelli impiegatizi - spesso non definiti - e non tra il personale viaggiante, e a danno del servizio pubblico romano e degli altri lavoratori.

Dunque dall'istruttoria svolta, per come di seguito riportata, è emerso un quadro connotato dall' utilizzo personalistico di strutture pubbliche destinate a servizi indispensabili per la collettività e dalla sistematica violazione dei principi costituzionali sanciti dagli articoli 54 e 97, della par condicio dei lavoratori e dell'uguaglianza di questi, a causa dell'infedeltà degli odierni imputati agli interessi generali, che ha avuto devastanti ricadute non solo sulla credibilità delle istituzioni, tutte, ma anche sulle dinamiche sociali, economiche ed istituzionali in cui il diritto di tutti è stato sostituito con il favore di pochi per pochi,



iscrivendo una pesante ipoteca sulla crescita e l'efficienza del trasporto pubblico romano nei prossimi decenni.

Ed infatti l'origine del presente processo è stato frutto solo di inchieste giornalistiche.

§ 2 NATURA PUBBLICISTICA DELL'ATAC - E DELLE INCORPORATE -, COME SOCIETA' IN HOUSE, E LA QUALIFICA DI PUBBLICI UFFICIALI DEGLI IMPUTATI

§ 2.1 LE SOCIETA' IN HOUSE

Nel corso del processo si è posto il tema della natura giuridica come società *in house* delle tre aziende municipalizzate del trasporto romano, natura giuridica dalla quale derivano dirette conseguenze che, per quanto interessa in questa sede, riguardano la qualifica dei suoi vertici e la disciplina applicabile in tema di assunzioni.

Sono definite società *in house* quelle costituite dall'ente pubblico come socio unico per lo svolgimento di una pubblica funzione o servizio (i due "*requisiti Teckal*" così detti dalla omonima sentenza della Corte di giustizia 18 novembre 1999 nella Causa C 107-98, ovvero il controllo analogo e l'attività prevalentemente svolta a favore dell'Ente affidante).

La Corte costituzionale nella sent. n. 46/2013 ha chiarito che dette società sono caratterizzate per la presenza di disposizioni statutarie che prevedono tre caratteristiche, tutte esistenti nella specie:

"il capitale totalmente pubblico, un controllo esercitato dall'aggiudicante sull'affidatario di "contenuto analogo" a quello esercitato dall'aggiudicante stesso sui propri uffici, e lo svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante".

Ed infatti ATAC, METRO e TRAMBUS, con gli statuti sociali adottati¹, sono state costituite come aziende *in house* ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 113, comma 4, lett. a) e comma 5, lett. e), del D.lgs. n. 267/2000, giusto il richiamo contenuto nell'art. 1 degli stessi statuti.

¹ Con le deliberazioni n. 228 del 2 dicembre 2004 per Met.Ro. S.p.A., con la deliberazione n. 229 del 6 dicembre 2004 per ATAC S.p.A., con la deliberazione n. 230 del 6 dicembre 2004 per TRAMBUS S.p.A.

In particolare la società ATAC S.p.A. è stata costituita con deliberazione del Consiglio Comunale del 2 agosto 2000, n. 173 con integrale partecipazione di Roma Capitale, e con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30.03.09 è stata disposta la fusione e incorporazione di TRAMBUS s.p.a. e METRO s.p.a in ATAC dal 1° gennaio 2010, previa cessione di tutte le azioni delle incorporande e, dunque, con mantenimento della qualità di socio unico da parte del Comune di Roma.

Di seguito le scansioni temporali stabilite dalla delibera citata:

- il 30 aprile 2009 il Comune di Roma ha ceduto ad ATAC il 100% del capitale di TRAMBUS s.p.a;
- il 21 maggio 2009 il Comune di Roma ha ceduto il 100% del capitale di METRO s.p.a.

Per quanto riguarda **l'oggetto sociale** ATAC, METRO e TRAMBUS sono tutte affidatarie del servizio pubblico di trasporto con espressa riserva di svolgere la parte prevalente dell'attività a favore del Comune di Roma, come da disposizioni dei relativi statuti².

Circa, infine, la sussistenza del terzo elemento del **cd. controllo analogo** (Cass. Sezioni Unite Civili, Sentenza 25 novembre 2013, n. 26283 sopra richiamata), *"quel che rileva è che l'ente pubblico partecipante abbia statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società in house, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica..... un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente con modalità e con un'intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure un socio unico) in base alle regole dettate dal codice civile, e sino a punto che agli organi della società non resta affidata nessuna autonoma rilevante autonomia gestionale - si vedano, in tal senso, le chiare indicazioni di Cons. Stato, Ad. Plen., 3 marzo 2008, n. 1, e della conforme giurisprudenza amministrativa che ne è seguita"*.

In tutti gli statuti societari è previsto:

² L'art. 5, comma 3, TRAMBUS 2007; art. 5, comma 2, statuto ATAC del 2009; estratto visura camerale di METRO s.p.a., punto 2 Informazioni sullo Statuto, Oggetto sociale, punto 3: "la società è tenuta a realizzare e gestire la parte più importante delle attività di cui ai precedenti comma per conto degli enti locali soci". I due precedenti comma prevedevano come oggetto sociale le attività di gestione di servizi di linea METROferrotramviaria per il trasporto pubblico di persone e cose nonché iniziative per ampliare la diffusione e valorizzazione del trasporto pubblico.

- che spetti al Comune la nomina di tutti i componenti del consiglio di amministrazione;
- il dovere del presidente del consiglio di amministrazione di riferire al comune di Roma sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate;
- la nomina dell'AD su diretta indicazione del Comune di Roma;
- il controllo del Comune sulle principali decisioni che la società deve adottare attraverso il riscontro di una **Relazione Previsionale Annuale (RPA)** contenente la definizione dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari a breve e lungo periodo (mai redatta da TRAMBUS negli anni oggetto del processo), da inviarsi al socio Comune di Roma "anche ai fini del controllo di cui all'art. 113, comma 5, lett.c) del TUEL" (art.15 TRAMBUS 2004, art. 16 METRO 2004);
- la previa autorizzazione da parte dell'Assemblea aziendale, interamente composta dal socio pubblico, delle decisioni attuative dei programmi.

La situazione giuridica è rimasta invariata anche a seguito della fusione delle tre società in ATAC spa posto che il riordino del sistema di trasporto previsto dalla delibera CC n. 36 del 30 marzo 2009 si fonda sul fatto che l'ATAC incorporante è società soggetta a controllo analogo del Comune di Roma, facendo riferimento alla RPA, al Contratto di servizio, alla Carta dei servizi, e tenuto conto anche della funzione di indirizzo e coordinamento che il Comune esercita a seguito della riforma societaria ex art. 2497 c.c.

Dalla citata delibera n. 36 nella parte in cui prevede che *"allo scopo di rendere possibile il tempestivo perseguimento degli obiettivi di maggiore efficienza produttiva e gestionale, sopra richiamati, le società TRAMBUS s.p.a. e METRO s.p.a., fino al compimento dell'operazione di incorporazione, dovranno riportare funzionalmente ad ATAC S.p.a. per tutto quanto concerne le politiche del personale degli acquisti, sulla base degli indirizzi del Dipartimento XV"*, si desume esplicitamente che l'intenzione del Comune fosse di mantenere il controllo sulle politiche del personale e degli acquisti delle tre municipalizzate a partire già dal momento in cui se ne deliberava la fusione.



Infatti le note e le raccomandazioni che il Comune, ed in particolare il Dipartimento XV, inviava ad ATAC, METRO e TRAMBUS, versate in atti, sono espressione del potere di indirizzo, inquadrabile nell'ambito del cd controllo analogo di cui sopra.

In conclusione si ritiene provato che sussistano tutti i requisiti per qualificare le tre società come un'articolazione del Comune di Roma³ in quanto:

- il capitale sociale di dette aziende è interamente pubblico, essendo socio unico di ATAC SPA e delle due incorporate, il Comune di ROMA CAPITALE;
 - le eventuali perdite o i disavanzi di gestione sono parimenti accollati interamente allo stesso socio pubblico cui spetta ripianarli;
 - ATAC SPA e le due incorporate esercitano la loro attività in materia di trasporti prevalentemente per conto del Comune di Roma e di altri enti territoriali e non esplicano attività in settori privatistici;
 - operano in virtù di un contratto di servizio con il Comune nel settore appunto dei servizi pubblici territoriali e svolgono, sotto il controllo e le direttive di ROMA CAPITALE, anche funzioni di vigilanza in detti servizi, partecipando all'esercizio di poteri e funzioni di natura eminentemente pubblica;
 - sono state amministrate da un organo (consiglio di amministrazione o amministratore delegato) nominato da ROMA CAPITALE (socio unico) e, a suggello del c.d. controllo analogo, tutte le decisioni aziendali, comprese quelle in materia di assunzioni di personale, sono soggette a verifica da parte del socio pubblico e devono preventivamente essere approvate dal socio pubblico;
 - lo stesso Comune di Roma, considera ATAC, METRO SPA, TRAMBUS, e altre municipalizzate nel novero delle *società in house* e per l'effetto, dette aziende devono, tra l'altro, riferire al Comune, con apposita relazione (RPA) dei piani strategici, finanziari, economici e patrimoniali e dei piani di investimento di breve e lungo periodo e trimestralmente trasmettere sempre al comune un reporting gestionale.
- Ne discende come logico corollario che gli imputati, funzionari indubbiamente apicali di dette aziende, non possono che rivestire la qualifica di pubblici ufficiali.

³ il Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2515 del 2015 e Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 5643 del 11 dicembre 2015, descrivono l'ente *in house* come mera articolazione organizzativa interna dell'Amministrazione ed organismo di diritto pubblico.

Invero la Cassazione ha reiteratamente affermato detta natura per il personale di vertice di aziende municipalizzate, quale ATAC, che abbiano concorso a formarne la volontà (Sez VI 38698/2006; 20953/2003; in tema di società *in house* cfr. Sez VI 48036/2014, relativa peraltro alla applicabilità degli art 35 e 36 del TU sul pubblico impiego n. 165/01 alle procedure di reclutamento del personale proprio da parte di amministratori di società *in house* pena l'integrazione del reato di abuso d'ufficio), nonché per i dipendenti in genere che abbiano svolto funzioni preparatorie all'adozione di determine di competenza dell'ente pubblico, in quanto, attraverso la loro attività hanno partecipato alla formazione della volontà della pubblica amministrazione (Sez VI 22707/2014).

§ 2.2 LE NORME APPLICABILI PER LE ASSUNZIONI: LA DISCIPLINA DELL'ART. 35, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 165/2001 E DELL'ART. 18 DEL DL 112/2008 (CD LEGGE BRUNETTA)

I difensori degli imputati hanno sostenuto la non applicabilità della procedura dettata dall'art. 35, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001 per il reclutamento del personale, ritenendo che solo a seguito dell'entrata in vigore della cd legge Brunetta (decreto legge n.112 del 25 giugno del 2008, convertito nella legge 6 agosto 2008, n.133 entrata in vigore il 23 ottobre 2008) e dei regolamenti attuativi previsti dall'art. 18 di detto decreto le municipalizzate avrebbero dovuto adeguarsi.

Ciò imponeva la soggezione delle municipalizzate al solo art. 23 bis del D.L. n.112/2008, introdotto dalla legge di conversione, che avrebbe fatto slittare in avanti il termine di obbligatorietà dell'adozione di procedure pubbliche per l'assunzione di personale presso le società in questione, differendo l'obbligo sino alla data di emanazione dei regolamenti delegati ivi previsti.

Ritiene il Tribunale, adeguandosi peraltro ad un solido orientamento giurisprudenziale civile, penale ed amministrativo sul punto, che la tesi difensiva non sia fondata in quanto manca qualsiasi contrasto tra quanto prevede l'art. 18 (**"Reclutamento del personale delle**



società pubbliche")⁴ e l'art. 23-bis ("Servizi pubblici locali di rilevanza economica") al comma 10⁵.

Entrambe le disposizioni si applicano alle società *in house* e alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono pubblici servizi di rilevanza economica, caratterizzate dalla comune *ratio* di estendere a tutti i soggetti pubblici e privati, affidatari di pubblici servizi, i criteri di trasparenza ed efficacia delle procedure di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi ai dirigenti che devono connotare le procedure selettive per l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego in ossequio ai principi costituzionali sanciti dall'art. 97.

Con l'art. 18, di immediata applicabilità, si è imposto alle società *in house* e a quelle che gestiscono servizi pubblici a totale partecipazione pubblica, di adeguare le assunzioni ai criteri di cui all'art. 35, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001 mediante la modifica della normativa interna nel termine di 60 gg, salva una successiva integrazione al momento dell'emanazione dei regolamenti delegati da parte del Governo che prevedeva l'obbligatoria adozione di **"modalità di reclutamento ad evidenza pubblica"**, e non solo il rispetto dei criteri indicati nell'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001, all'epoca dei fatti vigente⁶ che, tra l'altro imponeva, per quello che riguarda ed interessa la questione oggetto di esame, l' **"adozione di meccanismi**

⁴ Art. 18 comma 1: "A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001."

⁵ Art. 23 comma 10 "Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di: a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società *in house* e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;..."

⁶ "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; **b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;** c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali."

oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire" (lett. b).

D'altra parte la circostanza che le società *in house* si dovessero conformare in tema di reclutamento del personale alle procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 35 e 36 D.lgs. n. 165/2001, viene sostenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità *"in quanto rientrano negli enti pubblici indicati dall'art. 1 comma 2 d.lgs. n. 165/2001,... hanno della società solo la forma esteriore ma costituiscono in realtà delle articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano e non dei soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi"* (da ultimo, Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 - 20 novembre 2014, n. 48036).

Dalla lettura della documentazione versata in atti, nonché dalle dichiarazioni di numerosi testimoni esaminati, interessati a vario titolo delle vicende concernenti l'applicabilità della citata disciplina alle tre municipalizzate del trasporto pubblico locale, è emerso in modo pacifico ed inconfutabile che il Comune di Roma avesse recepito, fin da subito, detto orientamento più rigoroso per evidenti ragioni di bilancio, richiamando ripetutamente, restando inascoltato, i vertici di TRAMBUS, METRO ed ATAC al rispetto dei criteri indicati dall'art. 35 comma 3 del citato decreto, e ribadendo più volte alle società in questione l'obbligo di applicare l'art. 18 del D.L. n.112/2008, con circolari dirette alle citate società oltre che alle altre società partecipate come AMA.

Si richiamano al riguardo i seguenti documenti:

- **nota 4088 del 15.07.2008 del Dip. XV del Comune di Roma**, con cui l'Assessore al bilancio ed allo sviluppo economico, oltre che il Dirigente della II e III U.O. ed il Direttore del XV Dipartimento del Comune, avevano disposto, a seguito della entrata in vigore del D.L. n.112/2008, il divieto di procedere a nuove assunzioni (cd. "blocco delle assunzioni"), anche se già deliberate, pronunziandosi espressamente e senza ombra di dubbio sulla applicabilità alle società in indirizzo dell'art. 18, comma 1, del D.L. citato, ritenendo di provvedere in tale senso nei confronti delle società in indirizzo quali società *in house* e "nelle more dell'entrata in vigore della norma sopra citata e della conseguente revisione delle regole di condotta contenute nello schema di Codice per la disciplina delle procedure di ricerca selezione ed inserimento del personale, approvato con la delibera di Giunta



comunale n. 6232/2006, trasfusa nei codici di assunzione adottati dai rispettivi consigli di amministrazione”;

- **nota del 15.10.2008**, indirizzata alle medesime società, dallo stesso Dipartimento, nella persona dell'Assessore Castiglione, in cui ribadiva:

“Con riferimento alla norma indicata in oggetto (art. 18 d.l. 112/08, n.d.r.) facendo seguito alla precedente comunicazione prot. 4088 del 15.7.08 e considerate sia le molteplici diverse richieste di chiarimento pervenute dalle / alle aziende interessate al provvedimento, sia gli approfondimenti effettuati sulla portata della disposizione di cui al comma 1, si ritiene opportuno precisare quanto segue (...)

Dall'esame dei codici delle assunzioni approvati dai rispettivi consigli di amministrazione di codeste società sulla base di quanto contenuto nella citata deliberazione di G.C. n. 632/2006, si riscontra la presenza di un sufficiente grado di coerenza rispetto ai principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 165/01.

Tale verifica ha peraltro portato in evidenza l'esigenza di chiarire nelle premesse di riferimento per ciascun codice i principi del medesimo decreto legislativo 165/01, nonché la necessità di esplicitare, nel caso del ricorso a 'procedure semplificate', il recepimento e il rispetto dei medesimi principi richiamati dal citato comma 3 dell'art. 35 del suddetto decreto legislativo (pubblicità, imparzialità, economicità, pari opportunità, trasparenza).

Nelle more, pertanto della preparazione di un'eventuale modifica puntuale ovvero sistematica dello schema riportato nella citata deliberazione di G.C. n. 632/06, si raccomanda di provvedere al tempestivo recepimento nei rispettivi codici delle integrazioni sopra richiamate, ferma rimanendo la responsabilità in capo agli organi sociali delle aziende del pieno rispetto delle regole in precedenza richiamate per la realizzazione del piano di assunzioni già deliberato.”;

- **nota del 14 novembre del 2008** il Comune di Roma (Direttore del Dip. XV) chiedeva alle predette società (tra cui anche ATAC, TRAMBUS e METRO) quali determinazioni avessero adottato in merito all'applicazione dell'art. 18, comma 1, del citato D.L. “con specifico riferimento alla ns. precedente comunicazione del 15 ottobre 2008”, rilevando che “a seguito della effettiva entrata in vigore della norma in oggetto si ritiene necessario acquisire aggiornamenti in ordine al recepimento, nei rispettivi codici delle assunzioni, delle integrazioni segnalate nella nota sopracitata....”;



- **delibera n. 36 del 30 marzo 2009**, con la quale si procedimentalizzava l'operazione di fusione ed incorporazione delle tre società, il Comune disponeva che, proprio per tutto ciò che concerneva la materia di personale, METRO e TRAMBUS avrebbero dovuto dare riferimento ad ATAC società incorporante, sino all'esito della fusione, e alle direttive del Dipartimento XV;
- **il 30 settembre 2009** di nuovo l'Assessore al Bilancio del Comune di Roma invita ATAC a non procedere ad assunzioni;
- **il 5 ottobre 2009 con nota n. 485** il Comune imponeva ad ATAC di astenersi dallo stipulare contratti di assunzione del personale di ogni ordine e grado;

Dalle missive e note sopra indicate non vi è dubbio che le sollecitazioni del Comune fossero tutte nel senso del rispetto dei criteri dell'art. 35 comma 3 citato.

Visto che la posizione del socio unico era stata manifestata in modo così chiaro non si comprende, se non in termini di mala fede da parte dei vertici aziendali, la ragione per cui sia stato da questi richiesto un parere *pro-veritate* all'Avv. Proia (vedi *infra*) con ulteriore dispendio di denaro pubblico a fronte di una condizione di gravissimo dissesto economico conclamato.

Il contenuto di detto parere, richiesto dai vertici delle municipalizzate in esame per avere la certezza circa la non applicabilità alle società delle norme in questione, è stato tra l'altro invocato dai difensori degli imputati per supportare la tesi del carattere controverso dell'applicabilità dell'art. 35 D, Lvo 165 del 2001 e dell'art. 18 della cd Legge Brunetta.

A prescindere dal contenuto e dalle conclusioni – in realtà affatto esplicite e chiare- di detto parere, si rileva come esso fosse, *ab origine*, del tutto inutile per sostenere la tesi contraria a quella espressa dal Comune di Roma in considerazione del fatto che questi, come socio unico (titolare del controllo analogo, ente di indirizzo, competente a nominare e revocare i vertici delle municipalizzate), aveva chiaramente espresso la propria volontà politica ed amministrativa sul tema delle assunzioni, cui corrispondevano precise esigenze di bilancio, vincolante per le società *in house*.

A fronte di tutto questo non è sostenibile che una diversa interpretazione offerta da un professionista privato potesse legittimare e rendere lecite le condotte poste dagli imputati in



palese violazione dei criteri imposti per legge ed alla cui osservanza il socio unico li aveva più volte richiamati, fino ad ordinare il blocco delle assunzioni, sistematicamente e dolosamente disatteso.

E, ad ulteriore conforto di dette conclusioni, depongono anche le testimonianze di taluni dei soggetti che hanno partecipato, a vario titolo, all'evoluzione delle vicende dianzi descritte.

Ivana Paniccia, all'epoca dei fatti Dirigente del XV Dipartimento del Comune di Roma (esaminata all'udienza del 3.7.2015)

La teste Paniccia ha evidenziato che il XV Dipartimento (cui apparteneva) era il solo a poter impartire direttive vincolanti alle società municipalizzate in esame in relazione alle assunzioni poiché era il Dipartimento che, all'interno del Comune, era deputato ad approvare il budget ed il bilancio delle società *in house*, in virtù dei poteri di controllo analogo che gli erano stati attribuiti, e che gli altri Dipartimenti, cosiddetti clienti, potevano impartire unicamente, alle società *in house*, indirizzi di carattere gestionale.

Per tale ragione la teste si è detta sorpresa del contenuto della lettera inviata il 5/9/2008 dal Dipartimento per la mobilità del Comune di Roma ai vertici di METRO (allegato 12 produzione difesa Marzia), esibitale in udienza, della quale ha dichiarato di non conoscere l'esistenza e che comunque andava di contrario avviso all'indirizzo ed agli inviti al blocco delle assunzioni da parte del Comune, anche in precedenza esplicitati dal XV Dipartimento ed interferiva in modo anomalo rispetto alle competenze di questo.

D'altra parte ad avviso della Paniccia la legge Brunetta imponeva unicamente l'adozione di regole improntate alla trasparenza, già comunque vigenti ed applicate, *rectius*, da applicarsi, nel Comune di Roma, come desumibile dal contenuto della lettera datata 15/7/2008 dianzi citata.

La stessa teste, nella qualità di dirigente, all'indomani della conversione della legge Brunetta e segnatamente il 15/10/2008, aveva inviato una lettera alle società in questione invitandole al rispetto delle prescrizioni imposte dall'art. 18 - sia in tema di trasparenza che per sollecitare il tempestivo recepimento nei codici delle assunzioni, dei principi dettati dall'art. 35 comma 3 della legge del 2001 (vedi allegato n. 5 produzione difesa Marzia) - in coerenza con il generale processo di riassetto, di razionalizzazione ed efficientamento delle società



partecipate deciso dall'assessorato del Comune di Roma, necessario per vigilare sulle spese ed attuare il piano di rientro.

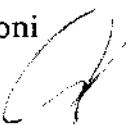
La Paniccia, dopo aver precisato che l'incertezza non riguardava l'applicabilità alle assunzioni delle regole sulla trasparenza, ma il contenuto dei regolamenti attuativi, non ancora emanati, ha riferito che METRO ed ATAC erano state ulteriormente sollecitate, con lettera del **14/11/2008**, a rispondere sul recepimento dei principi dell'art. 18, sollecitazione cui nel dicembre 2008 avevano risposto ATAC, sostenendo di essersi adeguata alla richiesta, e OGR, cioè una controllata di ATAC che si occupava di manutenzione dei mezzi, il 10/12/2008 con una comunicazione a firma di Giovanni Sebastiani *che riferiva all'assessore al bilancio di rientrare nell'art. 18 comma 2.*

Al fine di contenere e monitorare la spesa pubblica e del personale per il rientro di bilancio, l'Assessorato alle politiche economiche aveva inviato altra lettera il **12/2/2009** a varie società, tra cui ATAC e METRO, sull'art. 18, che richiamava ancora una volta al rispetto di regole più stringenti per le assunzioni, recependo i principi generali dell'art. 35, ed il **25/1/2010**, nella medesima ottica, il Dipartimento al bilancio aveva emesso una direttiva destinata alle aziende, richiamando una memoria della Giunta comunale per il riassetto del personale, indicando loro di astenersi dalle assunzioni di personale dipendente, spesa per beni e servizi, fino a nuova comunicazione e non prima che il Comune esaminasse il piano predisposto da ATAC.

In conclusione è emerso che la Paniccia nel giro di meno di due anni aveva inviato ben sei lettere ai vertici delle municipalizzate dei trasporti, e non solo, per rappresentare l'univoco orientamento in tema di blocco delle assunzioni e di trasparenza a cui tuttavia nessuna delle municipalizzate aveva ritenuto di adeguarsi.

Sebastiani Giovanni all'epoca dei fatti Amministratore unico di OGR (Officina grandi revisioni)

Ad ulteriore riprova della consapevolezza relativa al problema delle assunzioni, ed alla necessità di contingentamento delle stesse conseguente al relevantissimo deficit di bilancio del Comune di Roma, e della concorrente applicabilità per esse, dei criteri e della procedura dell'evidenza pubblica, depongono inoltre le dichiarazioni rese da Sebastiani Giovanni, nel dicembre 2008 Amministratore unico di OGR (Officina grandi revisioni) Roma, di proprietà al 100 % di METRO, cui era stato demandato di prendere in carico tutte le manutenzioni



ordinarie e straordinarie dei mezzi di Roma e del Lazio e di revisionare anche le vetture di METRO B.

Per poter dare seguito a quanto demandato all'OGR, era assolutamente necessario dotarsi di personale amministrativo e di operai, ed a tal fine erano stati selezionati 100 operai su 4000, ma nel 2007, in corrispondenza dell'arrivo, quale sindaco, di Alemanno, le assunzioni erano state sospese.

Era stato allora concordato il trasferimento di 175 unità dalla società METRO, che tuttavia non aveva avuto seguito, posto che METRO aveva deciso di trasferire il personale in altri ambiti, e quindi OGR era stata messa nell'impossibilità di svolgere i propri compiti.

E, solo a seguito di un incontro con gli assessori, funzionale a definire e sbloccare la questione legata alle assunzioni di OGR Roma - che si trovava nell'impossibilità di revisionare le vetture della METROPolitana di Roma in gran parte bloccate perché non revisionate o non funzionanti - e nel contesto di una fitta corrispondenza riguardante lo sblocco delle assunzioni, OGR aveva inviato la nota datata 10/12/2008 - nota inviata per conoscenza ad altri soggetti in cui fa riferimento all'art. 18 comma 2 della legge Brunetta - cui l'assessore al bilancio del Dipartimento XV, Castiglione, aveva risposto dando ad OGR la possibilità di assumere 3 persone, in conformità alla legge Brunetta.

OGR, nel dicembre del 2008, aveva dunque scelto 3 persone, dando incarico a una società esterna, Praxis, applicando le regole del codice etico del Comune che valeva per tutte le società ed era molto rigoroso, discutendole e concertandole con gli assessori del bilancio e della mobilità e con il Direttore del dipartimento 7, e stabilendo le modalità di selezione anche con i sindacati, ed, all'esito del procedimento venne assunto solo un autista.

Tuttavia alla fine, con un contratto di *service*, METRO sottrasse le competenze a OGR Roma e le riportò a METRO stesso.

In conclusione, come emergerà nel prosieguo dell'istruttoria, mentre in ATAC, METRO e TRAMBUS venivano assunte decine e decine di persone nei ranghi amministrativi, anche con qualifiche di dirigenti, senza alcuna esplicitata necessità per le aziende e con le modalità che verranno analiticamente esaminate, cioè fuori di qualsiasi selezione e a prescindere da qualsiasi criterio di professionalità, la società che avrebbe dovuto revisionare tutti i mezzi della METROPolitana di Roma, aveva faticosamente ottenuto solo tre unità di



personale, tra cui un autista, ovviamente con ciò che ne conseguiva in termini di efficacia ed efficienza del servizio.

Giuncato Antonio, Presidente del collegio sindacale ATAC negli anni 2008/2009

Il teste Giuncato, Presidente del collegio sindacale ATAC negli anni 2008/2009, ha dichiarato di aver inviato, il 5/2/2009, una relazione al Direttore del Dipartimento XV, all'assessore al bilancio ed al Presidente dell'ATAC, riferendo al Comune sulle regole interne dell'ATAC, precedenti alla fusione, in ordine alle assunzioni, ed obiettando a tal riguardo che non si era data attuazione alla disposizione comunale interna che ordinava il blocco delle assunzioni e che l'ATAC non aveva riorganizzato la normativa interna in forza delle norme successivamente approvate.

Il teste ha esplicitamente riferito che, pur non essendosi occupato dell'applicabilità o meno della legge Brunetta alle assunzioni, il Comune, con una lettera del 2008, ne aveva disposto il blocco per ragioni di bilancio ed ha aggiunto che all'inizio del 2010 era stata redatta un'altra relazione, in ordine alla gestione del 2009, rilevando che sebbene fossero stati modificati i regolamenti non era stata recepita la disciplina sul blocco delle assunzioni.

Inoltre, quanto a TRAMBUS, Giuncato ha evidenziato che, nel 2009, detta società non solo non aveva rispettato il blocco delle assunzioni, ma soprattutto aveva speso molto di più di quanto potesse spendere per le assunzioni.

Ha segnatamente precisato che, in forza della riorganizzazione del servizio di pubblico trasporto, disposta dal Comune di Roma all'inizio del 2009, con la previsione di un unico gestore per METRO, bus e tram, da attuarsi alla fine dell'anno 2009 con la fusione delle tre aziende, nella sola ATAC, si era verificata una particolarità consistente nel fatto che, nel corso del 2009, ATAC, TRAMBUS E METRO avevano singolarmente operato fino alla fine dell'anno, e i rispettivi collegi sindacali avrebbero dovuto effettuare il controllo sulle assunzioni del personale e della gestione.

Tuttavia, quando era avvenuta la fusione, e l'ATAC aveva assunto le nuove attribuzioni di tutte e tre le società, si era accorta che, a differenza di METRO ed, in parte, di ATAC, il collegio sindacale di TRAMBUS non aveva presentato la relazione sul personale, sicché sarebbe mancata e mancava al Comune di Roma la notizia interna di quale fosse la relativa gestione.



Il collegio sindacale ATAC aveva dunque dovuto redigere la relazione pur non avendo i dati di TRAMBUS, e si era avveduto, acquisendo gli statuti, gli atti di bilancio, e la documentazione contabile, che **in TRAMBUS erano state fatte centinaia di assunzioni, nonostante ne fosse stato varato il blocco nel 2008 dallo stesso Comune.**

A fronte delle reiterate richieste rivolte dal collegio sindacale agli uffici del personale TRAMBUS, questi non avevano risposto, per cui il collegio sindacale di ATAC (post fusione) era stato costretto, dopo numerosi avvertimenti, nel maggio 2010, ad effettuare un accesso ispettivo presso l'ufficio del personale e mandare un sindaco di ATAC (Grasseni) a prendere personalmente la documentazione necessaria a verificare l'operato di TRAMBUS.

Una volta arrivati i documenti, ATAC aveva eseguito gli accertamenti ed aveva concluso, anche confrontando gli elenchi delle persone che erano entrate con quelle uscite, e cioè al netto del "turn-over", che TRAMBUS negli anni 2008-2009 non aveva rispettato il blocco delle assunzioni e soprattutto che era stato speso molto di più rispetto al relativo piano, comunque successivo al blocco imposto dal Comune di Roma, con un danno di 2/3 milioni di euro, ed altresì che le modalità di assunzione non erano coerenti con quelle imposte dal Comune di Roma.

Solo il 4 marzo 2010 TRAMBUS aveva trasmesso una prima relazione, peraltro priva di documenti, che neanche successivamente erano stati inviati né al Collegio sindacale né alle autorità interessate, quantomeno fino al luglio 2010, così come peraltro confermato dalla teste Angioletti, componente del collegio sindacale ATAC, dal 1994 al 2010, che ha riferito di aver elaborato la relazione a seguito di richiesta del Comune e che, invece, per TRAMBUS, non c'erano né relazione né documenti.

Grasseni Luca, componente del collegio sindacale ATAC post fusione

Nello stesso senso convergono le dichiarazioni di Grasseni Luca (componente collegio sindacale ATAC post fusione), a dire del quale la richiesta della relazione, da parte di ciascuna delle municipalizzate, era arrivata già alla fine dell'anno 2008 dal Comune di Roma che aveva imposto a tutti i collegi sindacali di riferire in merito alle assunzioni di personale, proprio in vista della fusione deliberata del Consiglio Comunale, che aveva fissato tutti i passaggi con le relative scadenze, e che, sotto il profilo fiscale, aveva retrodatato gli effetti fiscali della fusione al primo gennaio del 2009 e gli effetti civili al dicembre del 2009.



Al momento del passaggio di consegne, ATAC (incorporante) si era tuttavia accorta che il collegio sindacale di TRAMBUS, a differenza di METRO, che aveva redatto autonomamente la relazione richiesta dal Comune, non vi aveva provveduto e, al fine di relazionare al Comune di Roma, aveva chiesto a TRAMBUS, nel gennaio-febbraio 2010, quante assunzioni avevano fatto nell'anno 2009, i nomi, le date di assunzione, i costi che ne derivavano per il 2009, i costi stimati per l'anno successivo sia per il personale che per i dirigenti, e gli stessi dati per le cessazioni, inviando la richiesta di dati e documentazione all'Amministratore ed ai consiglieri di ATAC incorporante e all'Ufficio incaricato di TRAMBUS, cioè al Direttore del personale (all'epoca Masciola).

Ciononostante TRAMBUS non aveva dato seguito alle richieste (producendo documenti sbagliati o incompleti) tanto da rendere impossibile la redazione di una relazione (cfr **verbale n. 92 del 30 aprile 2010-relazione collegio sindacale in atti**) sicché ATAC aveva deciso, alla fine di aprile 2010, di effettuare un accesso ispettivo in TRAMBUS, al quale era stato delegato egli stesso, per acquisire i dati ed i documenti necessari per la redazione della relazione.

Nell'occasione il direttore del personale, Avv. Di Luzio, gli aveva detto che aveva difficoltà a raccogliere i documenti e gli aveva messo a disposizione una persona a cui aveva spiegato in modo elementare cosa servisse e così se ne era andato dandogli termine di 2 giorni.

Dopo questo incontro erano finalmente arrivati i dati sulla cui scorta ATAC aveva finalmente potuto stendere la relazione su TRAMBUS, che tuttavia, dopo la fusione non aveva fatto il passaggio di consegne imposto per legge e non si era neanche presentata all'incontro formalmente richiesto.

Leo Maurizio , ex assessore al bilancio del Comune di Roma

Il teste Leo, assessore al bilancio da metà 2009 al 2010 con la giunta Alemanno, ha affermato che la situazione politica era complessa per un debito pregresso, che imponeva una gestione commissariale.

Il Comune, per tale ragione, aveva dato quale indirizzo generale di tenere sotto controllo la spesa per il personale, senza però interferire nelle scelte del management delle municipalizzate, ed il 30/9/2009 aveva indirizzato una nota a METRO in cui invitava tutte le società partecipate espressamente **ad astenersi dall'effettuare spese e dallo stipulare contratti di assunzione**, precisando che ove gli inviti del Comune fossero stati disattesi



questo, benchè gli fossero riconosciuti, quanto alla gestione, solo poteri di indirizzo, in quanto proprietario del pacchetto azionario e titolare dei poteri di nomina del collegio sindacale, dell'amministratore delegato e dei consiglieri di amministrazione delle società, avrebbe potuto, in sede di bilancio, rimuovere l'Amministratore delegato.

Il teste ha inizialmente affermato che, in sede di approvazione del bilancio (post fusione) venne sostituito l'Amm. Delegato Bertucci, salvo poi ricordare che in realtà il Bertucci si era dimesso su richiesta del sindaco del Comune.

Il Leo ha rimarcato che il 24 giugno 2010 ed il 12 luglio 2010 aveva inviato, nell'ambito dei poteri di indirizzo riconosciuti al Comune di Roma sulle aziende municipalizzate, comunicazioni proprio sul divieto di assunzione da parte delle stesse, non avendo il Comune poteri cogenti e che ulteriore ed analoga nota, nella quale si faceva divieto di nominare il personale dirigenziale a chiamata diretta e si richiamava al rispetto di modalità assai stringenti delle assunzioni nelle partecipate, era stata indirizzata alle aziende municipalizzate il 23 dicembre 2010, dopo che, il 30 novembre 2010, era apparso un articolo sul Messaggero avente ad oggetto le assunzioni "clientelari" di ATAC ed era stato rimosso Bertucci, Amministratore delegato di ATAC.

Maurizio Basile, Amministratore delegato di ATAC da fine ottobre 2010, dimessosi il 14 aprile 2011

Delle fallimentari situazione e gestione economico-finanziaria delle società di trasporto di Roma ha riferito anche Maurizio Basile (AD di ATAC da fine ottobre 2010 al 14 aprile 2011), già capo di gabinetto sindaco Alemanno, a dire del quale il cambio dell'allora Amministratore delegato di ATAC, Bertucci, era stato richiesto poiché, a giudizio del Comune, non aveva affrontato seriamente i problemi dell'ATAC, che aveva 13.000 dipendenti ed una perdita di 300 milioni di euro nell'anno 2009, e recava dunque un indebitamento notevole, carenza di redditività, una situazione degli impianti e degli automezzi vecchissimi con notevoli indici di rottura pari a circa il 30-40 %, costi della subfornitura altissimi, ecc.

Il Basile ha dichiarato che nei 5 mesi in cui era stato Amministratore Delegato di ATAC aveva verificato un'esagerata ingerenza ed interferenza dei sindacati, carenze nel management precedente e aveva predisposto un nuovo piano di gestione.



Il 30/11/2010 - cioè lo stesso giorno in cui sul Messaggero era stato pubblicato l'articolo da cui era originata l'indagine che ha portato all'odierno processo- era stata istituita dall'ATAC una commissione di inchiesta interna, composta da Castaldo (assessore), Di Luzio (direttore personale ATAC) e il suo assistente De Michelis, per verificare la legittimità dell'operato delle precedenti gestioni sulle assunzioni. Detta commissione aveva risposto in soli 20 giorni ed aveva ritenuto corretto il parere *pro-veritate* di Proia circa la legittimità delle procedure di assunzioni applicate dalle municipalizzate, acquisito dal Di Luzio.

Parere ed esito della commissione di inchiesta, cui tuttavia il Basile dissentiva, ritenendo che le procedure di assunzioni non erano adeguate sotto il profilo qualitativo, poiché caratterizzate, in particolare, da uno squilibrio degli amministrativi, molti negli uffici, rispetto agli operativi sui mezzi, nè corrette, tanto che avevano provocato difficoltà nella gestione dell'azienda.

Per tale ragione, nel piano industriale che aveva redatto, aveva previsto l'aumento degli orari di lavoro, il blocco delle assunzioni del personale amministrativo - dirigenti compresi -, investimenti sui mezzi vecchi ed una totale rivisitazione dei rapporti con fornitori e subfornitori.

Al fine di definire un nuovo piano industriale per ATAC, come investimento in prospettiva, il Basile aveva assunto 9 dirigenti qualificati, tutti provenienti dalle Ferrovie dello Stato, con contratti a termine della durata di 5 anni, prevedendo una retribuzione annua di circa 200.000 euro (spesa per la quale il Comune aveva dato parere favorevole) ed aveva ristrutturato l'organigramma, a suo dire composto, soprattutto con riferimento alle figure dirigenziali, da soggetti inadeguati a ricoprire ruoli manageriali, ridimensionando, ad esempio, il ruolo di Cassano, all'epoca direttore generale e prevedendo il licenziamento di altri soggetti che, nel corso di colloqui con loro effettuati, aveva verificato non avere alcuna competenza.

Tuttavia, poiché vi erano, come da lui stesso dichiarato, alcuni "intoccabili", tra cui ha citato la ORLANDI (Responsabile marketing) ed il dirigente di ATAC patrimonio immobiliare, ed il piano industriale era stato by passato da un accordo sindacale, che non ne teneva affatto conto, il Basile era andato allo scontro con il sindaco di Roma e, a soli 5 mesi dalla sua nomina ad Amministratore Delegato, aveva deciso di dimettersi, senza avere la possibilità di licenziare nessuno.



Tosti, Amministratore Delegato ATAC da maggio 2011 a settembre 2012

Il Tosti, subentrato nell'amministrazione di ATAC nel mese di maggio 2011, dopo le dimissioni del Basile, ha dichiarato che, prima di ricevere detto incarico, aveva avuto un colloquio con il Sindaco Alemanno, nel corso del quale gli era stata rappresentata la perdita di 319 milioni di euro della società nell'anno precedente, e la necessità di approvarne il bilancio entro il mese di maggio per evitarne il fallimento.

Al momento dell'insediamento, aveva innanzitutto predisposto un piano industriale che portasse ad un pareggio di bilancio al 2015, per il quale erano assolutamente indispensabili interventi sull'organizzazione, sulle tariffe, e complessivamente sul "business" della società.

Detto piano industriale prevedeva, per quanto rileva in questa sede, il blocco totale delle assunzioni fino al 2015, eccetto che per le nuove linee metropolitane, o meglio la riduzione del personale da 12.000 a 10.000 unità, riducendo sugli amministrativi con trattativa economica singola per incentivare l'esodo.

Il Tosti aveva inoltre ritenuto di dover "riposizionare" alcune funzioni aziendali, recuperando personale dalle "sacche di inefficienza", senza procedere ad assunzioni esterne, ed aveva invitato taluni dirigenti, nei cui confronti erano stati stipulati contratti cd "ad ombrello", e cioè particolarmente favorevoli in caso di cessazione del contratto, a recedere dai benefici loro riconosciuti contrattualmente, talvolta riuscendovi, come accaduto, ad esempio con Francesca Zadotti e Cristofari Patrizio (le cui assunzioni sono oggetto di specifica contestazione -vedi infra-).

Aveva inoltre imposto anche ai dirigenti, e lo faceva lui stesso, di timbrare il badge per monitorarne la presenza in ufficio, e, per questo, aveva ricevuto delle minacce.

E, nonostante il bilancio approvato nel 2012, per l'anno 2011, si fosse chiuso con un risparmio di 175 milioni di euro rispetto all'anno precedente, nel settembre del 2012 il Tosti aveva lasciato l'ATAC perché il suo indirizzo - che prevedeva tra l'altro la privatizzazione di ATAC - non era più stato condiviso dal sindaco Alemanno.

§ 3 LE SINGOLE POSIZIONI IN ORDINE ALLE ASSUNZIONI



Ai fini di una compiuta comprensione ed analisi delle numerose contestazioni occorre evidenziare che il PM ha ritenuto violate le seguenti disposizioni disciplinanti l'assunzione del personale e l'attribuzione delle mansioni e segnatamente:

- a) l'art. 10, all. A, del regolamento attuativo approvato con il R.D. dell'8 novembre 1931, n. 148, del CCNL autotramvieri e internavigatori del 27 novembre 2000;
- b) l'art. 18 della legge 6 febbraio 2008, n. 133, in virtù del quale alle predette società sarebbe stato applicabile, sin dal 21.10.2008, l'art. 35, comma 3, del D.lgs. n.165/2001, già vigente per le pubbliche amministrazioni, e, per conseguenza, i vincoli previsti in tale disposizione per la selezione dei candidati all'assunzione e per la procedura di verifica del possesso dei rispettivi requisiti.

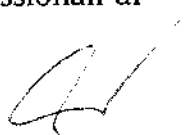
In particolare viene contestato che talune assunzioni, successive all'entrata in vigore della legge Brunetta, siano avvenute a chiamata diretta, quindi senza espletamento di una procedura di selezione pubblica e/o senza verificare il possesso dei requisiti da parte del personale assunto e/o senza indicare le attività o le mansioni da svolgere.

Quanto ai dirigenti si segnala che non sono figure disciplinate dal contratto collettivo, in ragione della peculiare struttura della loro responsabilità connessa all'affidamento di specifici obiettivi aziendali. Da ciò consegue che l'assunzione può essere disposta in presenza di una professionalità adeguata rispetto ad un settore individuato e a obiettivi determinati, con responsabilità previste dalla legge solo per tale profilo lavorativo tanto da avere retribuzioni ad essa connessa.

Appare, inoltre, opportuno richiamare testualmente i parametri del contratto collettivo di categoria che sono stati assegnati agli altri dipendenti oggetto di giudizio.

Parametro n. 250, Quadro Fascia 5 Responsabile Unità amministrativa tecnica complessa, è un profilo così definito: *"Lavoratori che sono posti a capo di unità organizzative caratterizzate da notevole complessità gestionale e/o tecnica e che operano, con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, sulla base delle direttive della direzione di settore, fornendo un apporto significativo al raggiungimento degli obiettivi aziendali"*.

Si tratta di un profilo di tipo apicale, che comprende "mansioni gestionali e professionali di notevole complessità" da svolgersi per il raggiungimento di obiettivi.



Parametro 230: *"lavoratori che gestiscono con margini di discrezionalità ed autonomia, strutture organizzative e relative risorse, pianificando attività ed interventi, controllando l'andamento degli stessi e dei relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie a loro affidate".*

Si tratta di un profilo che raggruppa mansioni gestionali, ma caratterizzato da un contenuto specificatamente tecnico, costituito dal possesso di "notevoli competenze per la soluzione dei problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e /o finanziarie a loro affidate".

Parametro 205: Coordinatore d' Ufficio definito *"lavoratore che in possesso di adeguata competenza gestionale, coordina con margine di discrezionalità ed iniziativa unità operative di tipo tecnico/amministrativo con relativa responsabilità di risultati".*

Parametro n. 193: Specialista tecnico amministrativo, include i *"Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima "*.

Parametro n. 175: figura professionale di collaboratore di ufficio, cioè *"Lavoratori che, in possesso di adeguata capacità professionale, svolgono compiti tecnico- amministrativi di contenuto significativo".*

Parametro 140: *"lavoratori che svolgono funzioni di concetto, più complesse, nel campo tecnico amministrativo sulla base di direttive ricevute".*

Va inoltre precisato in questa premessa che, ovviamente, l'adeguatezza del dipendente al profilo di assunzione non è automaticamente riconosciuta per il solo possesso di un titolo di studio di un determinato livello, ma va accertata in funzione del contenuto delle mansioni proprie del profilo, che possono o meno presentare la necessità del possesso di specifiche competenze tecniche o amministrative, e, pertanto, il titolo o le pregresse esperienze professionali dell'interessato dovranno essere valutati per il contenuto delle competenze e della professionalità che essi esprimono.

§ 3.1 SULL'ALLEGAZIONE DEI CURRICULA E SULLE SCHEDE DI VALUTAZIONE



Nelle tre municipalizzate si è sostenuto da parte degli imputati (vedi *infra* i loro esami), in modo surrettizio, che siano stati osservati criteri di trasparenza e di imparzialità attraverso selezioni del personale operate da società specializzate esterne (Praxi e CRS).

Le schede di valutazione da queste predisposte hanno valutato quattro aree: relazionale, cognitiva-problem solving operativo, realizzativa-orientamento ai risultati e accuratezza, emozionale-stabilità emotiva e autocontrollo.

Esse alla fine riportano un giudizio sommario sulla motivazione del candidato rispetto allo specifico contesto/ruolo professionale.

Dalle dichiarazioni rese dai testimoni è risultato che la valutazione operata dalle società di selezione ha riguardato esclusivamente aspetti caratteriali, o al più aspirazioni, mai la professionalità, la preparazione e la specifica esperienza lavorativa dei candidati, rispetto, peraltro, ad attitudini il più delle volte solo autodichiarate e non certificate o comprovate.

Quindi la scheda di valutazione, quando trovata all'interno del fascicolo personale dell'assunto, non la si ritiene decisiva quale dimostrazione dell' avvenuta puntuale selezione da parte del datore di lavoro. Ciò vale a maggior ragione ove si consideri che alla società di selezione non era noto, al momento della valutazione, il tipo di mansioni che il candidato avrebbe dovuto successivamente assumere.

Con riferimento ai curricula, cui tutti i dipendenti e gli imputati hanno sempre fatto riferimento per giustificare la legittimità dell'assunzione, è emerso che:

non hanno data certa o firma, non sono protocollati, non risultano pervenuti con modalità riconosciute e riconoscibili (on line, attraverso l'Ufficio del personale o equipollenti, a mezzo posta, ecc.).

Lo stesso può dirsi con riferimento alle schede di valutazione spesso prive di firma (del selezionatore e del candidato), con giudizi del tutto approssimativi e sintetici, mai connessi alla funzione o alla mansione da svolgere, con data talvolta successiva al contratto di assunzione.



**§ 3.2 CAPO A) DELL'IMPUTAZIONE: ASSUNZIONI PRESSO TRAMBUS CONTESTATE
A BERTUCCI E MASCIOLA**

Bertucci Adalberto

Amministratore Delegato di TRAMBUS dal 23 giugno 2008 al 13 gennaio 2010, fino all'incorporazione di TRAMBUS S.p.A in ATAC.

Luca Masciola

Responsabile delle Risorse Umane di TRAMBUS s.p.a, dal 12 maggio 2008 fino al 31 dicembre 2009, con delega alle assunzioni **dal 12 novembre 2008 sino al 31.12.2009**, data di scadenza.

Di seguito vengono indicate le diverse persone impiegate in TRAMBUS, rappresentandosi che taluni sono stati assunti utilizzando una società di selezione esterna, la Praxi, altri con colloquio diretto da parte di una struttura interna, altri infine senza alcuna verifica risultata documentalmente.

Le singole posizioni verranno esaminate con riferimento ai fascicoli personali acquisiti dagli operanti.

- Pellegrino Giulia

È stata assunta a tempo indeterminato a decorrere dal 5 ottobre 2009, in prova per 12 mesi, con atto a firma di Luca Masciola, nella figura professionale di "specialista tecnico amministrativo", parametro n. 193 CCNL che richiede l'espletamento di compiti di *"notevole contenuto professionale"*.

Anomalia formale: scheda di valutazione non sottoscritta dalla candidata e priva di data.

Curriculum: indica il possesso del diploma di maturità classica e pregresse esperienze lavorative come cameriera ed hostess in discoteca.



Si tratta in entrambi i casi di elementi privi di qualsiasi correlazione con il profilo professionale richiesto, sia con riferimento al titolo di studio, non indirizzato verso competenze tecnico-amministrative, sia con riferimento alle pregresse attività professionali.

Dagli atti del fascicolo personale della Pellegrino risulta che Masciola aveva chiesto all'AD Bertucci l'autorizzazione alla sua assunzione - unitamente ad altri soggetti individuati nell'elenco - "*a seguito del colloquio intercorso per le vie brevi e del colloquio intercorso con il candidato in elenco*", senza dare contezza né dei criteri di cui all'art. 35 cit., né dell'accertamento di altri elementi professionali ulteriori rispetto a quelli indicati nel curriculum e desumibili dal colloquio.

Ciò è stato ulteriormente comprovato dall'esame testimoniale della Pellegrino.

Nella sua deposizione questa ha confermato che era diplomata al liceo classico, laureata alla Triennale alla LUMSA (università privata) in scienze politiche, cameriera per sette anni in un ristorante e saltuariamente dipendente come hostess di discoteca e nonostante questo profilo era stata assunta alla TRAMBUS come "*specialista tecnico amministrativo*". Aveva sostenuto un colloquio con la Praxi nel 2009, senza sapere all'esito quali fossero però le sue mansioni.

Alla domanda di quali competenze avesse come "*specialista tecnico amministrativo*" ha detto di sapere usare il computer perché aveva sostenuto all'università l'esame di statistica informatica.

Circa le modalità di conoscenza delle assunzioni presso TRAMBUS ha dichiarato di avere mandato il proprio curriculum solo a detta municipalizzata, sebbene non sapesse che cercassero personale, e subito era stata chiamata.

Una volta assunta era stata mandata a lavorare presso le officine ATAC di Collatina, ma presto era stata spostata nella sede centrale di Prenestina come segretaria di Coletti, all'epoca direttore generale, sebbene questi ne avesse altre due.

Alle precise domande del Collegio circa le ragioni dell'invio del proprio curriculum proprio a TRAMBUS e non ad altre società pubbliche o municipalizzate, o di quale attività avesse in concreto svolto nelle officine di Collatina la teste non è stata in grado di rispondere nulla.



Attualmente lavora "nell'ufficio multe" occupandosi di ricorsi, sebbene non sia laureata in giurisprudenza ed abbia il profilo professionale sopra indicato.

In conclusione risulta evidente che la Pellegrino è stata assunta in palese violazione dei criteri di cui all'art. 35, senza previa indicazione di alcun elemento atto a verificare l'imparzialità della scelta da parte dell'azienda, nè il possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, non individuata, e al parametro del CCNL, senza che sia emersa alcuna necessità della sua assunzione per l'azienda visto, peraltro, che ha cambiato la propria collocazione diverse volte in pochissimi anni.

- Tirrò Ettore Maria Giuseppe

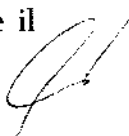
E' stato assunto il 01.09.2009 nel medesimo profilo professionale 193 della Pellegrino con contratto di lavoro a tempo indeterminato in prova per 12 mesi dal 1 settembre 2009 a seguito di colloquio con Praxis.

Anomalia formale: la scheda di valutazione non è sottoscritta dal candidato, non é datata, così come il curriculum vitae non è sottoscritto e datato.

Curriculum: indica come titolo di studio la laurea di primo livello in psicologia clinica, con tesi "*psicoterapia di gruppo in carcere*"; pregressa esperienza lavorativa "***facente funzione di assistenza ai bagnanti***" dal 1999 al 2005 ed "***abilità nel suonare la batteria***" oltre che la sua attività politica.

Anche per questa posizione si rinviene agli atti la previa lettera di Masciola a Bertucci (in data 5 agosto 2009, dello stesso identico tenore di quella sopra citata) e la scheda della Praxis, redatta con gli stessi criteri valutativi sopra illustrati.

Il teste, attualmente ancora dipendente TRAMBUS, ha dichiarato di essere stato consigliere comunale a Tivoli per il partito PDL (Popolo della libertà) - nel periodo dell'assunzione - e vice presidente del Consiglio comunale dal 2010 al 2013; di avere svolto l'ultima attività di tirocinio nell'aeronautica militare; di avere inviato da neo laureato il curriculum a diverse società e di essere stato chiamato dalla Praxi per la selezione, rappresentando durante il



colloquio di lavoro di avere avuto sempre passione per la politica e la sua militanza in movimenti di destra, prima Azione giovani e poi Alleanza Nazionale.

Il teste stesso ha spiegato di avere partecipato ad un concorso pubblico per psicologi presso il Ministero della Giustizia e di non essere passato, di avere inviato il curriculum ad altri soggetti pubblici come il carcere di Rebibbia per utilizzare la propria competenza e di non essere stato neanche chiamato. Invece, una volta mandato il curriculum a TRAMBUS, non sapendo tuttavia riferire come sapesse che stessero assumendo personale, era stato immediatamente convocato per un colloquio e assunto come *"specialista tecnico amministrativo"* venendo assegnato al settore della formazione degli autisti, dei manager, degli amministrativi, cioè di tutti gli ambiti dei dipendenti della società.

In sostanza risulta che un neo laureato in psicologia viene assunto presso TRAMBUS per pianificare corsi di formazione.

Attualmente lavora ancora in ATAC Spa.

In conclusione risulta evidente che anche il Tirrò è stato assunto in palese violazione dei criteri di cui all'art. 35, senza previa indicazione di alcun elemento atto a verificare l'imparzialità della scelta da parte dell'azienda, nè il possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, non individuata, e al parametro del CCNL, senza che sia emersa alcuna necessità della sua assunzione per l'azienda visto che assunto come psicologo è stato collocato, senza alcuna specifica competenza, nel settore della formazione.

- Marchi Carla

E' stata assunta nel medesimo profilo professionale 193 sopra descritto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in prova per 12 mesi, a decorrere dal 01.07.2009, con lettera di Masciola a seguito di colloquio con la Direzione RU di TRAMBUS e non con selezione Praxis.

Anomalie formali:

-il curriculum vitae non è sottoscritto e datato;



-il colloquio presso TRAMBUS è del 18 giugno 2009, la sua autodichiarazione è del 1 luglio 2009, e la lettera di assunzione è precedente ad entrambe le date ovverosia del 6 maggio 2009, con firma di Luca Masciola e della Marchi.

Curriculum: indica il possesso del diploma di maturità classica e l'iscrizione al corso di laurea in letteratura, musica e spettacolo, e quali pregresse esperienze lavorative dichiara di essere stata hostess, addetta alle vendite e promoter, segretaria.

Dalla scheda di intervista redatta dalla Direzione Risorse umane risulta unicamente il seguente giudizio *"intelligente, affabile, buona capacità di espressione e comunicazione"*, e l'assenza di dati oggettivi relativi ai requisiti tecnici del profilo.

Nel corso del suo esame ha dichiarato di essere stata in cerca di lavoro nell'anno 2009, di avere mandato il curriculum a diverse società e di essere stata chiamata dalla sola TRAMBUS.

All'epoca era solo iscritta alla facoltà di lettere ma nell'autocertificazione presentata aveva dichiarato falsamente di essere laureata.

Il colloquio, avvenuto presso l'ufficio della formazione di TRAMBUS, era consistito nella recensione di un film o di un libro e all'esito era stata assunta nel settore comunicazione interna della società. A sua richiesta poi era stata spostata nel settore del marketing perché a lei più confacente dove continua a lavorare dal 2010/2011.

La teste ha sostenuto che dopo il colloquio aveva dimostrato *"di avere abilità di scrittura"* tanto da essere stata adibita a rispondere alle segnalazioni.

Alla richiesta precisa del PM di spiegare meglio in cosa siano mai consistite le sue mansioni la Marchi è entrata in confusione e non è stata in grado di rispondere.

Inoltre a domanda della parte civile, Assoconsum, ha confermato, con una certa evidente difficoltà e reticenza, di essere la nuora di Francesca Romana Zadotti, assistente di Bertucci, all'epoca amministratore delegato di ATAC, ma ha fermamente sostenuto che non fosse stata lei a sollecitarla a presentare domanda di assunzione presso TRAMBUS.



In conclusione risulta evidente che la Marchi è stata assunta in palese violazione dei criteri di cui all'art. 35, senza previa indicazione di alcun elemento atto a verificare l'imparzialità della scelta da parte dell'azienda, né il possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, non individuata, e al parametro del CCNL, senza che sia emersa alcuna necessità della sua assunzione per l'azienda. Infatti né il titolo di studio né le precedenti esperienze lavorative hanno correlazione con le mansioni del profilo, né le indicazioni contenute nella scheda di intervista giustificano, in assenza dei requisiti tecnici, l'assunzione con quel profilo.

Pertanto non risulta che alcuna verifica all'esito della prova sia stata effettuata né da Masciola, né da Bertucci, né da altri.

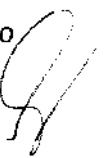
- Adiutori Loredana

E' stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, comunicato dal Masciola con lettera del 9 dicembre del 2009, a decorrere dal 01.02.2010 alle dipendenze di TRAMBUS, nella figura professionale di *"Responsabile Unità amministrativa tecnica complessa"*, parametro n. 250, Quadro Fascia 5 CCNL, profilo apicale per *"mansioni gestionali e professionali di notevole complessità"*.

Anomalie formali: il curriculum vitae non è sottoscritto e datato; non risultano procedure di assunzione perché manca la scheda valutativa Praxis o di altra agenzia di assunzione, né vi è prova di colloquio interno.

Curriculum: attesta il possesso del diploma magistrale, senza nessuna altra competenza specifica, e una lunga pregressa esperienza lavorativa svolta unicamente presso il Comune di Roma sin dal 1976, secondo quanto dichiarato nella qualifica di "funzionario amministrativo" nell'ambito della segreteria di vari uffici (direttori di dipartimento, dell'avvocatura, di vertici dei gruppi politici, di assessori).

La Adiutori - a lungo tempo segretaria politica di Sergio Marchi, all'epoca Assessore alla Mobilità del Comune di Roma -, sentita in udienza, ha affermato di aver presentato il curriculum all'ufficio del personale dell' ATAC chiedendo di essere assunta, perché aveva deciso di cambiare esperienza dopo trent'anni trascorsi nell'amministrazione capitolina, ai vertici delle segreterie amministrative, e *sapendo* - non ha precisato come - *che ci potevano*



essere delle assunzioni presso l'azienda ATAC, aveva deciso di passare dal Comune - ove aveva la qualifica di funzionario D4 con posizione organizzativa - alla società in house, ATAC (allora TRAMBUS), senza tuttavia essere in grado di addurre alcuna motivazione a fondamento di detta scelta, benché esplicitamente richiestane.

Presentato il curriculum, era stata convocata per un colloquio presso una società di selezione, della quale tuttavia non ha saputo riferire nulla - rimarcandosi che nel suo fascicolo personale non è stato rinvenuta alcuna scheda di selezione - e poi assunta, cosa tuttavia che a suo dire era stata un errore, perché poteva effettuarsi un mero passaggio di personale, quale trasferimento, dall'amministrazione del Comune di Roma alle aziende municipalizzate.

Ha sostenuto di aver presentato il suo curriculum all'ufficio del personale, poiché *"per i dipendenti dell'azienda ATAC non c'erano delle preselezioni o dei bandi di concorso per assumere le persone nell'azienda ATAC"*.

Si è ad ogni modo acclarato che, nel passaggio all'ATAC, oltre ad ottenere una qualifica superiore a quella che aveva nel Comune di Roma (funzionario amministrativo con attribuzione della posizione organizzativa, e cioè ultima fascia degli amministrativi) anche la sua retribuzione era aumentata, passando da circa 2000 euro ad oltre 3000 euro mensili netti.

Inoltre, dopo un iniziale periodo trascorso nel settore delle relazioni industriali, ove l'Adiutori ha detto di essersi occupata, fino all'anno 2013, delle relazioni istituzionali con riferimento ai progetti europei per il trasporto pubblico, vagliando quelli ai quali l'azienda poteva partecipare, pur non sapendo precisare neanche approssimativamente a quanti progetti avesse partecipato TRAMBUS - settore poi abolito - l'Adiutori aveva avuto un incarico da parte dell'azienda presso il Comune per la verifica della messa in sicurezza delle Stazioni METRO A e B con i fondi che venivano stanziati dal Ministero dei Trasporti, continuando ad essere dipendente ATAC.

Sicché l'Adiutori dal Comune arriva all' ATAC, perché voleva fare una nuova esperienza, e dall' ATAC torna presso il Comune rimanendovi circa due anni, con una retribuzione superiore.

Anche in tal caso l'assunzione dell'Adiutori, ascrivibile al Masciola ed al Bertucci, è chiaramente illecita, sia per l'illegittimità della procedura utilizzata priva di qualsiasi selezione trasparente, di predeterminazione e rispetto di criteri oggettivi, di valutazione

degli specifici requisiti di legge per ricoprire la posizione nella quale è stata assunta; sia in quanto l'esperienza lavorativa pregressa di segretaria, risultante dal curriculum, non è affatto significativa del possesso delle specifiche professionalità richieste dal profilo nel quale è stata assunta, caratterizzato da mansioni gestionali e professionali.

Ad ulteriore riprova della illiceità dell'assunzione vi è il fatto che il settore nel quale la stessa è stata inserita è stato abolito.

- Napoleoni Silvia

E' stata assunta con lettera di Masciola del 06.05.2009 a far data dal 01.07.2009, a tempo indeterminato, in prova per un anno, nella figura professionale di Coordinatore d' Ufficio, parametro 205 CCNL, che richiede *"adeguata competenza gestionale"* di coordinamento *"con margine di discrezionalità ed iniziativa di unità operative di tipo tecnico/amministrativo con relativa responsabilità di risultati"*. Non è stata selezionata tramite Praxis.

Anomalie formali:

- il curriculum vitae non è sottoscritto e datato;
- nel fascicolo personale vi è copia parziale del titolo di studio;
- la scheda intervista è del 3 giugno 2009 mentre il contratto di assunzione è precedente cioè del 6 maggio 2009 ed il numero di protocollo ha il numero 813, identico a quello di altri.

Curriculum: indica il possesso della laurea in Scienza e Tecnologia della comunicazione, specializzazione in editoria e comunicazione multimediale, con conoscenza di lingue straniere, pregresse esperienze lavorative quale addetta stampa e addetta relazioni esterne, e approfondimenti professionali in materia di comunicazione.

La scheda di intervista, redatta dalla Direzione Risorse Umane e organizzazione, indirizza le sue competenze al "servizio Marketing e rapporti con la clientela", rilevando *"buona capacità comunicativa e di strutturazione dell'informazione"*.



Nel corso delle dichiarazioni testimoniali ha ricordato che mentre lavorava per Aeroporti di Roma a Fiumicino aveva deciso di restare a lavorare in città, vicino casa, così aveva inviato il curriculum a diverse aziende, tra cui alla TRAMBUS che dista soli 50 mt dal suo appartamento a cui l'aveva portato a mano; era stata chiamata a telefono da un quadro dell'azienda che era interessato al suo profilo professionale.

Aveva sostenuto un colloquio con Masciola, Marinelli e De Simoni.

Dopo soli due mesi dall'assunzione era stata promossa con il parametro 205 con le mansioni di "coordinatore di un ufficio" nella direzione comunicazione e relazioni istituzionali.

Alle specifiche domande di quali siano state le sue mansioni concrete la teste ha avuto notevoli difficoltà a riferirle sostenendo in modo generico di essere stata *"figura in grado di gestire dal punto di vista professionale risorse e attività in maniera autonoma"*, poi ha puntualizzato, solo su continue domande del Presidente del collegio, di avere avuto in sostanza niente altro che il ruolo di cercare sponsorizzazioni per TRAMBUS.

In ordine alle sue attuali mansioni, in modo ugualmente generico, ha pronunciato le seguenti fumose ma significative parole: *"il nostro direttore non ha stabilito un funzionigramma all'interno della struttura, in conseguenza a prescindere dal parametro la nostra attività quotidiana si caratterizza per una trasversalità estrema per cui io passo da uno scrivere un comunicato stampa a ricevere biglietti"*.

Suo padre, Giancarlo Napoleoni, era segretario Regionale della UIL Trasporti al momento in cui era stata assunta e si trovava in distacco sindacale, nel senso che da quando lei era nata aveva solo svolto attività sindacale; attualmente il padre è Tesoriere nazionale del medesimo sindacato.

In conclusione, anche questa assunzione appare chiaramente illecita, sia per l'illegittimità della procedura utilizzata priva di qualsiasi selezione trasparente, di predeterminazione e rispetto di criteri oggettivi, di valutazione degli specifici requisiti di legge per ricoprire la posizione nella quale è stata assunta; sia in quanto l'esperienza lavorativa pregressa, risultante dal curriculum, non è affatto significativa del possesso delle specifiche professionalità richieste dal profilo nel quale è stata assunta, caratterizzato da mansioni



gestionali e professionali, finalizzato al coordinamento di "unità funzionali di tipo tecnico/amministrativo" e con responsabilità dei risultati.

Infatti la laurea in scienza delle comunicazioni, non esprime, di per sé, il possesso di una competenza gestionale peraltro non risultante neanche da pregresse esperienze lavorative della Napoleoni, né tale capacità è riscontrabile in altri titoli di studio o specializzazione.

Né la valutazione rilevabile dalla scheda intervista dà contezza di elementi di fatto e concreti tali da superare le carenze indicate.

- Polla Cristiana

E' stata assunta dal Masciola con lettera del 17.04.2009 con decorrenza dal 01.06.2009 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in prova per 12 mesi, nella medesima figura professionale di "*specialista tecnico amministrativo*", parametro n. 193.

Anomalie formali:

- il curriculum vitae è privo di data, firma e numero di protocollo benchè consegnato in portineria a mano;
- mancata apposizione della firma scheda intervista;
- copia parziale del titolo di studio della laurea.

Il curriculum: indica il possesso della laurea in scienze politiche al momento dell'assunzione, e quali pregresse attività lavorative la stesura di comunicati stampa, organizzazione della campagna elettorale per le elezioni comunali 2008 e mansioni di segretaria presso l'azienda di famiglia.

Nella scheda intervista redatta dalla DRU, viene sottolineato come elemento caratterizzate la candidata l'essere "*tranquilla e comunicativa*".

Nel corso dell'esame testimoniale la Polla ha dichiarato di avere lavorato diversi anni nell'azienda di famiglia, occupandosi della gestione e della contabilità, poi era stata nell'ufficio stampa del gruppo consiliare del PDL ed aveva organizzato la campagna elettorale nel 2008 per il sindaco Alemanno, tutte attività indicate nel curriculum, e una

volta lasciata aveva trovato immediatamente lavoro presso TRAMBUS nell'anno 2009 a cui aveva portato il curriculum a mano lasciandolo in portineria.

Era stata ben presto chiamata a telefono per sostenere un colloquio che la prima volta era avvenuto con due donne dell'Ufficio risorse umane di TRAMBUS e la seconda e la terza con il capo del personale Masciola. Nel riferire di questi colloqui la testimone è stata molto confusa ed ha più volte cercato di evitare di fare riferimento a Masciola con riguardo al terzo colloquio. Oggetto degli incontri erano state le sue esperienze lavorative ma poi era stata assunta nelle relazioni esterne ed attualmente è nella segreteria della direzione ingegneria.

In sostanza la Polla risulta avere lasciato un'azienda di famiglia che dirigeva per diventare impiegata di ATAC.

In conclusione risulta evidente che la Polla è stata assunta in palese violazione dei criteri di cui all'art. 35, senza previa indicazione di alcun elemento atto a verificare l'imparzialità della scelta da parte dell'azienda, né il possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, non individuata, e al parametro del CCNL, senza che sia emersa alcuna necessità della sua assunzione per l'azienda. Infatti né il titolo di studio né le precedenti esperienze lavorative hanno correlazione con le mansioni del profilo, né le indicazioni contenute nella scheda di intervista giustificano, in assenza dei requisiti tecnici, l'assunzione con quel profilo.

Pertanto non risulta che alcuna verifica allo spirare del periodo di prova sia stata effettuata né da Masciola, né da Bertucci, né da altri.

- Roberti Daniele

Assunto nel medesimo profilo professionale di "collaboratore di ufficio", parametro n.175, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 21.12.2009, con lettera di assunzione del Masciola.

Anomalie formali: non c'è nulla nella sua cartella personale, né curriculum, né scheda valutativa, né scheda di intervista, soltanto la lettera di assunzione.



Relativamente all'origine del suo rapporto lavorativo con TRAMBUS, anche il Roberti, a dire del quale egli aveva un passato da mediatore assicurativo nell'agenzia di assicurazioni-antifortunistica stradale di famiglia, così come la gran parte dei soggetti le cui assunzioni sono oggetto di imputazione, ha affermato, sentito in dibattimento, di aver inviato, all'incirca nell'estate 2009, il suo curriculum a diverse aziende, non ricordando quali fossero nello specifico, tra cui TRAMBUS e di essere stato contattato dall'ufficio del personale di TRAMBUS, che lo aveva invitato a presentarsi a fare un colloquio con la Praxi.

Il giorno in cui si era presentato alla Praxi era l'unico candidato e si era sottoposto ad un esame psicologico per attestare la sua idoneità al lavoro.

Poi era stato chiamato dal responsabile dell'ufficio sinistri di TRAMBUS, Mario Crespina, che dopo un breve colloquio, nel corso del quale gli aveva chiesto informazioni sul suo curriculum che aveva sulla scrivania, ed il giorno seguente era stato inserito nell'ufficio di gestione sinistri che faceva capo al Crespina con le mansioni di collaboratore d'ufficio, che consistevano nel recarsi nelle rimesse degli autobus, fotografare i mezzi da verificare, stimare il danno e contattare i vari uffici dell'azienda.

Da circa un anno e mezzo tuttavia era stato ricollocato in altra unità, cui è affidata la gestione degli appalti esterni a ditte private della pulizia e del rifornimento carburanti, in cui svolgeva una sorta di mansioni ispettive, inviando del personale a fare controlli.

Anche il Roberti è di Guidonia Montecelio, paese del Bertucci.

A sicura riprova dell'assenza totale di qualsivoglia valutazione basata su criteri obiettivi e comparativi per accertarne la "adeguata capacità professionale" direttamente riferibile ai "compiti tecnico- amministrativi di contenuto significativo" che costituiscono il contenuto delle sue mansioni, vi è l'assenza di qualsivoglia documento all'interno del fascicolo personale, carenza non altrimenti riempita dal suo esame testimoniale. Anche nel suo caso risulta che ha dovuto cambiare diverse mansioni, è stato ricollocato in varie unità, a riprova dell'illiceità della sua assunzione avvenuta in assenza di qualsiasi criterio ed effettiva utilità per l'azienda.

- Roiate Francesca



Rispetto agli altri ha una diversa procedura di assunzione in quanto a seguito della sua richiesta di trasferimento era stata trasferita da ATAC, dove era stata assunta a tempo indeterminato nel 2005 nel profilo "Operatore qualificato della mobilità", con parametro 151. Invece Masciola, con lettera di assunzione del 2 novembre 2009, l'aveva promossa mutandole il profilo professionale in Capo Unità Organizzativa Amm/Tecnica, parametro 230, con contratto a tempo indeterminato.

Curriculum: non vi è nulla agli atti del fascicolo personale eccetto il diploma di laurea in giurisprudenza.

Nel corso dell'esame testimoniale ha dichiarato di essere controllore di ATAC dal 2002 con contratto interinale e dal 2005 è in permesso sindacale continuativo per FIT-CISL Lazio.

A causa del distacco non poteva partecipare a selezioni e concorsi interni e quindi, grazie ad un accordo sindacale, aveva avuto un avanzamento di parametro dal 151 al 175 nell'anno 2008, con un salto di circa 200 euro mensili, pur continuando a non svolgere alcuna effettiva attività lavorativa.

Cionostante aveva chiesto di essere trasferita in TRAMBUS in quanto il suo segretario sindacale regionale, Alberto Chiricozzi, per il quale peraltro lavorava come segretaria, preferiva così per poter fruire, come sigla CISL, di maggiori ore di permesso.

Infatti se lei fosse rimasta in ATAC la Cisl non avrebbe più avuto quel monte ore di distacco sindacale, ma uno minore, quindi, per stessa ammissione della Roiate il beneficio era sia suo personale che del sindacato, infatti era stata solo lei ad avere avuto questo passaggio da ATAC a TRAMBUS.

Ha dichiarato di avere firmato e avuto conoscenza solo della lettera di assunzione presso TRAMBUS non anche la lettera di trasferimento da ATAC a TRAMBUS perché questa era stata sostanzialmente gestita a livello sindacale.

In conclusione, anche questa assunzione appare chiaramente illecita, oltre che per la violazione dei criteri di cui all'art. 35 del D.lgs. n.165/2001, in quanto l'AD di ATAC con provvedimento n. 20/2009 del 5 novembre 2009 aveva autorizzato il trasferimento di Roiate



a TRAMBUS a condizione che avvenisse senza vantaggi: *"la prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, mantenendo anzianità di servizio, inquadramento, retribuzione (...)";* con l'aggiunta che *"la dipendente è inquadrata nel profilo professionale collaboratore d'ufficio par. 175 del CCNL"*, invece era stato modificato il parametro di ingresso in assenza di criteri oggettivi e di valutazione degli specifici requisiti di legge per ricoprire la posizione nella quale era stata assunta. A ciò si aggiunge che la dipendente era priva di esperienza lavorativa pregressa significativa del possesso delle specifiche professionalità richieste dal profilo nel quale è stata assunta, caratterizzato da mansioni gestionali e professionali, finalizzato al coordinamento di "unità funzionali di tipo tecnico/amministrativo" e con responsabilità dei risultati.

Infatti la laurea in giurisprudenza, non esprime, di per sé, alcuna competenza gestionale e l'aver svolto sempre e solo la segretaria di sindacalisti, quindi in un profilo di tipo non gestionale, conferma che la promozione di Roiate, a dispetto di qualsiasi competenza, è avvenuta per mere esigenze corporative proprie e del sindacato di riferimento

- Carlini Stefano

Assunto con lettera del 9 dicembre 2009 a firma di Masciola con contratto a tempo indeterminato a far data dal 01.02.2010 nella figura di "Capo Unità Organizzativa Amm/Tecnica", parametro 230 CCNL, quindi con un profilo che richiede mansioni gestionali e *"notevoli competenze per la soluzione dei problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e /o finanziarie a loro affidate"*.

Anomalie formali:

- curriculum privo di data e firma;
- assenza di titoli di studio allegati;
- incongruenza tra la data apposta in calce al contratto di assunzione attestante la ricezione di copia del documento (9.11.2009) e la data riportata nel n. di protocollo che risale a due mesi dopo (9.12.2009).

Curriculum: indica laurea in economia e commercio, abilitazione alla professione di dottore commercialista e pregresse esperienze lavorative presso varie società, anche di trasporto, e presso uffici dirigenziali. Nulla risulta documentato.



Nel corso dell'esame testimoniale Carlini ha dichiarato di avere lavorato in Alitalia sino al 2008 con qualifica di dirigente e responsabile di customer quality e di avere inviato il proprio curriculum via mail a TRAMBUS e ATAC e di essere stato chiamato per sostenere un colloquio verso la fine del 2009 da TRAMBUS, ma l'assunzione era avvenuta nel febbraio 2010 all'esito della fusione con ATAC.

Aveva sostenuto un colloquio con due persone di TRAMBUS, non indicate, alle quali aveva riferito esclusivamente delle proprie pregresse esperienze professionali, ma non era stato sottoposto ad alcun tipo di selezione.

Anche in questo caso il contratto di lavoro stipulato non specificava nulla circa le mansioni da svolgere e circa la struttura organizzativa in cui avrebbe dovuto essere inserito. Per quanto da lui dichiarato era stato collocato presso la funzione pianificazione e programmazione ICT cioè nella struttura servizi informativi diretta da Masciola.

In conclusione, anche questa assunzione appare chiaramente illecita, per la violazione dei criteri di cui all'art. 35 del D.lgs. n.165/2001, in quanto se in astratto i requisiti per la copertura del profilo professionale nel quale è stato inquadrato, potrebbe essere idonea, in astratto, a consentire il possesso delle competenze richieste, da un lato manca qualsiasi documentazione che tali requisiti siano in concreto stati accertati dagli esaminatori e valutati al fine della concreta assegnazione a specifiche mansioni.

- Cavazzuti Claudia

Come Carlini è stata assunta nel profilo professionale di "Responsabile Unità amministrativa tecnica complessa", parametro 250, il 14.12.2009 da Masciola alle dipendenze di TRAMBUS con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 21.12.2009, con assunzione subordinata solo alla presenza dei requisiti anagrafici, giudiziari e fisici da autocertificare.

Anomalie formali:

- curriculum privo di data e firma, senza allegati;
- scheda intervista della società Praxis priva di firma.



Curriculum: indica il titolo di studio, la laurea in Giurisprudenza, l'abilitazione all'esercizio della professione legale. Come esperienze professionali vengono segnalate le attività di hostess, collaboratrice nell'organizzazione di eventi di marketing, consulenza pratica legale presso strutture legali di società.

La Cavazzuti, sentita in dibattimento, ha dichiarato che nell'anno 2009 lavorava come legale di una Banca d'affari ed aveva deciso di cercare un nuovo lavoro per evitare di trasferirsi a Milano cosicché aveva cercato un'azienda della capitale, inviando diversi curricula.

Nonostante avesse inviato, non ha ricordato come, il suo curriculum vitae ad ATAC era stata contattata da una società che si occupava delle assunzione di TRAMBUS cioè la Praxi.

Dopo avere risposto a quiz le erano state richieste le sue aspirazioni, non le sue competenze di settore ed a distanza di un mese era stata ricontattata dall'Ufficio del personale di TRAMBUS perché interessato al suo profilo come legale dell'ATAC e consulente del lavoro, **sebbene non avesse mai svolto detta attività e non fosse tale.**

Ha dichiarato di essere stata demansionata tanto da essersi dimessa ed avere intento una causa dinnanzi al Giudice del lavoro conclusa con una transazione per ben € 70.000.

Suo marito era ed è Stefano De Lillo, consigliere comunale e regionale, poi senatore del partito politico di Forza Italia.

In conclusione, anche questa assunzione appare chiaramente illecita, per la violazione dei criteri di cui all'art. 35 del D.lgs. n.165/2001, in quanto se in astratto i requisiti per la copertura del profilo professionale nel quale è stata inquadrata Cavazzuti, potrebbero essere idonei ciò non giustifica, di per sé, la sua adeguatezza al particolare profilo in cui è stata assunta, per il quale è necessario accertare la presenza in concreto di "notevoli capacità gestionali", in virtù o di titoli di studio ovvero di pregresse esperienze lavorative che Cavazzuti non aveva. Inoltre non risulta che qualcuno, all'interno di Trambus abbia compiuto detta verifica.

- Giangreco Fabio



E' stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 2 settembre 2009, in prova per 12 mesi, nella figura professionale di "collaboratore di ufficio", parametro n. 175, quindi con *"compiti tecnico- amministrativi di contenuto significativo"*.

Anomalie formali:

- curriculum privo di data e firma, senza allegati;
- scheda intervista della società Praxis priva di firma.

Curriculum: indica titolo di studi di ragioneria e una pregressa esperienza lavorativa di quattro mesi

Nella scheda di valutazione è indicato:

- a) che si è diplomato in ragioneria con 65/100 mentre in udienza lo stesso Giangreco ha dichiarato di avere ottenuto il diploma solo nel 2010, cioè un anno dopo l'assunzione;
- b) *"non è amante dello studio"*, ha lavorato per 4 mesi per produzione cucine e infissi, *"puo' essere utilizzato su compiti di taglio elementari. Cerca il posto tranquillo"*.

Nel corso dell'esame testimoniale ha dichiarato di avere presentato il curriculum a TRAMBUS senza ricordare chi gli avesse indicato che assumessero, di essere stato subito chiamato per la selezione presso la Praxi, quando stava a scuola e non era ancora diplomato in ragioneria, diploma ottenuto l'anno dopo l'assunzione, sebbene avesse sottoscritto un' autodichiarazione in cui sosteneva di essere già diplomato.

All'inizio le sue mansioni in azienda non erano precise e faceva ogni giorno quello che gli chiedevano di fare, ad esempio sistemare le cartelle in archivio, poi era stato trasferito all'ufficio del personale dove lavora ancora oggi.

Anche Giangreco vive a Guidonia Montecelio, città di Bertucci.

In conclusione, anche questa assunzione appare chiaramente illecita, per la violazione dei criteri di cui all'art. 35 del D.lgs. n.165/2001. A sicura riprova dell'assenza totale di qualsivoglia valutazione basata su criteri obiettivi e comparativi per accertarne la sua capacità professionale, vi è non solo la falsità della sua dichiarazione in ordine ad un titolo di studio non conseguito all'epoca dell'assunzione, ma anche una scheda valutativa in cui

risulta la sua assoluta incapacità ed inadeguatezza, benchè incomprensibilmente venga ritenuto "sufficiente". Il limitato profilo della persona è stato confermato dal suo esame testimoniale. Anche nel suo caso risulta che ha dovuto cambiare diverse mansioni, è stato ricollocato in varie unità, a riprova dell'illiceità della sua assunzione avvenuta in assenza di qualsiasi criterio ed effettiva utilità per l'azienda.

Sorprende che Giangreco oggi lavori presso l'Ufficio del personale dell'azienda con imprecisate mansioni.

- Mariani Flaminia

Assunta nel medesimo profilo di "collaboratore di ufficio" parametro n. 175, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 05.10.2009.

Anomalie formali:

- curriculum privo di data e firma, senza allegati;
- scheda intervista della società Praxis priva di firma.

Curriculum: indica pregresse esperienze lavorative come assistente all'infanzia presso centri estivi, cameriera in un pub, addetta ad una segreteria politica, segretaria presso la Direzione sanitaria di un ospedale.

Nel corso delle dichiarazioni testimoniali ha ricordato che mentre lavorava per una cooperativa del Sant'Andrea aveva mandato il proprio curriculum a diverse municipalizzate per avere un posto fisso; di essere stata chiamata a telefono a sostenere un colloquio all'esito del quale era stata assunta da TRAMBUS senza però che le venisse indicato il tipo di attività.

Solo una volta sottoscritto il contratto aveva saputo che avrebbe svolto mansioni di collaboratrice di ufficio, cioè segretaria.

Nel curriculum aveva rappresentato come esperienze pregresse di avere lavorato in centri estivi per l'infanzia, in un pub, nella segreteria di uno studio di consulenza del lavoro e "presso una segreteria politica", del partito Alleanza Nazionale, ed infine all'ospedale Sant'Andrea.



Lo zio è Fabio Rampelli, all'epoca dei fatti deputato di Alleanza Nazionale, formazione poi confluita nel PDL, per il quale aveva lavorato nelle campagne elettorali.

Anche la Mariani non ha ricordato come avesse saputo che c'erano assunzioni a TRAMBUS e comunque cercava un posto fisso.

Nella dichiarazione sostitutiva allegata agli atti al momento dell'assunzione aveva rappresentato di essere disoccupata ed iscritta alle liste di disoccupazione, mentre nel corso dell'esame testimoniale, in cui è stata più volte ripresa dal Presidente del Collegio per le evidenti contraddizioni contenute nelle sue dichiarazioni, ha spiegato che in quel momento lavorava per una cooperativa dell'ospedale Sant'Andrea con un contratto a tempo determinato e uno stipendio di € 800/900.

Solo il giorno in cui era stata assunta in ATAC si era dimessa, a riprova che non era stata mai disoccupata.

In conclusione, anche questa assunzione appare chiaramente illecita, per la violazione dei criteri di cui all'art. 35 del D.lgs. n.165/2001. A sicura riprova dell'assenza totale di qualsivoglia valutazione basata su criteri obiettivi e comparativi per accertarne la sua capacità professionale, vi è non solo la falsità della sua dichiarazione in ordine all'essere disoccupata, ma anche la mancata verifica della concreta adeguatezza della candidata, o della sua collocazione, in termini di comparazione con altri possibili idonei.

§ 3.3 CAPO B) DELL'IMPUTAZIONE: ASSUNZIONI PRESSO TRAMBUS E MET.RO. CONTESTATE A MASCIOLA E MARZIA

Questa imputazione riguarda l'assunzione di Cipolla Manolo, prima come Quadro in TRAMBUS e poi come Dirigente in MET.RO. S.p.a., tanto da coinvolgere sia la posizione di Masciola Luca, nella qualità di direttore delle risorse umane di TRAMBUS, e successivamente di Marzia Antonio, nella qualità di Amministratore Delegato della MET.RO. S.p.a.

- Cipolla Manolo



E' stato assunto in TRAMBUS con contratto a tempo indeterminato dal 19.02.2009, in prova per un anno, con la qualifica di "Responsabile unità amministrativa tecnica complessa", parametro 250, come da lettera di Masciola del 19.02.2009, accettata in calce.

Dal 01.10.2009, quando Cipolla si trovava ancora in prova presso TRAMBUS, è stato assunto in METRO, con la superiore qualifica di Dirigente, con proposta di assunzione del 21.07.2009 e lettera di assunzione del successivo 30 settembre, entrambe a firma di Antonio Marzia.

Curriculum: indica il possesso del diploma di ragioneria e, tra le pregresse esperienze lavorative, l'essere stato operatore in una società di telefonia mobile; l'assunzione, nel luglio 2002, in Cotral con un contratto di formazione della durata di due anni, comandato nel gennaio 2004 (prima della scadenza del contratto), presso il dipartimento occupazionale trasporti della Regione Lazio, l'aver ricoperto la carica di consigliere ed assessore nel Comune di Palombara Sabina per il partito politico PDL.

D'altra parte dalle stesse dichiarazioni del Cipolla è emerso che anche in Cotral egli non avesse maturato un'esperienza tale da far fronte a "compiti gestionali di notevole complessità" richiestigli dal parametro di assunzione, posto che l'attività di coadiuvazione del direttore generale dell'epoca, Marco Coletti, che a dire del teste consisteva nel *"..vedere i contratti di servizio che si stipulavano con il Comune di Roma e segnalare al direttore generale quelli che potevano essere gli aspetti problematici...(omissis) né giuridici, né economici, ma quei problemi che, a fronte di alcune decisioni che si potevano prendere con quegli atti potevano praticamente ricadere sull'azienda"*, in realtà si risolveva, come emerso su richiesta di precisazioni, a reportistica su chilometri di vettura e cioè ad un ulteriore controllo sul calcolo dei chilometri di vettura affidato ad altro apposito ufficio.

È lo stesso Cipolla ad aver affermato, nel corso della sua testimonianza, di non aver mai svolto funzioni manageriali, come si è detto non rilevabili dal suo curriculum vitae; ha negato di averlo autodichiarato al momento del colloquio, e di averle svolte in METRO (benchè fosse stato assunto con qualifica e con parametro di dirigente degli affari generali) ove *"aveva, sopra di sé, un dirigente"* e svolgeva compiti di controllo e coordinamento dei responsabili di diverse aree commerciali, consistenti, come acclaratosi, in controlli sulla ricambistica.



Quanto alle modalità di assunzione, il teste ha riferito di aver portato personalmente il suo curriculum in TRAMBUS, oltre che ad altre aziende che, però, non ha saputo indicare, intorno alla fine dell'anno 2008 e di aver ricevuto la proposta di assunzione immediatamente dopo aver sostenuto un colloquio, con un uomo ed una donna, nel mese di gennaio 2009.

Il Cipolla è stato licenziato da ATAC nell'aprile 2014 (AD Broggi), a suo dire senza giusta causa e con il pretesto di "ristrutturazione" ed ha definito la sua posizione, a seguito dell'impugnazione dell'atto di licenziamento, con una transazione.

Oggi, per come dichiarato, è titolare di un'azienda di vendita di ricambi.

Anche con riferimento al Cipolla deve dunque affermarsi l'illegittimità dell'assunzione, imputabile a Masciola Luca, che lo ha assunto in TRAMBUS ed al Marzia che lo ha assunto in METRO dal 01.10.2009 in qualità di Dirigente, e con lettere del 21.09.2009 e del 30.09.2009, senza accertamento alcuno della professionalità del soggetto da assumere con specifico riferimento all'unità presso la quale egli è destinato ad assumere la relativa responsabilità dirigenziale.

Non è un caso che nel fascicolo personale di Cipolla manchino i titoli per giustificare la sua assunzione, ancor meno con riferimento al parametro di 250 attribuitogli, a riprova che non è stata svolta alcuna astratta valutazione dei suoi requisiti professionali, nonché dell'adeguatezza degli stessi a sostenere specifiche responsabilità dirigenziali.

Non si deve dimenticare che Cipolla aveva solo lavorato presso COTRAL come operatore qualificato e poi come specialista tecnico amministrativo, quindi era privo di qualsiasi elemento tale da dimostrare di potere essere posto *"a capo di unità organizzative caratterizzate da notevole complessità gestionale e/o tecnica e che operano, con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, sulla base delle direttive della direzione di settore, fornendo un apporto significativo al raggiungimento degli obiettivi aziendali"*, come vuole il parametro di assunzione.

In conclusione, il modesto profilo professionale del Cipolla, che infatti oggi vende ricambi, non legittimava nessuna discrezionalità amministrativa nella sua scelta come Dirigente di una municipalizzata, tanto da avere reso la sua nomina del tutto arbitraria e priva di



qualsiasi logica, non per caso conclusasi con il suo licenziamento da parte di un successivo Amministratore delegato che ne aveva esaminato la posizione con riferimento all'efficienza e al buona andamento dell'azienda a differenza di quanto avvenuto da parte degli odierni imputati.

§ 3.4 CAPO C) DELL'IMPUTAZIONE: ASSUNZIONI PRESSO MET.RO. CONTESTATE A MARZIA

Marzia Antonio è stato Amministratore delegato di METRO dal 31.12.2009, sino alla incorporazione nella società ATAC.

L'art. 15 dello Statuto di MET.RO., in materia di assunzione di personale, assegna all'A.D. la competenza esclusiva a *"e) selezionare, assumere, promuovere e licenziare il personale dipendente della società, determinandone inquadramento, mansioni, retribuzioni e quanto altro fosse opportuno, il tutto fermo restando quanto previsto nell'ambito del piano delle assunzioni del personale e delle collaborazioni deliberato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei suoi poteri esclusivi; e bis) selezionare, assumere, promuovere e licenziare i dirigenti, previa informativa al Consiglio di Amministrazione"*.

Di seguito vengono indicate le diverse persone assunte da parte di MET.RO., rappresentandosi che taluni sono stati assunti utilizzando una società di selezione esterna, la CRS (omologa della Praxi per TRAMBUS), altri con colloquio diretto da parte di una struttura interna, altri infine senza alcuna verifica risultata documentalmente.

All'evidenza la valutazione operata ha riguardato esclusivamente aspetti attitudinali e caratteriali, o aspirazioni, ma non la professionalità, la preparazione e la specifica esperienza lavorativa del candidato, rispetto, peraltro, a competenze il più delle volte solo autodichiarate e non certificate o comprovate.

Quindi la scheda di valutazione, quando trovata, non la si ritiene decisiva quale dimostrazione della avvenuta puntuale selezione e valutazione da parte del datore di lavoro dei candidati. Ciò vale a maggior ragione ove si consideri che non era neanche noto, al momento della valutazione, il tipo di mansioni che il candidato avrebbe dovuto successivamente assumere.



Le posizioni dei singoli assunti verranno esaminate con riferimento ai fascicoli personali acquisiti dagli operanti.

- Cristofari Patrizio

Il Cristofari, genero dell'Amministratore delegato (di TRAMBUS ed ATAC) Bertucci, è stato assunto con contratto a tempo indeterminato e qualifica di Dirigente Area Esercizio e Produzione, con lettera del Marzia del 26 gennaio 2009, a decorrere dal 01.02.2009, con retribuzione pari inizialmente a 120 mila euro annui, cui si aggiungeva il premio incentivante pari al 25% della retribuzione base (ridotta solo nell'anno 2014 a centomila euro annui *"a seguito di una richiesta aziendale di adeguare la sua retribuzione a quella degli altri dirigenti"*).

Anomalie formali: nel fascicolo personale manca la scheda di valutazione.

Il curriculum: dichiara il possesso del titolo di studio di **perito industriale capotecnico/elettronica** e di perito in elettrotecnica ed automazione, ed un attestato di frequenza al corso per coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, e pregressa esperienza lavorativa dal 2005 presso ASTRAL S.p.A. società della Regione Lazio, *"con qualifica di Funzionario Area Direttiva"* e senza indicazione di alcuna responsabilità gestionale.

A tale ultimo riguardo si rileva che è stato lo stesso teste, escusso nel corso del dibattimento, a riferire che presso l'Astral si occupava di manutenzione delle strade ed in particolare di impianti di illuminazione stradale e di illuminazione di gallerie.

Nessuno dei titoli dichiarati nell'assai scarso curriculum, né altrimenti individuabili, mostra il possesso di una specializzazione particolarmente profonda ed estesa nella materia affidata al settore di competenza e di una competenza gestionale tale da garantire la capacità tipica della dirigenza. Infatti, si rileva, Cristofari è un perito industriale.

La pregressa esperienza lavorativa che il dipendente afferma avvenuta a livello direttivo - e non dirigenziale - non si comprende in cosa sia consistita.



E' emerso documentalmente che la sua figura professionale è assai lontana dai requisiti minimi professionali richiesti per il livello dirigenziale.

Non può inoltre non evidenziarsi che il Cristofari, sentito in dibattimento, richiesto di riferire quali attività avesse svolto come dirigente dell' area esercizio, produzione e Programmazione di Sviluppo industriale, ha riferito genericamente trattarsi *"..dell'individuazione di alcuni prodotti innovativi da installare nelle nostre metropolitane sulla linea metro"*, e non è stato in grado di dire quante persone avesse alle sue dipendenze o comunque quanto personale avesse la struttura, che ha asserito non essere alle sue dipendenze *"perchè c'era un direttore e non li gestiva lui"* ; direttore che, quindi, dava ordini al dirigente e gestiva il personale della sua struttura.

Il Cristofari ha dichiarato essere diventato, nel 2010, responsabile della manutenzione opere civile ed impianti, mentre dal 2013 era responsabile dei servizi di superficie capolinea banchine di fermata, occupandosi di *"tutto ciò che riguarda la superficie sempre nell' ambito manutenzione"*.

In conclusione l'assunzione come dirigente di Cristofari è del tutto disancorata dal possesso di specifiche competenze in relazione alla specifica unità alla quale egli è stato assegnato e che il Marzia vi ha proceduto illecitamente, attribuendogli un ruolo e retribuzione dirigenziale nonostante questi fosse chiaramente privo delle competenze per svolgere le attività demandategli ed omettendo corrispondentemente, all'evidenza non a caso, di indicare nel contratto di assunzione le mansioni, l'ufficio e le principali attività da svolgere. Non è un caso, a riprova della inutilità per l'azienda del profilo professionale del Cristofari, che questi abbia mutato ufficio e attività per ben tre volte nel corso di soli 5 anni.

- De Angelis Ugo

Risulta assunto dapprima in TRAMBUS, con la qualifica di "responsabile di unità amministrativa tecnica complessa" e poi come dirigente in Met.ro. grazie ad una proposta di assunzione di Marzia in cui gli viene comunicato che *"con riferimento ai colloqui intercorsi, è intenzione della società assumerla con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella figura professionale di 'specialista tecnico amministrativo' parametro n. 193"*, in prova per un anno,



con decorrenza dalla data di accettazione, compresa tra il 10 settembre ed il 10 ottobre 2009, con la precisazione che l'assunzione sarebbe stata subordinata alla verifica dei requisiti fisici, nonché di quelli anagrafici e giudiziari soggetti ad autocertificazione, e che il periodo di prova sarebbe stato di un anno.

De Angelis è il cognato di Manolo Cipolla (vedi *supra*), consigliere comunale, per il centro-destra, del comune di Palombara Sabina.

Curriculum: dichiara come titoli il diploma di liceo scientifico e corsi di formazione di esperto di dattilografia a tastiera cieca e di informatica, nonché pregressa attività lavorativa come impiegato in società privata quale responsabile servizio lettura dei contatori idrici.

Nella scheda integrativa risulta che *“si propone quale operatore per l’inserimento dati”*, quindi per mansioni molto semplici.

Richiesto di illustrare le modalità con le quali era stato assunto in METRO, il teste in dibattimento ha dichiarato di aver consegnato il curriculum tramite amici, parenti e conoscenti alla società METRO come ad altre società, tra cui Poste italiane, per cercare di trovare qualcosa di meglio rispetto a quello che faceva – come si è rilevato, lettura dei contatori idrici per l'azienda municipalizzata Sabina srl ed inserimento dei dati in forza di contratti a tempo determinato - di essere stato contattato da METRO nel settembre 2009 - si rileva, nello stesso periodo in cui suo cognato Manolo Cipolla stava diventando dirigente METRO - ed inserito nel settore dei servizi disciplinari ove faceva il dattilografo, battendo a macchina o al computer le contestazioni che gli dettavano i vari responsabili. Lavoro per il quale, in ragione del parametro e della qualifica attribuitagli in forza di contratto a tempo indeterminato, percepiva e percepisce uno stipendio netto mensile di 1500 euro, anziché lo stipendio medio, pari alla metà, percepito in precedenza ed in forza di contratti a tempo determinato, caratterizzati dall'aleatorietà del rinnovo.

E' evidente anche nel caso del De Angelis che l'assunzione si scosta notevolmente dai parametri di legittimità, che è avvenuta in maniera del tutto disancorata dallo specifico contenuto nelle mansioni richieste dal parametro attribuito al De Angelis il quale, come acclaratosi, non ha mai esercitato *“i compiti di notevole contenuto professionale”* che connotano il parametro per il quale è stato assunto, all'evidenza illegittimamente, dal

Marzia, né risulta, diversamente da quanto precisato nella lettera di assunzione in prova, che l'imputato nel periodo di prova ne abbia mai verificato la sussistenza dei requisiti "fisici, anagrafici e giudiziari".

Il titolo di studio posseduto non esprime in sé uno specifico contenuto professionale, come non esprime il richiesto "notevole contenuto professionale" la sua pregressa esperienza lavorativa.

La professionalità posseduta, nell'ambito dell'uso della tastiera cieca e dei sistemi operativi, rendeva plausibile una assunzione in mansioni operative semplici, come del resto richiesto dallo stesso interessato, le quali, però, costituiscono il contenuto di un livello retributivo inferiore, e non nel parametro 193, per il quale è richiesta una competenza professionale non semplicemente operativa.

Né risulta che altri specifici elementi nella formazione professionale del candidato possano essere stati accertati direttamente dal soggetto che lo ha assunto, per cui per tale assunzione appare palese il mancato rispetto dei criteri di cui al citato art. 35, ed in particolare è mancata la previa indicazione di alcun criterio atto ad assicurare una scelta imparziale, voluto dalla predetta disposizione anche nella forma della *"adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire"*.

- Gentili Emanuela

E' stata assunta da Marzia, come De Angelis, nel profilo 193 con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 01.10.2009.

Anomalie formali: il suo curriculum non è stato rinvenuto nel fascicolo personale.

Ha autodichiarato di avere il diploma di liceo scientifico e pregresse esperienze lavorative come assistente parlamentare, svolte dal 1999 alla data di assunzione.

Nella scheda di valutazione della CRS si propone "come assistente di direzione".

Gentili in dibattimento ha dichiarato di essere stata segretaria dal 1998 al 2008 dell'On. Antonio Tajani, prima che diventasse europarlamentare. Sulle modalità dell'assunzione ha

affermato di essersi trovata disoccupata, nel giugno 2008 – poiché l'On Tajani era stato nominato commissario europeo ed essendo lei incinta non se l'era sentita di trasferirsi a Bruxelles - e di aver inviato il suo curriculum a varie aziende, non meglio precisate, tra cui METRO, e nel mese di agosto era stata contattata dalla segreteria del personale (non ricordava nello specifico da chi) ma, trovandosi fuori Roma e non potendosi recare nell'immediatezza all'appuntamento, aveva concordato un incontro per il mese di settembre.

Nell'occasione aveva sostenuto un colloquio presso gli uffici METRO di Via Tiburtina, anche in questo caso con qualcuno che non ricordava chi fosse, nel corso del quale si era parlato del suo curriculum e delle sue pregresse esperienze lavorative, le era stato proposto un lavoro di segreteria, aveva firmato una lettera di impegno ed era stata assunta nell'ottobre 2009.

La proposta contrattuale a firma del Marzia risale tuttavia al 31 luglio 2009, e con essa l'imputato le conferma *“l'intenzione di assumerla con un contratto a tempo di lavoro indeterminato con inquadramento nella qualifica di specialista tecnico amministrativa”*, senza alcuna precisazione di quello che sarebbe andata a fare, e, nella lettera di assunzione, la assegna alle relazioni industriali, ove, per come dichiarato dalla teste in dibattimento, era stata inserita nella segreteria del dirigente, all'epoca Gianluca Ponzio.

Quando vi era stata la fusione in ATAC, nel gennaio 2010, era stata inserita nella segreteria del personale, con il Di Luzio, ove lavora a tutt'oggi percependo uno stipendio annuo di 30 mila euro, diminuito di recente solo perché lavora in part-time.

Come nei casi precedenti sopra esaminati anche l'assunzione di Gentili nel parametro 193 è illecita perché priva di qualsiasi valutazione in ordine alla sua professionalità rispetto al profilo di assunzione e sfornita di connessione con i titoli di questa. Infatti a fronte di un'attività pregressa svolta in un ufficio di segreteria politica la Gentili è stata assunta in Me.tro. per svolgere mansioni di *“notevole contenuto professionale tecnico/amministrativo”* senza indicazione, nel contratto di assunzione, delle mansioni, dell'ufficio e delle attività da svolgere in concreto.

- Romitelli Eleonora



E' stata assunta dal Marzia nel consueto profilo 193 con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 10.09.2009 dopo colloquio personale e redazione di una scheda di valutazione curriculare della CRS, in prova per un anno.

Dagli atti del fascicolo personale risulta come titolo di studio il diploma di tecnico dei servizi ristorativi e come pregresse esperienze lavorative quella di impiegata in un ristorante.

E' di tutta evidenza che si tratta di requisiti che non integrano minimamente le "*adequate competenze tecniche e/o amministrative*" richieste dal profilo 193 e come nei casi precedenti sopra esaminati anche la sua assunzione è illecita perché del tutto sfornita di connessione con i titoli di questa, senza indicazione, nel contratto di assunzione, delle mansioni, dell'ufficio e delle attività da svolgere in concreto; senza documentata valutazione della sua professionalità rispetto alle mansioni attribuitele.

§ 3.5 CAPO D) DELL'IMPUTAZIONE: ASSUNZIONI PRESSO MET.RO. E ATAC CONTESTATE A MARZIA E BERTUCCI

Questa imputazione riguarda l'assunzione di due persone, Guccini e Valeriani, da parte di Marzia Antonio quale Amministratore delegato di METRO dal 31.12.2009, sino alla incorporazione nella società ATAC e di Bertucci Adalberto quale Amministratore Delegato dell' ATAC Spa.

- Guccini Maurizio

L'assunzione di Guccini è caratterizzata da evidenti particolarità, a partire dalla lettera del 14.07.2009 con cui l'AD di METRO, Marzia, gli avanza una "*proposta di assunzione*", facendo riferimento "*ai pregressi colloqui intercorsi*", come operatore qualificato d'ufficio, parametro 140, consentendogli persino di scegliere tra l'8 marzo ed il 14 marzo 2010.

Segue il 9 febbraio 2010 la lettera intestata "*contratto di assunzione*", con cui questa volta Bertucci, AD di ATAC, società incorporante, comunica a Guccini la sua formale assunzione presso ATAC, avente decorrenza dall'8 marzo 2010, firmata per accettazione in stessa data dall'interessato.



Curriculum: dichiara possesso del diploma di maturità classica e l'iscrizione al corso di laurea in disciplina dell'Arte, Musica e Spettacolo; come esperienze lavorative guida turistica o collaboratore nell'organizzazione di eventi in proprio o presso società di fornitura di servizi in campo turistico e culturale, oltre che, dal luglio 2009, Assessore presso il Comune di Fonte Nuova.

Dalla scheda-intervista di valutazione attitudinale, redatta dalla CRS per conto di METRO, risulta che *"si propone per il settore relazioni esterne e relazioni industriali"*.

In conclusione è di tutta evidenza che l'assunzione di Guccini è del tutto disancorata dal possesso di competenze in relazione al parametro riconosciutogli per *"funzioni di concetto, anche complesse, nel campo tecnico/amministrativo"* visto che al più l'assunto ha una minima cultura di tipo generale non specializzata. Anche la pregressa esperienza nel campo turistico non è dato comprendere come si concili o possa essere utilizzata per mansioni amministrative o tecniche in un'azienda di trasporto come Me.tro.; né emerge che un qualche pur superficiale accertamento risulti essere stato fatto dagli imputati che si sarebbero dovuti accorgere, ictu oculi, della siderale distanza tra la formazione del Guccini e la figura professionale richiesta dal profilo di assunzione a riprova della violazione dei vincolanti criteri e limiti di legge.

- Valeriani Nicola

Assunto con "proposta contrattuale" del 31.07.2009 a firma di Marzia, accettata in calce, con cui comunicava al Valeriani l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso METRO nella figura professionale di "specialista tecnico amministrativo", parametro n. 193, dal 10 settembre 2009 in prova per un anno, subordinatamente alla verifica dei requisiti anagrafici, giudiziari e fisici.

Anomalie formali: manca il curriculum.

Dalla sola scheda intervista emerge il possesso del diploma conseguito presso l'Istituto Alberghiero di Fiuggi, una conoscenza base di Word, e pregresse esperienze lavorative presso filiali locali di esercizi commerciali, quale addetto al carico scarico merci, autista, addetto alla sicurezza, cuoco e vice direttore commerciale.



Un aggiornamento della scheda conclude che Valeriani è *“un elemento polifunzionale in grado di sperimentare svariate opportunità di inserimento”*.

Sentito in dibattimento il teste ha dichiarato che, dopo aver perso il lavoro presso la Crai, nel 2006, a seguito di licenziamento, aveva consegnato il *“curriculum a livello privato e pubblico”* e di essere stato chiamato nel giugno del 2008 da METRO, cui aveva portato di persona il curriculum in via Tiburtina.

All'inizio era stato assegnato alla direzione Affari Generali, e si occupava del parco auto, curando, nello specifico, *“tutte le auto che noi avevamo in dotazione in merito ad assicurazioni manutenzione delle auto bolli tutto quello le multe che arrivavano sulle nostre auto tutto quello che era inerente sul settore del nostro parco auto”*.

Dal 2014 non aveva più lavorato avendo dapprima usufruito della legge 104 per 18 mesi, poi, alla morte del padre, era rientrato, aveva preso un' aspettativa non retribuita fino al 31 di dicembre 2015 e infine si era licenziato.

Attualmente si occupa, in proprio, di lavori di falegnameria.

Come già rilevato per precedenti assunzioni nel medesimo profilo 193, in questa posizione rientrano lavoratori che abbiano *“adequate competenze tecniche e/o amministrative”*, competenze inesistenti e mai accertate rispetto al Valeriani visto che il curriculum non lo ha presentato, e nell'autodichiarazione sono indicate pregresse esperienze lavorative, come cuoco o scaricatore di merci, lontane dal profilo di assunzione in una società di trasporti, tanto da determinare in sé la prova del fatto che tale assunzione, oltre che illegittima è anche macroscopicamente illecita.

Non è un caso neanche il fatto che Valeriani, per sua stessa ammissione, di fatto non abbia mai lavorato perché sempre beneficiario di permessi.

§ 3. 6 CAPO E) DELL'IMPUTAZIONE: ASSUNZIONI PRESSO MET.RO. A MARZIA E TOSQUES

Le imputazioni contestate riguardano le assunzioni operate da Marzia Antonio quale Amministratore delegato di METRO dal 31.12.2009, sino alla incorporazione nella società ATAC e da Tosques Vincenzo quale Responsabile gestione del personale della MET.RO.

S.p.a. dal 2008 alla fusione in ATAC non avendo egli dimostrato documentalmente, ma solo asserito, di essersi dimesso.

L'art. 15 dello Statuto di METRO, in materia di assunzione di personale, assegna all'A.D. la competenza esclusiva a *"selezionare, assumere, promuovere e licenziare il personale dipendente della società, determinandone inquadramento, mansioni, retribuzioni e quanto altro fosse opportuno, il tutto fermo restando quanto previsto nell'ambito del piano delle assunzioni del personale e delle collaborazioni deliberato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei suoi poteri esclusivi"*; e *"selezionare, assumere, promuovere e licenziare i dirigenti, previa informativa al Consiglio di Amministrazione"*.

Le assunzioni che sono loro contestate sono le seguenti:

- Manetta Claudia.

E' stata assunta con lettera a firma del Marzia, accettata in calce, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in prova, decorrente dal 10.09.2009 nella figura professionale di "specialista tecnico amministrativo", parametro n. 193 del CCNL che, come già rilevato - ma che opportunamente si ribadisce - comprende i *"lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima"*.

Anomalie formali: nel fascicolo personale manca il curriculum; vi è solo la scheda intervista redatta dalla CRS.

Dalla scheda intervista della CRS risulta il possesso del diploma di stilista di moda, conoscenza base di Word, e pregresse esperienze lavorative quali direttore di sala di disco bar, impiegata in esercizi commerciali nel settore della moda; nella scheda di aggiornamento si rileva che l'interessata *"si propone per un settore di contatto con il pubblico"*.

Sentita all'udienza dibattimentale la Manetta ha confermato di essere diplomata in "stilista di moda", campo nel quale ha detto non aver avuto molta fortuna; di aver lavorato come cameriera presso un pub e, con la sorella, nel suo negozio di abbigliamento, ed altresì di essere stata segretaria presso la segreteria politica di Massimo Lorenzotti, candidato di



centro destra alle municipali di Roma, eletto nell'anno 2008 Presidente dell'VIII Municipio della capitale.

Ha dichiarato, quanto all'ingresso in METRO che, poiché disoccupata, aveva mandato vari *curriculum* (anziché *curricula*) a diverse agenzie interinali ed era stata chiamata a fare un colloquio, venendo poi assunta in METRO ove era stata destinata allo "staff accoglienza", che si occupava di supportare gli operatori di stazione delle varie stazioni METRO (i controllori che si trovavano nei box) ricevendone le non meglio precisate richieste, ma *per poco tempo*, poiché detto staff era stato abolito, poiché all'evidenza – e come convenuto dalla stessa Manetta – del tutto inutile.

Successivamente, quando vi era stata la fusione in ATAC, era stata destinata alla direzione sanitaria, ove si occupa sostanzialmente, come emerso, di inserimento dei dati del personale viaggiante ed in particolare, riportando le sue parole *"tutto il personale viaggiante è obbligato a rinnovare il titolo di guida nel termine giusto senza incorrere in sanzioni e quindi noi dobbiamo verificare questo e poi l'azienda riconosce ai colleghi autisti anche un piccolo rimborso quindi se loro rinnovano in tempo la patente hanno questo piccolo rimborso e quindi noi glielo carichiamo "...c'è stata anche la scadenza del CQC (carta di qualificazione del conducente) e quindi noi abbiamo fatto tutto il lavoro di CQC quindi abbiamo inserito i dati..."*

Oltre all'assoluta mancanza, al fascicolo personale dell'interessata, di obiettivi elementi che diano contezza del possesso dei requisiti richiesti per la posizione in esame, e della palese assegnazione della Manetta al di fuori del contenuto minimo professionale della figura lavorativa descritta dal CCNL ed in violazione di legge, ciò che emerge con assoluta chiarezza dall'analisi della vicenda in esame, riscontrata anche relativamente ad altre assunzioni, già esaminate, è **la creazione ad hoc di unità**, apparentemente strumentali a "giustificare" un'imprecisata collocazione dell'assunto nella compagine aziendale, a prescindere da effettive necessità dell'azienda prima ancora che delle professionalità degli assunti, ulteriormente dimostrate dalle ricollocazioni che i dipendenti hanno avuto, nel corso del tempo, all'interno dei più disparati uffici ed unità organizzative, nei quali ad ogni modo non sono mai stati impiegati in mansioni di concetto né tantomeno hanno svolto compiti di notevole contenuto professionale, ed ancor più, nel caso in esame, dalla pressoché immediata soppressione dello "staff accoglienza".



Il carattere illecito dell'assunzione, avvenuto, analogamente alle altre oggetto di giudizio, in favore di soggetti il cui *curriculum*, ove rinvenuto, o comunque le pregresse esperienze lavorative presentano quale tratto comune la militanza ovvero la collaborazione in segreterie politiche del medesimo gruppo consiliare, le stesse che in quel momento storico amministravano il Comune di Roma, emerge a parere del collegio prepotentemente anche nel caso della Manetta, la cui assunzione, a firma al Marzia, è stata effettuata nel periodo in cui il Tosquez era responsabile del personale METRO, e, dunque, delle assunzioni ed è pertanto ascrivibile ad entrambi.

- **Marinelli Giorgio**

Anche il Marinelli, come la Manetta, è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 10.09.2009 nella figura professionale di "collaboratore di ufficio", parametro n. 175 CCNL, con proposta di assunzione a firma del Marzia, accettata in calce.

Dalla scheda di valutazione della CRS risulta il possesso del diploma di licenza media inferiore, e si indicano genericamente quali pregresse esperienze lavorative (senza specificazione né del datore di lavoro, né del periodo) quelle di collaboratore ed operaio specializzato.

Sicché, anche relativamente al Marinelli, emerge cristallinamente che non vi è stata alcuna valutazione della sua capacità professionale in relazione ai "compiti tecnico-amministrativi di contenuto significativo" che devono connotare il profilo ciononostante attribuitogli, cui, a tutto voler concedere, non sopperisce neanche il possesso di titoli di studio astrattamente indicativi della professionalità correlata al profilo.

In mancanza di obiettivi elementi che diano contezza del possesso dei requisiti richiesti per la posizione in esame, e della palese assegnazione del Marinelli al di fuori del contenuto minimo professionale della figura lavorativa descritta dal CCNL ed in violazione di legge, la di lui assunzione deve ritenersi illecita, poiché effettuata in violazione dei criteri procedurali e sostanziali dell'art. 35 ed altresì alle previsioni del CCNL, né risulta che alla scadenza del periodo di prova il Marzia, quale amministratore delegato che ha proceduto



alla sua assunzione, ovvero il Tosques, direttore del personale, abbiano altrimenti verificato la sua idoneità al profilo attribuitogli, ciononostante assumendolo a tempo indeterminato.

- Di Lauro Emanuele

Viene assunto con lettera dell'AD Marzia a far data dal 14.09.2009 con la qualifica di "Professional", parametro 230, definito dal CCNL come di *"lavoratori che, con un'elevata competenza professionale, operano con ampi margini di autonomia per la soluzione di problemi di notevole complessità"*.

Anomalie formali: manca il curriculum vitae.

Dalla scheda informativa redatta dalla CRS risulta il possesso della laurea in giurisprudenza, il superamento di un corso di specializzazione in diritto penale, e che il Di Lauro *"si propone per l'Ufficio Legale **preferibilmente nella sede di via Tiburtina**"*.

Il teste, consigliere comunale a Tivoli dal 2010 fino al 2013, eletto per il PDL, escusso all'udienza del 22.2.2016, ha dichiarato di essere stato contattato telefonicamente dalla società METRO, avendo inviato *curriculum* (anche lui lo dice al singolare) in giro, ma a suo stesso dire non alla società METRO, nell'estate del 2009 e di aver sostenuto un colloquio presso la sede di METRO che all'epoca era in via Tiburtina, nel corso del quale si era parlato e discusso delle sue esperienze professionali, e possibilità di impiego nella direzione legale. Pur essendo stata rinvenuta, come dianzi evidenziato, nel suo fascicolo personale la scheda di valutazione della CRS, ove ci sono precisi riferimenti alle motivazioni lavorative ed all'impiego presso METRO *preferibilmente nella sede di via Tiburtina*, il teste non ricordava di aver sostenuto un colloquio presso detta società.

Il Di Lauro non è stato tuttavia assunto all'ufficio legale, ma con il parametro 250, alla direzione del personale-relazioni industriali, una struttura che, a suo dire, **non era ancora esistente**, ma stavano creando in vista della fusione e che si occupava di formulazioni di pareri ed approfondimenti giuridici collegati a quella che era l'attività delle relazioni industriali.

Dopo la fusione si era occupato, ma non come responsabile, dell'area disciplina all'interno della struttura denominata "normativa e disciplina" dell'ATAC.

A sicura riprova dell'assenza totale di qualsivoglia valutazione basata su criteri obiettivi e

comparativi per verificare, in modo concreto ed effettivo, il reale possesso dei requisiti necessari per l'assunzione, vi sono: l'assegnazione ad un'area non ancora esistente e la mancanza di indicazioni, al di là del titolo di studio posseduto, delle specifiche professionalità valutabili come "necessarie" per l'azienda e legittimanti l'assunzione ancor più con un parametro elevato e caratterizzato da rilevante competenza professionale; la mancata indicazione nel contratto di lavoro della struttura organizzativa e le risorse che il lavoratore avrebbe dovuto gestire in qualità di responsabile; le attività ed interventi che sarebbero stati allo stesso assegnati tenuto conto degli effettivi requisiti dell'assunto.

§ 3.7 CAPO F) DELL'IMPUTAZIONE: ASSUNZIONE DAPPRIMA PRESSO MET.RO. POI PRESSO TRAMBUS DI PESIMENA BARBARA, CONTESTATE A BERTUCCI, MASCIOLA, TOSQUES E VISCONTI,

Pesimena Barbara è stata assunta alle dipendenze di METRO nella figura professionale di Coordinatore d'Ufficio, parametro 205 CCNL a far data dal 03.11.2008, nonché, a decorrere dal 01.10.2009, alle dipendenze di TRAMBUS con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella figura professionale di "Responsabile Unità amministrativa tecnica complessa", parametro n. 250, Quadro Fascia 5 stesso CCNL, precisando che *"l'incarico di Fascia 5 decorre fino al 31 dicembre del 2009, data alla quale l'azienda si riserva ogni eventuale determinazione."*

Con nota del 29 settembre 2009, il Masciola chiedeva all'AD Bertucci l'autorizzazione alla assunzione per cambio di azienda di due dipendenti, tra la cui la Pesimena, specificatamente indicando che il profilo di assunzione sarebbe stato il 250, autorizzazione che risulta concessa con l'apposizione del visto OK con sigla.

Anomalie formali: nel fascicolo personale manca qualsivoglia scheda di valutazione; sono presenti unicamente le due lettere di assunzione, del 3 novembre del 2008 da parte di METRO e del primo ottobre del 2009 da parte di TRAMBUS; il curriculum vitae, il certificato del casellario giudiziale ed il titolo di studio, cioè il diploma di ragioneria-perito commerciale.

Curriculum: attesta il possesso, quale titolo di studio, del diploma di ragioneria, ed indica, tra le pregresse esperienze lavorative, quelle di segretaria in un poliambulatorio medico,

responsabile delle vendite in un negozio di guanti e pelletteria, di abbigliamento per bambini, ed in un negozio di telefonia.

Sentita all'udienza del 18.1.2016, la Pesimena, circa le modalità con le quali era stata assunta dapprima in METRO e poi successivamente in TRAMBUS, ha affermato di aver mandato tantissimi curriculum (al singolare) a tante aziende, non meglio precisate, tra le quali METRO, da cui, solo, era stata chiamata ed aveva sostenuto un colloquio. Nella specie, unitamente all'incirca ad altri dieci candidati, era stata portata dentro una sala riunioni, ove aveva compilato dei moduli indicando generalità, titolo di studio ed esperienze lavorative.

Dopo un paio di giorni era stata richiamata, e, dopo aver esaminato - non ha saputo riferire chi - le sue pregresse esperienze lavorative, quali risultavano dal curriculum vitae, avevano parlato della figura professionale che serviva in quel momento in azienda, e cioè di **coordinatore di ufficio nel settore della direzione sanitaria**.

E, poiché il suo curriculum attestava un pregresso impiego presso un poliambulatorio accreditato dalla Regione, e lei era una ragioniera, e, quindi, a suo dire *"abbastanza diciamo preparata per poter affrontare il ruolo che mi veniva concesso, un ruolo sia amministrativo che gestionale per la parte sanitaria"* era stata assunta in METRO.

In relazione al passaggio da METRO a TRAMBUS, la teste ha riferito di aver appreso della necessità, per TRAMBUS, di una figura nella direzione sanitaria che potesse gestire la parte amministrativa, nel corso delle frequentissime riunioni che, in vista della fusione di METRO e TRAMBUS, effettuavano i vari staff delle due aziende per individuare delle "linee guida" che fossero uguali per tutti.

Ne aveva allora parlato con il suo dirigente, che le aveva chiesto se si sentiva pronta per affrontare una sfida simile e l'aveva incoraggiata.

La Pesimena si era quindi "presentata" a TRAMBUS, aveva parlato, fatto dei colloqui con varie figure ed era stata "presa", a suo dire sempre con la stessa mansione di coordinatrice di ufficio, ma in realtà passando, come è dato evincere dalle lettere di assunzione, **dal parametro 205 al parametro 250** e conseguentemente alla differente, e notevolmente superiore, retribuzione.

Richiesta di chiarire la pertinenza tra le sue competenze e le sue pregresse esperienze lavorative e l'assunzione come funzionario-quadro in TRAMBUS, ha rimarcato di essere una



ragioniera e di aver avuto tantissime esperienze sia a livello amministrativo che di gestione economico contabile, poiché, dopo essersi diplomata, aveva subito trovato un impiego presso un negozio di abbigliamento ove non era una semplice "commessa", ma aveva contatti con le banche, con i fornitori e si occupava addirittura dei campionari, e, dunque, di tutta la parte contabile e amministrativa del negozio.

La teste ha sostenuto di aver dovuto lasciare il lavoro per ragioni familiari e di essersi dovuta tuttavia mettere alla ricerca di un altro impiego dopo la nascita del secondo figlio, peraltro con delle disabilità.

Ed a suo dire proprio la frequentazione giornaliera delle strutture del servizio sanitario nazionale aveva costituito una fonte di esperienza che aveva poi speso in ambito lavorativo.

Era stata assunta in un poliambulatorio medico, ove lavorava, part-time, in amministrazione curando quello che riguardava le prestazioni e le convenzioni con la ASL.

Poi, trasferitasi da Guidonia Montecelio (città di Bertucci) a Roma, aveva trovato un altro impiego in un grandissimo negozio di guanti, che effettuava addirittura spedizioni internazionali a Tokio a New York, come commessa con responsabilità "gestionali" perché *"..eravamo dodici ragazze assunte più o meno dopo me per cui sopra di me c era solo una persona più anziana lei si affidava a me per i turni, per spedizioni appunto all' estero, pagamenti vari in banca e addirittura abbiamo aperto un punto vendita a via Frattina Valleverde e quello è stato dato totalmente in gestione a me".*

Si era poi messa alla ricerca di un altro lavoro, ed aveva mandato il curriculum a METRO, ove si occupava della sorveglianza sanitaria sui colleghi autisti, macchinisti, organizzando le visite da mandare fuori, cioè presso degli ospedali o dei poliambulatori esterni, consistenti nel prendere appuntamento con questi per le varie visite e mandando la cartella sanitaria in loro possesso, nel registrare, all'esito, le risposte, nel comunicarle ai colleghi, convocandoli in ufficio e nel redigere dei report per scoprire annualmente il tasso delle visite fatte e delle risposte avute.

Nel corso delle riunioni effettuate in vista della fusione di TRAMBUS e METRO si era verificato che TRAMBUS, che aveva più dipendenti ed effettuava un numero maggiore di esternalizzazioni, non aveva un dirigente vi era un dirigente, a differenza di METRO (nella specie la dott.ssa Panella), di siffatta struttura ed avevano scelto lei per farlo.

A partire dall'anno 2014 la Pesimena era stata demansionata e messa in un altro ufficio; poi, dal primo novembre 2015 era arrivata, a seguito di trasferimento, un'altra persona (laureata) con il suo stesso ruolo nel suo ufficio, e *".. poi c'è stata l'apertura della legge 223 per cui io sono risultata in esubero e appunto per la legge 223 all'inizio c'era in previsione il licenziamento poi attraverso degli accordi sindacali hanno deciso diciamo di qualificarci di ufficio e quindi nonostante fossi a casa in maternità sono stata riqualificata a seguito di demansionamento.."*

La Pesimena ha dichiarato di aver conosciuto Marco Visconti, all'epoca dei fatti consigliere comunale di Roma nell'area del patrimonio, e di essersi sposata con lui nel 2011, dopo che era già passata in TRAMBUS.

In conclusione è evidente che l'assunzione della Pesimena, dapprima in METRO con mansioni di Responsabile Unità amministrativa tecnica complessa, che si è acclarato non aver svolto, posto che peraltro la struttura in cui era stata inserita era retta da un dirigente-responsabile, ed il suo passaggio in TRAMBUS in posizione dirigenziale, non costituiscono il frutto di una procedura di selezione e di accertamento dei suoi requisiti professionali, non rilevabili né dal titolo di studio (diploma di ragioneria), né dalle pregresse esperienze lavorative (segretaria in un poliambulatorio medico, commessa in negozi), del tutto inconferenti rispetto all'inquadramento riconosciutole.

Sicché entrambe le assunzioni debbono ritenersi illecitamente effettuate, ed addebitabili agli Amministratori delegati, che ne hanno sottoscritto le richieste, ed ai direttori del personale delle aziende, che non ne hanno verificato le competenze benché fosse un compito cui erano istituzionalmente deputati.

Deve tuttavia rilevarsi l'intervenuta prescrizione della posizione di Tosques, su cui si argomenterà più diffusamente nel prosieguo, e, non essendovi prova che il Visconti, esterno alla struttura, abbia influito, condizionandola, sull'assunzione della sua compagna dell'epoca, questi va mandato assolto per non aver commesso il fatto.

§ 3.8 CAPO H) DELL'IMPUTAZIONE: ASSUNZIONI PRESSO TRAMBUS DEI DIRIGENTI EFFETTUATE DA BERTUCCI

All'imputato si contestano le assunzioni dei seguenti due dirigenti:



- Brauzzi Maurizio

Con proposta del 17.12.2009, in cui gli viene offerta la posizione di dirigente *“con la qualifica di dirigente in una posizione che sarà definita in coerenza con le modifiche di articolazione macrorganizzativa in atto e che le sarà comunque formalizzata prima della scadenza di validità della presente”*, senza indicazione del settore di inserimento, accettata dal dipendente il 21.12.2009 con decorrenza dell’incarico dal 16.02.2010, il Bertucci lo ha assunto con contratto a tempo indeterminato e qualifica di Dirigente dal 16.02.2010.

Anomalie formali: curriculum senza data e firma; manca scheda intervista.

Come sopra rilevato, nel caso del Brauzzi non risulta, nel contratto di assunzione, qualsivoglia indicazione di inquadramento, mansioni, ufficio di applicazione, principali attività da svolgere, responsabilità da assumere, né l’impegno di definire la posizione lavorativa, che stando alla proposta sarebbe dovuta essere formalizzata prima della scadenza di validità della presente, e, dunque, entro 90 giorni, risulta mai essere stato attuato.

Il Brauzzi, sentito in dibattimento all’udienza del 21.12.2015, ha detto di aver appreso, verso la fine del 2009 da un amico, il Dottor Coletti, all’epoca direttore generale di TRAMBUS, che in ATAC si era alla ricerca di *alcune* posizioni di tipo dirigenziale, e di essere stato invitato ad inviare il proprio curriculum. Lo, aveva dunque, spedito via mail all’attenzione del Coletti e dopo alcuni giorni era stato chiamato per sostenere un colloquio da Gianluca Ponzio, che sapeva essere del personale di Me.Tro. (e non di TRAMBUS) presso il suo ufficio, nella sede di Me.Tro.

Nell’occasione gli era stato detto che si sarebbe occupato, genericamente, dei servizi informatici, senza parlare di posizioni specifiche, poiché *“..l’idea era di rafforzare teoricamente le capacità tecniche dell’area dei sistemi informativi..”* (cfr trascrizioni) della quale all’epoca era responsabile il Masciola, e gli era stata fatta una prima offerta di retribuzione, ma in quel momento, per dirla con le sue stesse parole, *aveva lasciato dubitativa la sua risposta.*

Era stato ricontattato dal Ponzio, che gli aveva offerto la somma di 125 mila euro, e solo allora, grazie all’aumento, aveva accettato la proposta, benché non fossero ancora state formalizzate le direttive aziendali e non gli fosse stato conferito un incarico specifico, e



qualche giorno dopo aveva incontrato il Bertucci che gli aveva consegnato la proposta di assunzione.

Proposta che tuttavia, come evidenziato in premessa, si limita ad offrire un posto con la qualifica di dirigente, senza precisare la posizione, *da definirsi prossimamente e prima della scadenza della validità della presente* (di 90 giorni), in realtà mai definita formalmente con apposito ordine di servizio, e senza assegnazione di una struttura, né indicazione dell'ambito operativo, cui segue l'accettazione del Brauzzi benché assunto, sostanzialmente, non si sa dove, né a fare cosa sicché sarebbe potuto essere destinato in qualsiasi posto.

E, richiesto di chiarire per quale motivo avesse lasciato il posto da dirigente che aveva, nel privato, nella "Orange Business Service", società del gruppo France telecom, nella quale a suo stesso dire aveva subito comunque diversi spostamenti e cambi di ruolo per un posto non meglio definito, ha affermato di averlo fatto per avere maggiore stabilità.

Sicché è palese che, anche nel caso del Brauzzi, in cui non è stato individuato neanche genericamente a monte, l'ambito nel quale il dirigente sarebbe dovuto essere inserito, né la struttura, né i compiti che avrebbe dovuto svolgere, non vi è stata alcuna verifica delle specifiche professionalità del candidato, delle capacità organizzative e gestionali e delle attitudini manageriali né tantomeno della relativa adeguatezza alle - non individuate - necessità aziendali tali da giustificare l'assunzione e l'attribuzione della qualifica dirigenziale, con la corresponsione di una retribuzione annua pari a 125 mila euro netti.

Tanto in violazione sia della normativa interna, che comunque imponeva detta analisi seppure a mezzo di un colloquio individuale del candidato *"con la presenza del vertice aziendale, del Responsabile della Direzione Risorse Umane o analoga struttura competente ed eventualmente del Responsabile della struttura aziendale dove la risorsa selezionata dovrà trovare collocazione,"* di cui non vi è traccia e che comunque presupponeva l'individuazione di una struttura di tipo dirigenziale presso la quale la società necessitava della sua applicazione, non effettuata, secondo quanto dichiarato dallo stesso dirigente, neanche in un momento successivo alla sua assunzione, sia dei criteri di cui all'art. 35 del D.lgs. n.165/2000. Violazione di legge e mancanza dei presupposti per l'assunzione ad un livello dirigenziale cui consegue l'illiceità dell'assunzione stessa, riferibile al Bertucci (benché cessato alla data di decorrenza dell'incarico) poiché perfezionatasi il 21.12.2009 (con



l'accettazione, da parte dell'incaricato, della sua proposta di assunzione del 17.12.2009), quando egli era Amministratore Delegato di TRAMBUS.

- D'Ecclesia Roberto

E' stato assunto con contratto a tempo indeterminato a partire dal 01.01.2010 e qualifica di dirigente a seguito della proposta firmata da Bertucci il 1 ottobre 2009, con la quale si proponeva *"l'intendimento di assumerla a tempo indeterminato nella posizione e con la decorrenza che le sarà comunicata successivamente alla accettazione della presente proposta"*, e si precisava che *"il suo rapporto sarà regolato dalla legge e dalla contrattazione nazionale vigente per i dirigenti delle aziende di trasporto pubblico"*, determinando una retribuzione annua lorda di 70.000,00 in 13 mensilità.

Con accettazione in calce firmata il 09.10.2009, quando Bertucci era ancora nella carica, l'interessato perfezionava la proposta, dichiarandosi disponibile dal 01.01.2010.

Il Direttore di TRAMBUS, Marco Coletti, con successiva lettera comunicava all'interessato che *"facendo seguito alla ns. prot 36/RIS – la proposta del Dr. Bertucci – e alla sua successiva accettazione Le confermiamo che l'assunzione in oggetto, come da sua disponibilità, decorrerà dal 01.01.2010"*.

Anomalie formali: assunzione quale dirigente in mancanza di laurea, non rinvenuta nel suo fascicolo personale; l'autocertificazione ed il curriculum vitae sono privi di firma.

Curriculum: indica quale titolo di studi il diploma di perito elettronico, ed un non meglio specificato Master in ingegneria elettronica e delle comunicazioni *"Next generation access network"*, ma non il titolo di laurea, e, quali pregresse esperienze lavorative, un impegno direttivo presso l'azienda SIRT di provenienza.

Il teste, con semplice diploma di perito industriale, ha dichiarato di essere ancora dipendente in ATAC e di occuparsi di *"sviluppo di reti tecnologiche, telecamere, macchine emettitrici biglietti"*.



Dopo avere lavorato presso una società privata aveva inviato per mail il proprio scarso curriculum a diverse società tra cui ATAC che l'aveva contattato per telefono per un colloquio e sin da subito gli aveva proposto l'assunzione come dirigente.

Il contratto consisteva nella mera accettazione della sopra citata "*lettera di intendimento*" e non conteneva alcuna menzione dell'attività da svolgere, ma solo l'indicazione precisa della retribuzione da percepire, né si è rinvenuto in atti od altrimenti acquisito alcun altro elemento da cui inferire che la sua specifica professionalità sia stata valutata in riferimento alla specifica branca o settore al quale egli avrebbe dovuto essere preposto, atteso che di tale assegnazione pure non vi è traccia, ed ancor meno che giustifichi una professionalità di tipo dirigenziale.

Il primo giorno di servizio si era recato direttamente dal Dirigente dei sistemi informativi, Masciola, perché, come tutti gli altri, era stato assunto alle dipendenze del servizio ITC diretto da Masciola.

Sorprendente il continuo riferimento del teste al proprio curriculum, il cui esame ne comprova l'assoluta modestia, e l'assoluta inadeguatezza dei titoli professionali dichiarati ad integrare i requisiti minimi per l'accesso al profilo.

§ 3.9 CAPO I) DELL'IMPUTAZIONE: ASSUNZIONI PRESSO ATAC SPA (POST FUSIONE) CONTESTATE A BERTUCCI

Bertucci Adalberto

Nominato Amministratore delegato nella seduta del C.d.A. del 19 gennaio 2010 sino alle dimissioni presentate con effetto dal 19.10.2010, dopo gli articoli di giornale pubblicati.

Nel periodo intercorso tra la fusione delle società, avvenuta il 13 gennaio 2010, e la sua nomina quale AD di ATAC (19 gennaio 2010), le funzioni ed i poteri dell'A.D. sono rimasti in capo all'ex A.D. di ATAC.

In base alle disposizioni vigenti all'epoca dei fatti (art. 14, lett. e dello Statuto) l'AD era competente a selezionare, assumere, promuovere e licenziare il personale, sia dirigente che non, eccezion fatta solo per il Direttore Generale.



- Fois Stefania

Il 15 febbraio 2010 il Bertucci comunicava all'interessata che, a seguito dell'accettazione della proposta di assunzione già intercorsa (accettazione comunicata da quest'ultima unitamente alla richiesta di posticipazione della data di assunzione al 16 febbraio 2010), egli prendeva atto di tale richiesta ed esprimeva la disponibilità all'assunzione alla data indicata dall'interessata, formalizzando l'assunzione quale Dirigente delle relazioni esterne dal 16 febbraio 2010.

Anomalie formali: al fascicolo personale non risulta alcun titolo di studio, né il curriculum vitae, né la scheda intervista, ma unicamente la scheda di autocertificazione della interessata, in cui la stessa dice di essere disoccupata, di essere residente a Roma e in possesso del titolo di studio della maturità senza tuttavia produrlo e senza indicare dove fosse luogo ed istituto dove lo avessero rilasciato.

Alla richiesta, in dibattimento, di chiarire come materialmente fosse entrata in ATAC, e cioè attraverso quale domanda, selezione o chiamata, la teste – stupitasi per il fatto che il suo fascicolo personale fosse sostanzialmente vuoto – premesso di aver lavorato per 12 anni alle dipendenze delle Ferrovie Nord di Milano, occupandosi di relazioni istituzionali, relazioni esterne e di comunicazione a “diretto riporto” dell'ing. Legnani – prima amministratore delegato delle Ferrovie Nord di Milano poi nominato presidente dell'ATAC – ha affermato che era stato proprio il Legnani, una volta divenuto nell'anno 2009 presidente ATAC, ad averle proposto di seguirlo in ATAC, poiché “*..c'era una casella a suo diretto riporto ed era proprio quella delle relazioni istituzionali della comunicazione*”, ed, avendo avuto “*questa opportunità di venire in ATAC*”, aveva deciso di seguire l'Ing. Legnani (cfr dichiarazioni).

Si è tuttavia acclarato, su precise domande del Tribunale, che la Fois – moglie di Marco Marsilio, attualmente tesoriere del partito politico Fratelli d'Italia, e già Deputato – da quando Legnani era andato via da ATAC (e cioè a distanza di circa un anno) per tornare alle Ferrovie Nord di Milano ove tuttavia, questa volta, non le aveva chiesto di seguirlo, si era occupata di “*progetti speciali e ricerca di sviluppo per Unione Internazionale del Trasporto Pubblico*” ed, al momento del licenziamento, comunicatogli con lettera raccomandata dell'8



maggio 2014 ed avvenuto poiché la sua struttura era stata completamente soppressa, si occupava di progetti sociali con l'Unione Internazionale del Trasporto Lucano.

La Fois ha dichiarato di aver sostenuto il colloquio con il Bertucci, perché era lui ad occuparsi delle assunzioni dei dirigenti e di aver consegnato al capo del personale, Dottor Di Luzio, il suo curriculum vitae, copia del libretto di lavoro ed anche del titolo di studio, di maturità artistica, ma di non aver prodotto il suo precedente contratto di lavoro, nel quale comunque non risultava inquadrata come dirigente.

La teste ha riferito che la sua assunzione in ATAC era stata previamente autorizzata dal comune di Roma ed è stata prodotta, dal difensore del Bertucci, copia dello stralcio del verbale della seduta del 10 febbraio 2010 in cui si dà atto di detta autorizzazione.

Richiesta, ed autorizzazione, per la prima volta e solo relativamente alla Fois riscontrate nella storia delle assunzioni in ATAC, che la teste ha giustificato in forza di non meglio precisate "ragioni di opportunità".

Quanto alle sue competenze in materia di comunicazione, ha dichiarato di averle acquisite sul campo, avendo lavorato nell'ufficio stampa di Gianfranco Fini quando era Ministro degli Esteri e Vicepresidente del Consiglio; avendo collaborato, sulla scorta di contratti a chiamata diretta, con taluni parlamentari della Camera dei Deputati, quali il prof. Legittimo, facente parte dell'esecutivo di Alleanza Nazionale, poi diventato presidente di Trenitalia ed, anch'egli, presidente delle Ferrovie Nord Milano.

La Fois, benché assunta come dirigente, non ha mai conseguito un diploma di laurea, né in comunicazione né di altro tipo, né tantomeno titoli non universitari e l'unico corso privato che ha affermato di aver seguito, risalente a circa trent'anni orsono, è di psicologia transpersonale, non riconosciuto come titolo in Italia.

La mancanza di qualunque altro documento agli atti del fascicolo personale attestante quale livello e contenuto avesse la professionalità della interessata al momento della sua nomina a dirigente, quali titoli di studio o professionali ed il vaglio degli stessi alla luce dei requisiti richiesti per l'accesso alle mansioni di livello dirigenziale, è fatto che prova sufficientemente che tali requisiti non sussistevano per la assegnazione *de qua*, adottata pertanto illecitamente dal Bertucci, che deve esserne dichiarato responsabile.



- Viviano Gaetano

Anomalie formali: nel suo fascicolo personale non è stato rinvenuto il suo contratto di assunzione, né altra documentazione.

Il Viviano ha tuttavia esibito, nel corso della sua deposizione, il contratto di assunzione, stipulato il 10.2.2010 ed a firma di Luca Masciola, in qualità di Direttore delle Risorse Umane di TRAMBUS, con la qualifica di "ausiliario generico", parametro 100, a partire dal 15.02.10.

Anche in detto contratto manca qualsiasi indicazione delle condizioni economiche e di inquadramento (in particolare tipo di mansioni, ufficio di applicazione, principali attività da svolgere, responsabilità da assumere), né risulta dal suo fascicolo personale, che si è evidenziato essere vuoto, e non è stato dimostrato altrimenti, che si sia verificato il possesso dei requisiti necessari per l'assunzione.

Il Viviano, in precedenza operatore ecologico al Comune di Guidonia Montecelio alle dipendenze di una ditta privata e militante politicamente nelle fila di Alleanza nazionale, che ha dichiarato di conoscere il Bertucci poiché stimato professionista di Guidonia, suo stesso paese, è stato assunto, con lettera del 9 dicembre 2009 a firma di Masciola in qualità di DRU di TRAMBUS, con la qualifica di "ausiliario generico", parametro 100, a partire dal 15.02.10, senza indicazione delle condizioni economiche e di inquadramento (in particolare tipo di mansioni, ufficio di applicazione, principali attività da svolgere, responsabilità da assumere), nonché omettendo di verificare in modo concreto ed effettivo, il reale possesso dei requisiti necessari per l'assunzione.

In merito all'iter di assunzione, il teste (assunto in TRAMBUS) ha riferito che, essendo inoccupato, aveva inviato i suoi curricula ad una serie di aziende, tra cui ATAC, nella quale un suo ex commilitone gli aveva detto esserci corsie preferenziali di assunzione in favore degli ex militari.

ATAC era una delle aziende che gli aveva risposto, ed, a differenza di un'azienda collegata all'Agip Petroli di Milano - che gli aveva risposto dicendo tuttavia che non avevano bisogno di assumerlo- all'esito di un colloquio, lo aveva assunto come ausiliario generico, con la mansione di portiere, percependo, così come previsto nella lettera di assunzione, oltre allo stipendio un superminimo mensile lordo di 500 euro per 14 mensilità.



Il Viviano ha detto di essere stato "mandato" inizialmente allo stabilimento di Portonaccio, proposto quale responsabile della turnazione del personale all'interno della portineria, e di essere stato poi impiegato nella portineria di Prenestina (sede centrale degli uffici ATAC), gestendo la turnazione del personale della portineria, pari, nella sede di Portonaccio, a ben 7/8 unità e nella sede di Prenestina, a ben 11/12 persone, gran parte delle quali riqualificati come portieri perché avevano avuto problemi sul lavoro, e cioè disabili e/o invalidi.

Numero, si rileva, spropositato di portinai e del tutto ingiustificato rispetto alle concrete attività da espletare, definite dal teste come di "salvaguardia del patrimonio aziendale", che tuttavia non aveva ad oggetto i veicoli aziendali, posto che dette sedi non erano adibite a deposito dei mezzi, ma vi erano gli uffici della società, e che, comunque, la vigilanza sui mezzi che vi si trovavano e sul patrimonio aziendale, era affidata ad una società di vigilanza privata, tant'è che, come dal teste stesso riferito, attualmente *"c'è soltanto un portinaio in ATAC, diversamente abile, e del resto se ne occupano le guardie giurate"*.

Ed invero, a precise domande del Tribunale, è emerso che le mansioni dei portinai consistevano nel verificare gli accessi dei transiti pedonali e con le vetture, nel senso che *"...deve entrare un avvocato, qualcuno, per l'amministratore delegato, io ero quello che autorizzava l'entrata, se non avevo comunicazione scritta da qualche ufficio ero quello che autorizzava l'entrata in quel momento per andare a colloquio..."*

Attualmente, ed a partire dal 1.3.2016, dopo essere rimasto l'unico a svolgere mansioni di portineria presso la sede centrale di via Prenestina (dopo di che non avevano preso nessun altro), il Viviano, per come da lui stesso riferito, svolge mansioni di operaio qualificato nella struttura di manutenzione impianti perché, a suo stesso dire *"hanno scoperto che il mio mestiere è l'idraulico"*.

In ragione di tutto quanto dianzi evidenziato è palese l'illiceità della di lui assunzione, formalizzata dal Masciola (cui tuttavia non è contestata) ed ascrivibile al Bertucci quale AD di TRAMBUS, rilevandosi che anche nel caso del Viviano vi è promiscuità e confusione dell'esercizio delle prerogative di AD di TRAMBUS ed ATAC, posto che il teste ha dichiarato di aver inviato il curriculum ad ATAC, ma è stato assunto in TRAMBUS (nel periodo in cui il Bertucci ne era l'AD) peraltro con indicazione generica ed evidentemente, come evidenziato dallo stesso teste (nella parte in cui ha riferito che solo nel 2016 hanno scoperto che il mio

lavoro era l'idraulico) senza previa valutazione della professionalità e delle di lui esperienze cui corrisponde, all'evidenza non a caso, l'indicazione generica, nella lettera di assunzione, della qualifica attribuitagli.

- Domenici Martina

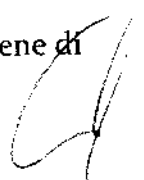
La Domenici è stata assunta con contratto a termine della durata di dodici mesi a partire dal 11.01.10 nella figura professionale di "Responsabile Unità amministrativa tecnica complessa", parametro n. 250 del CCNL.

Risulta agli atti la lettera di assunzione del 16 dicembre 2009 a firma di Masciola in qualità di Direttore delle Risorse Umane di TRAMBUS, che dispone l'assunzione della dipendente a far data dall' 11 gennaio 2010; risulta anche che per tale assunzione, con lettera riservata del 17 dicembre 2009, il Masciola aveva chiesto al Bertucci quale AD (di TRAMBUS) l'autorizzazione all'assunzione, e che il Bertucci ha siglato la richiesta in calce con "OK" e sigla.

Non vi è traccia tuttavia di elementi dai quali desumere che, propedeuticamente all'assunzione, sia stata verificata concretamente la sussistenza dei requisiti necessari per l'assunzione, e, neanche nel contratto di lavoro, ove è genericamente indicata la qualifica attribuitale, di Responsabile di Unità amministrativa tecnica complessa, è specificata l'Unità della quale la Domenici avrebbe assunto la gestione in qualità di Responsabile del servizio, e quali attività e compiti le sarebbero stati assegnati.

Detta assunzione, anch'essa evidentemente illecita, benché contestata solo al Bertucci (e non anche al Masciola che l'ha disposta) risulta comunque a lui ascrivibile, avendola egli autorizzata e disposta nella sua qualità- e per le specifiche responsabilità legate a detta posizione - di amministratore delegato di TRAMBUS, benché nel capo di imputazione gli venga contestata in qualità di amministratore delegato di ATAC spa (carica che ha ricoperto a partire dal 19 gennaio 2010) a causa di un'evidente errore materiale, tuttavia significativo della fungibilità e commistione, relativamente alle assunzioni in dette società, dell'utilizzo dei poteri attribuiti ai relativi amministratori.

Prima di esaminare le singole responsabilità emergenti dall'istruttoria espletata si ritiene di esaminare i reati di cui va dichiarata la prescrizione



§ 4 I REATI PRESCRITTI

Occorre preliminarmente rilevare che, secondo quanto risulta dagli atti, il decorso del termine prescrizionale è stato sospeso, nel corso dell'udienza preliminare, nei seguenti periodi e per le seguenti motivazioni:

- dal **19 giugno 2013 al 18 settembre 2013**: - 60 giorni - per legittimo impedimento del difensore di Tulli. A tal riguardo si osserva che, come ripetutamente ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità, la sospensione della prescrizione si estende a tutti gli altri imputati i cui difensori non si sono opposti al rinvio o non hanno chiesto la separazione della posizione dei loro assistiti (Cass. 34896/2007; 49132/2013);
- dal **18 settembre 2013 al 16/10/2013** per astensione avvocati;
- dal **12/2/2014 al 9/4/2014** per astensione avvocati, escluso il difensore di Masciola.

Il periodo di sospensione della prescrizione, decorrente dalla data di stipulazione del contratto, da computarsi dunque, per tutti gli imputati ad eccezione del Masciola, è pari a 144 giorni (4 mesi e 24 giorni), ed invece per il Masciola a 2 mesi e 24 giorni.

In applicazione dei criteri sopra esplicitati, deve dunque prendersi atto della sopravvenuta estinzione per prescrizione:

- 1) limitatamente a Masciola Luca, del reato sub **B**) ascrittogli (vedi infra), poiché il contratto di assunzione a tempo indeterminato in TRAMBUS, a firma del Masciola e sottoscritto con accettazione in calce dal Cipolla, risale al 19.02.2009, data dalla quale deve farsi decorrere il termine massimo di prescrizione previsto per il reato contestatogli, pari a 7 anni e 6 mesi così determinato ex artt. 157 e 160 cp, al quale deve aggiungersi il periodo di sospensione di 2 mesi e 24 giorni, ad oggi perento;
- 2) di tutte le contestazioni elevate, al capo **G**) della rubrica, nei confronti di **Tulli Tullio**, Direttore delle Risorse Umane di TRAMBUS, competente alla assunzione di personale non dirigenziale in virtù della citata delega del C.d.A. della società del 7 settembre 2007 (delega a sua volta fatta a Masciola solo il 12 novembre 2008), ed a **Bertucci Adalberto**, quale AD di TRAMBUS spa, rispetto alle quali emerge



inconfutabilmente la responsabilità degli stessi in ordine ai reati loro ascritti, in quanto i relativi fatti risalgono all'anno 2008.

Si tratta delle assunzioni di Baccarelli Luca (la prescrizione decorre dall'1/10/2008), Belligotti Federica (la prescrizione decorre dall'1/10/2008); Bernardini Marco (la prescrizione decorre dal 9/9/2008); Bianco Francesco (la prescrizione decorre dall'1/10/2008), Di Giacomo Roberto (la prescrizione decorre dal 1/7/2008); Zadotti Francesca Romana (la prescrizione decorre dal 15/7/2008); Moro Alessia (la prescrizione decorre dal 31/7/2008), le ultime tre brevemente esaminate di seguito in quanto univocamente significative della sussistenza della condotta illecita oggetto di imputazione, ed ai fini di giustificare la non adottabilità di una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129 comma 2 cpp.

-Zadotti Francesca Romana

Assunta da Tullio Tulli con lettera del 15.07.2008 con contratto a tempo determinato per 12 mesi a decorrere dal 16.07.2008, con la qualifica di "responsabile della segreteria dell'amministratore delegato", parametro 250, con "orario di lavoro fiduciario" e compensi straordinari forfettari, e promossa al livello dirigenziale con la corresponsione di uno stipendio notevolmente superiore a quello del parametro di ingresso.

Segnatamente, con lettera di assunzione a firma di Bertucci, quale AD di TRAMBUS, del 27 novembre 2008, facendo seguito alla proposta del 20 novembre e alla lettera di nomina a Dirigente, la Zadotti è stata assunta a tempo indeterminato quale Dirigente dal 01.12.2008.

Curriculum Vitae: si rileva che al momento dell'assunzione la Zadotti era un funzionario direttivo vincitrice di concorso presso il Comune di Roma (cat.D3, ex VIII qual. Funz.), in possesso di titolo di laurea e con pregressa esperienza direttiva nell'amministrazione.

La scheda intervista della Direzione Risorse Umane non contiene dati professionali, ma attitudinali.

Manca, anche in tal caso, la verifica e l'esplicitazione oggettiva, sia al momento dell'assunzione ed ancor più all'atto della promozione a dirigente, dell'adeguatezza della

Zadotti a ricoprire il profilo dirigenziale, che non possono ritenersi di per sé evincibili dal servizio, di assistente dell'Amministratore Delegato, affidatole, trattandosi ad ogni modo di un servizio di Segreteria inserito in una struttura di staff destinata a svolgere attività di ausilio dell'AD, non connotato da compiti che incidano sui risultati di gestione e amministrazione della società stessa, né delle motivazioni che giustificano la sua promozione alla qualifica di dirigente.

- Moro Alessia.

Con lettera del 31 luglio 2008 Tuli Tullio comunica alla dipendente l'assunzione con contratto a termine della durata di dodici mesi dal 01.08.08 nella figura professionale di "Responsabile Unità amministrativa tecnica complessa", parametro n. 250.

Curriculum: risulta la laurea in architettura, con tesi in edilizia residenziale pubblica, conoscenza di lingue straniere e informatica, nonché specializzazioni e pregresse esperienze lavorative in materie attinenti i beni ambientali e culturali.

Ed, ancora una volta, è evidente la mancata indicazione nel contratto di lavoro dell'unità, e dei relativi compiti e specifiche mansioni e responsabilità, che le sarebbe stata attribuita, in rapporto ai quali valutarne la professionalità e l'adeguatezza.

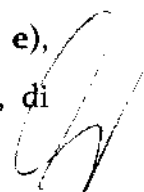
- Di Giacomo Roberto

Il Di Giacomo, prima di essere assunto in ATAC, a tempo indeterminato, con il parametro 151 ed inquadramento nella figura professionale di operatore qualificato alla mobilità, era, in forza di un contratto privato, l'autista di fiducia del Bertucci, da circa dieci anni.

Come da lui dichiarato all'udienza del 18.1.2016, quando il Bertucci era stato nominato amministratore delegato dell'ATAC, gli aveva chiesto di *"accompagnarlo in questa avventura"* e lui aveva accettato, ed era stato assunto in ATAC come autista di direzione.

Il Di Giacomo ha dichiarato di non aver sostenuto alcuna prova selettiva e di non aver neanche presentato una domanda di assunzione, limitandosi a presentare all'ufficio del personale tutti i documenti che gli erano stati richiesti.

3)-dei reati di abuso d'ufficio contestati a Marzia Antonio e Tosques Vincenzo al capo e), limitatamente alle assunzioni di Marino Flavia, Rotondo Flavia e Sorrenti Giuseppe, di



seguito brevemente esaminate agli stessi fini sopra indicati, decorrendo i rispettivi termini prescrizionali dal 15/10/2008 (MARINO FLAVIA); dal 16/10/2008 (ROTONDO Flavia e dal 22/9/2008 (SORRENTI GIUSEPPE).

- Marino Flavia.

Il 21.10.2008 il Dr. Tosques comunica all'interessata che l'AD, con provvedimento n. 105 del 14.10.2008, ha deliberato la sua assunzione presso METRO con contratto a tempo indeterminato "in pianta stabile dal 15.10.2008" nel profilo "professionale", parametro 230 del CCNL.

Profilo nel quale assume rilievo il possesso di una notevole capacità professionale, più che di una capacità di gestione in settore determinato, definito, a termini del CCNL, come quello dei "Lavoratori che, con un'elevata competenza professionale, operano con ampi margini di autonomia per la soluzione di problemi di notevole complessità".

Orbene, all'esito dell'istruttoria è emerso che la Marino possedeva il diploma di laurea in lettere e che al momento dell'assunzione prestava servizio in Cotral con parametro 205, rispetto al quale l'assunzione nel parametro 230 rappresenta un avanzamento professionale rispetto al quale la pregressa esperienza lavorativa non costituisce un sufficiente elemento a riprova di una particolare professionalità.

Non risultano altri titoli professionali, né si è riscontrata la presenza di ulteriori elementi dai quali desumere che l'assunzione della Marino sia stata preceduta dalla verifica concreta ed effettiva del possesso dei requisiti necessari per l'assunzione, né tantomeno, nel contratto di assunzione, è specificato l'ufficio di assegnazione e le specifiche mansioni gestionali e professionali di elevata complessità che la stessa avrebbe dovuto svolgere.

- Rotondo Flavia.

Con lettera del 15.10.2008 il Tosques le comunicava di aver disposto, in esecuzione del provvedimento dell'AD n. 106 del 14.10.2008, la sua assunzione in ruolo a tempo indeterminato, in prova per un anno, a far data dal 16.10.2008 nella figura professionale di Coordinatore d' Ufficio, parametro 205 CCNL, con assegnazione alle dipendenze dell'Amministratore Delegato quale "supporto".



Curriculum: attesta il possesso del diploma di Ragioniere e perito commerciale, e dichiara diverse esperienze lavorative in mansioni impiegate presso enti pubblici.

Anche in tal caso non si rileva alcun elemento da cui desumere che sia stato verificato concretamente il possesso dei requisiti necessari per l'assunzione, e nel contratto di assunzione non sono specificate le unità tecnico/amministrative che la lavoratrice avrebbe dovuto coordinare.

-Sorrenti Giuseppe

Con lettera del 22.08.2008 il Tosques gli comunicava di aver disposto, in esecuzione del provvedimento dell'AD n. 93 del 19.09.2008, la sua assunzione in ruolo a tempo indeterminato, in prova per un anno, a far data dal 02.09.2008, nella figura professionale Capo Unità Organizzativa amministrativa tecnica, parametro 230, alle dipendenze dell'Amministratore Delegato ed anch'egli (come la Rotondo) quale "supporto" di questi.

Anomalie formali: vi è solo il curriculum, non sottoscritto né datato, e nessuna scheda intervista.

Curriculum: indica il possesso del diploma di maturità scientifica, e, quali pregresse esperienze lavorative, attività, studi ed incarichi svolti principalmente **nel settore della agricoltura e politica agraria**, fatta esclusione per l'esperienza politica fatta dal 2001 al 2006 quale Consigliere Municipale del Comune di Roma.

Anche relativamente all'assunzione del Sorrenti emerge chiaramente che l'inconferenza delle pregresse esperienze (nel settore delle politiche agricole e forestali) e della professionalità descritte nel Curriculum con i requisiti minimi richiesti per il profilo, né risulta che la sua professionalità ed adeguatezza sia stata altrimenti valutata, ancor meno in relazione alla struttura organizzativa ed alle risorse che avrebbe dovuto gestire, delle quali, ancora una volta, non vi è indicazione alcuna nel contratto di lavoro

4) limitatamente all'imputato Tosques, all'epoca responsabile del servizio gestione del personale di METRO, del reato di abuso d'ufficio contestato al capo F) in relazione alla posizione di PESIMENA Barbara, assunta alle dipendenze di METRO con contratto del 3.11.2008.



§ 5 ESAME DEGLI IMPUTATI

Gli imputati, che si sono sottoposti ad esame (Masciola, Tulli, Tosques), hanno sostenuto, in sostanza, la piena legittimità delle nomine operate in considerazione:

- a) della non applicabilità alle municipalizzate delle disposizioni legislative che imponevano da un lato il blocco delle assunzioni e dall'altro l' **"adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire"** (art. 35 sopra citato), avendo richiesto pareri legali ad avvocati esterni;
- b) della necessità delle assunzioni operate, tutte in sostituzione di persone andate in pensione;
- c) della competenza delle persone assunte;
- d) dell'assenza di segnalazioni;
- e) della serietà delle selezioni.

Tutti e tre gli imputati, dopo avere premesso la loro massima esperienza e capacità manageriale, hanno espresso lo stato d'animo di essere stati vittime di una sorta di persecuzione mass mediatica in quanto raggirati dalle loro strutture amministrative in relazione ai casi eclatanti, per non dire imbarazzanti, di assunzioni di persone prive di qualsiasi requisito ed oggetto delle domande del PM e del Collegio.

In ordine alla pubblicità dell'intenzione di assumere, gli imputati hanno dichiarato che fosse rimessa al sito internet aziendale, però non solo questo non è stato documentalmente dimostrato, ma nessuno degli assunti esaminati in udienza ha dichiarato di averlo saputo con questa modalità, anzi la generalità ha dichiarato di non avere avuto alcuna fonte di conoscenza diretta e *"di averci provato"* e basta.

§ 5.1 TULLI TULLIO (CAPO G DELL'IMPUTAZIONI A CUI SONO CONTESTATE 7 ASSUNZIONI)



Sebbene i reati ascrittigli siano tutti prescritti si ritiene di dovere riportare il contenuto del suo lungo esame per comprovare la ragione della mancata assoluzione nel merito per evidenza della prova.

TULLI TULLIO, Direttore delle Risorse Umane di TRAMBUS, competente all'assunzione di personale non dirigenziale, dopo avere premesso testualmente *"senza falsa modestia sono stato assunto perché ero il maggiore esperto di relazioni industriali del trasporto pubblico locale in Italia...evidentemente le aziende necessitavano di un contributo professionale di alto livello"* (pag.5 e 6 delle trascrizioni dell'udienza dell'11/4/2016), ha sostenuto di non avere affatto interpretato le raccomandazioni provenienti dal Comune in ordine al contenimento delle assunzioni come imposizione di un blocco e di avere ritenuto di doversi comunque provvedere *"secondo quanto pianificato dal nostro budget"* cioè le esigenze della società (pag. 25 delle trascrizioni), tanto da essersi limitato alle assunzioni indicate nel budget 2008.

Come sopra ampiamente riportato queste conclusioni sono state ampiamente sconfessate dai componenti del Collegio sindacale di ATAC spa post fusione.

Alla specifica domanda del Presidente del Collegio di quali fossero i numeri e le qualifiche entro le quali operare le assunzioni però l'imputato non è stato in grado di rispondere sostenendo che TRAMBUS nel 2008 aveva 34 dirigenti e 50 quadri su 8500 dipendenti.

La mancata indicazione delle specifiche mansioni nei contratti di assunzione è stata spiegata per *"evitare di incaprettare inutilmente l'organizzazione aziendale e di esporsi a contenziosi del lavoro"* (pag. 37).

Il suo abbandono di TRAMBUS era avvenuto perché aveva letto su un articolo di giornale che il partito Forza Italia *"chiedeva per il dottor Coletti la posizione di Tullio Tulli...ho avuto la conferma che non era più per me.."* (pag. 42).

Ha sostenuto che vi fosse una struttura apposita di TRAMBUS, non menzionata da alcun testimone, dall'acronimo OSFO (organizzazione sviluppo e formazione del personale) che si occupava della ricerca di personale, utilizzando anche un sito con sezione dedicata *"lavora con noi"*, a cui non si è collegato però nessun testimone, al quale arrivavano migliaia di



richieste di assunzione e vi venivano inseriti i curricula che restavano conservati solo per un periodo di tempo di 4 anni.

Anche di questo non risulta traccia dall'istruttoria espletata per due anni.

Circa la sua specifica posizione ha spiegato di essersi limitato a sottoscrivere lettere di assunzione per contratti a termine – eccetto quello di Di Giacomo - , per le quali era stato appositamente delegato, lettere predisposte da altri che confermavano la congruità del budget e contenevano il provvedimento dell'amministratore delegato di autorizzazione all'assunzione.

Alla precisa domanda del Tribunale di chi fosse la responsabilità delle assunzioni di soggetti macroscopicamente privi di requisiti, come, a titolo esemplificativo, Bianco Francesco che non sapeva neanche dove avesse frequentato le scuole medie, giornalista con precedenti penali non dichiarati e assunto come operatore qualificato di ufficio, ha risposto che c'erano molti soggetti che intervenivano nella filiera decisionale delle assunzioni, **ma non avrebbe saputo a chi attribuire la responsabilità di un'assunzione illegittima** (vedi pagg. 95 e ss).

Sorprende che alla espressa domanda del Tribunale:

"c'è una responsabilità che lei ravvisa nell'assunzione di... ?" la risposta di Tulli, Direttore delle Risorse Umane di TRAMBUS, competente all' assunzione di personale, sia stata: *"Non mia"* e alla precisa richiesta *"Ci puo' dare indicazioni ?"* la risposta è stata *"Sinceramente no"*.

Ha confermato che Zadotti, assistente personale dell'amministratore delegato, e l'autista di Bertucci erano stati assunti perché persone di fiducia dell'Amministratore delegato come accadeva sempre, per prassi.

§ 5.2 MARZIA ANTONIO A CUI SONO CONTESTATI I CAPI B) C) e D) DELL'IMPUTAZIONE

Marzia è stato Amministratore delegato di METRO, dal 2 settembre 2008 al 31 dicembre 2009, chiamato mentre lavorava nel sindacato Federtrasporti.



La società aveva 3000 dipendenti e 24 dirigenti. Appena arrivato aveva trovato un piano di assunzioni di circa 70 dipendenti nel mese di agosto 2008.

Per l'anno 2009 il RPA prevedeva 140 assunzioni, tenendo conto di pensionamenti e fuoriuscite, mentre ne erano state fatte solo 69. Ha ricordato che poiché c'era un problema interpretativo circa l'applicabilità della legge Brunetta aveva richiesto diversi pareri a studi legali, determinandosi a non applicarla. Non ha addotto alcuna giustificazione circa l'essersi discostato dal reiterato richiamo del Comune di Roma, socio unico e suo datore di lavoro diretto, al blocco delle assunzioni.

In ordine alla nomina del **personale non dirigenziale** non aveva alcuna responsabilità poiché questa spettava all'area del personale e lui, quale Amministratore delegato, si limitava a firmare il contratto; mentre **per i dirigenti**, tra il 2008 e il 2009, ne aveva nominati 10, tutti in sostituzione di altri solo in previsione del loro pensionamento, e non una volta avvenuto, perché questa era la prassi.

Dall'allora Direttore del personale, Di Luzio, aveva saputo che in TRAMBUS non c'erano figure professionali che potessero ambire a ruoli dirigenziali e così aveva cercato persone esterne valutando i curricula presentatigli dall'area del personale e preferendo quelli di soggetti proveniente dal Comune di Roma o dalla Regione Lazio, sebbene abbia assunto uno solo con detta caratteristica.

A suo dire i curricula venivano presi dal sito curriculum@METROroma.it o pervenivano per fax o a mano.

I colloqui erano stati tenuti solo con coloro che poi erano stati assunti ed erano stati scartati gli altri curricula.

Ponzio lo aveva assunto dopo due colloqui e l'aveva ritenuto la persona più adatta anche perché era dirigente di Alitalia;

De Cristofari, seppure in una sola pagina di curriculum, indicava di essere stato funzionario responsabile degli impianti elettrici di Astral, una società della Regione Lazio che si occupa delle strade laziali. Il colloquio era avvenuto con Di Macco, esperto della materia, dopo la



valutazione di 5 curricula relativi a persone competenti nel settore degli impianti elettrici già selezionati dall'area del personale.

De Cristofari era stato assunto in previsione del pensionamento del responsabile servizi elettrici di METRO, per affiancarlo.

Cipolla era stato preso perché Angelo Cursi, direttore della direzione logistica da lui nominato nel 2009, aveva chiesto di poter avere un altro dirigente. Anche in questo caso dopo la valutazione di diversi curricula aveva scelto Cipolla che per quanto segnalatogli dallo stesso Cursi già svolgeva queste mansioni per TRAMBUS. Il colloquio era stato sostenuto con lui e Cursi.

§ 5.3 MASCIOLA LUCA A CUI SONO CONTESTATI I CAPI A) B) F) DELL'IMPUTAZIONE

Direttore delle Risorse Umane di TRAMBUS dal maggio 2008 al 31 dicembre 2009, ad aprile 2010 diventa Direttore dei sistemi informativi di ATAC.

Ha dichiarato di essere stato licenziato disciplinarmente 8 giorni prima di essere sentito come imputato in dibattimento.

Masciola ha ricordato che TRAMBUS all'epoca aveva 9000 dipendenti (Marzia nel suo esame aveva detto 3000), 29 dirigenti, 60 quadri e 300 amministrativi.

Da capo del personale aveva assunto solo **non dirigenti**, introducendo le selezioni con una ditta esterna, la Praxi, individuata con gara gestita dalla direzione acquisti, previa acquisizione di curricula e colloquio.

Ha descritto il procedimento selettivo in questo modo: l'Ufficio da lui diretto valutava solo i curricula pervenuti all'azienda negli ultimi mesi, sulla base delle esigenze di una specifica funzione (pag. 125), e ne inviava alla Praxi circa 10, scelti per ciascuna mansione richiesta, in base ai titoli di studio e alle esperienze pregresse.

Su questa modalità selettiva si era inserita la legge Brunetta e sebbene non richiesto, era venuto a conoscenza del parere pro-veritate dello studio Proia che ne sosteneva la non diretta applicabilità alle municipalizzate.



Ha sostenuto di avere pubblicizzato le assunzioni utilizzando la rete internet ed il sito nella sezione "lavora con noi" e rilasciato interviste su "Concorsi per tutti" (pag. 104), indicando che il curriculum poteva essere inviato ad un indirizzo di posta elettronica o per posta ordinaria genericamente a TRAMBUS o all'Amministratore delegato; salvo sostenere, al contrario, che l'azienda non aveva un sistema informatico che acquisisse i curricula (pag. 106) tanto da valutare solo quelli arrivati negli ultimi 3 mesi.

In una sola settimana erano arrivati 3500 curricula.

Le assunzioni nonostante il sostanziale blocco disposto dal Comune continuavano ad avvenire per evitare di fermare l'operatività dell'azienda, quindi assumeva in numero identico a quanti uscivano.

Anche in questo caso l'imputato è stato ampiamente smentito da quanto sopra riportato nel corso dell'ampia istruttoria testimoniale e documentale.

Per i dipendenti assunti senza la previa selezione della Praxi, ma solo con colloqui interni, l'imputato ha ritenuto che fosse comunque corretta questa modalità - a fronte dei ripetuti richiami del Comune - perché si trattava delle procedure aziendali seguite prima che lui stesso introducesse la verifica di un ente esterno.

Non è stato in grado di spiegare le ragioni per cui alcuni venissero assunti tramite Praxi e altri no.

Circa le anomalie delle singole assunzioni, dopo averle fortemente difese, ha dichiarato:

Marchi Carla, mancava selezione Praxi e c'era solo intervista TRAMBUS perché era un'assunzione precedente al nuovo assetto da lui disposto.

Alla contestazione del Collegio che l'assunzione risalisse al giugno 2009, quindi successiva all'instaurazione del sistema selettivo con Praxi, e che la scheda intervista fosse successiva alla data di assunzione l'imputato non ha risposto (pag. 113 e 114).



Audiutori Loredana (pag. 115) mancava la selezione Praxi perché era conosciuta da 30 anni ed era l'assistente diretta dell'assessore ai trasporti. Con ciò ha confermato l'ipotesi accusatoria.

Carlini Stefano mancava la selezione Praxi in ragione della caratura e della competenza che risultavano dal curriculum, sebbene mancasse la relativa documentazione che la comprovasse. La sua storia personale lo aveva mosso a pietà (pag. 121).

Giangreco Fabio, persona priva del titolo di studi, che aveva lavorato in un negozio di cucine e del tutto privo di competenze, assunto come archivista, è stato difeso con le seguenti eloquenti parole: *"deve avere una weltashaung da archivista per i prossimi 30 anni e a me una persona docile, una persona semplice che ha delle caratteristiche di attenzione e di volontà e che crede di dover ringraziare Dio di aver trovato quel lavoro mi serve"*.

Napoleoni e Polla (pag 128) non erano state sottoposte alla selezione della Praxi, ma solo ad una interna direttamente da parte del Masciola **per una cortesia nei confronti della direttrice marketing dell'epoca**, Cinzia Orlandi, che *"era particolarmente preoccupata dalle richieste di performance chieste dal vertice"*. Per le persone con profili più interessanti come Napoleoni e Polla l'imputato aveva deciso di esaminarli con i propri collaboratori direttamente nel proprio ufficio. All' espressa domanda del Collegio di come spiegasse l'aggiunta a mano della data dell'intervista, **avvenuta successivamente all'assunzione**, l'imputato ha risposto che era stato un problema di *"fascicolazione post produzione"* (pag. 129).

Si precisa che la Orlandi è una delle persone definite "intoccabili" dal teste Basile.

Roberti Daniele, assunto senza selezione né interna né tramite Praxi, l'imputato ha dichiarato *"Non so che dire"* (pag. 131).

Orlandi Cinzia, *"fu indicato come persona da assumere dall'allora Direttore generale Marco Coletti"* (pag. 132) perché doveva diventare suo assistente e venne assunto come "quadro". Dopo poco tempo dall'assunzione si dimise.

Pesimena invece proveniva da METRO e l'imputato nell'assumerla l'aveva promossa a "quadro elevato" perchè non c'erano altre professionalità come la sua. Si ricorda che

Pesimena era stata commessa in un negozio di guanti e segretaria in uno studio medico, sicchè a fronte di 3500 curricula inviati in una settimana soltanto riesce difficile pensare che fosse così unica la sua professionalità. Non è un caso che, difatti, a seguito di ristrutturazione aziendale, anche conseguente all'indagine in esame, sia stata demansionata, e sostituita da una persona laureata.

Cavazzuti era stata assunta 10 giorni prima che lui andasse via.

E' di tutta evidenza come l'imputato, dopo avere tentato di rappresentare un sistema di assunzioni trasparenti, con le sue risposte abbia dimostrato come queste avvenissero senza alcun criterio, proprio per consentire l'esclusivo arbitrio dettato da mere logiche clientelari e di conoscenza.

Si pensi al fatto che a fronte di 3000 curricula pervenuti in una sola settimana TRAMBUS abbia assunto persone come Giangreco che non aveva neanche il diploma superiore.

Sulle assunzioni di Cipolla, Polla e Napoleoni ha ammesso che siano avvenute sostanzialmente fuori dei criteri perché sollecitate dai direttori Orlandi e Coletti, così confermando la tesi accusatoria.

§ 5.3 TOSQUES VINCENZO A CUI SONO CONTESTATI I CAPI E), F) DELL'IMPUTAZIONE

E' stato responsabile del personale dell'azienda municipalizzata METRO, da maggio a dicembre 2008, e successivamente era rimasto nello staff dell'amministratore delegato per poi lasciare l'azienda con una "conciliazione", sebbene non abbia dimostrato documentalmente né di essersi dimesso, né di avere cessato il proprio rapporto di lavoro all'interno di METRO sino alla data della fusione.

Ha ricordato che con il cambiamento della Giunta e del Sindaco era stato sostituito il vertice dell'azienda e al posto di Stefano Bianchi era stato nominato Antonio Marzia.

Quando si era insediato il budget delle assunzioni per l'anno 2008 era stato già deliberato.

Aveva assunto Rotondo, Marino, Sorrenti e Pesimena, ma l'attività di selezione era stata svolta da un ente interno all'azienda, appositamente istituito e lui si era limitato a firmare la

lettera di assunzione e a svolgere la verifica finale circa la coerenza tra la richiesta dell'ufficio di selezione e la futura destinazione.

Circa la scelta della Pesimena ha spiegato che si trattava di una nomina avvenuta *intuitu personae*, cioè fiduciaria, perché dovendosi occupare di un ufficio sanitario interno “ si cercava una risorsa che avesse delle caratteristiche... anche di riservatezza” (pag. 31).....*Mi ricordo in particolare che lei era stata presso uno studio medico e quindi da poterla inserire lì...mi colpì la bontà della persona”* (pag. 47).

In conclusione, gli esami degli imputati sono stati, a dir poco, disarmanti e di certo confermativi del dolo intenzionale che ha sorretto le loro condotte (vedi infra) proprio perché da un lato hanno difeso strenuamente il non essersi attenuti alle reiterate richieste del Comune di Roma, che imponeva loro di bloccare le assunzioni e di applicare modalità trasparenti e oggettive di selezione del personale, proprio per continuare a operare nel totale arbitrio; dall'altro hanno ritenuto del tutto giustificate, persino doverose, assunzioni di soggetti privi di competenze e titoli, o di persone indicate da alcuni vertici aziendali.

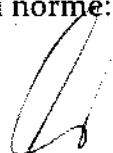
Nessuno degli imputati si è preoccupato di garantire criteri di trasparenza e terzietà, per mettere tutti nelle medesime condizioni e per avere personale competente, utile all'azienda, e non asservito a logiche interne.

Invece la clientela, il favore, la conoscenza, l'assenza di merito sono stati sostanzialmente giustificati e sostenuti dagli imputati come “criteri” al pari di altri, senza nessun disagio, a riprova del fatto che pur essendo “*manager pubblici*” non abbiano la minima idea di cosa si intenda per servire le istituzioni con fedeltà ed onore, ai sensi dell'art. 54 della Costituzione, e di quali siano i parametri cui deve conformarsi la gestione della cosa pubblica, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, specie quando ci si occupi di servizi essenziali.

§ 6 QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI

§ 6.1) LA VIOLAZIONE DI LEGGE

A tutti gli imputati è contestato il reato di abuso di ufficio ex artt. 81, 110 e 323 cp per aver assunto, con rapporti di lavoro subordinato, decine e decine di persone senza previo esperimento di procedure concorsuali o di selezione, in violazione delle seguenti norme:



- a) **REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148** (COORDINAMENTO DELLE NORME sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) in combinato disposto con il Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, con riferimento all'articolo 10 ultimo comma Allegato A (richiamato espressamente nelle lettere di assunzione)⁷, con riferimento all'accertamento delle attitudini mediante esami, saggi preliminari, titoli od altri elementi di giudizio delle migliori caratteristiche risultanti da attestati e referenze con riferimento all'ammissione di servizio in prova;
- b) dell'art. 18 L. 133/2008 in relazione all'art 35 comma 3 lett. b) d.lg 165/01 (TUPI) concernente i principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità e pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale essendo ATAC, METRO e TRAMBUS società municipalizzate di diritto pubblico a cui vanno applicate non solo le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lg. 267/2000 e ss.mm. e in particolare art 113 co. 4 in forza del quale ATAC svolge la sua attività nel settore dei servizi pubblici territoriali come società in house e senza necessità di un suo affidamento da parte del Comune con procedura di evidenza pubblica), ma

⁷ Art. 10. Per l'ammissione al servizio in prova è necessario:

1) di essere cittadino dello Stato italiano, o delle altre regioni italiane quando anche il richiedente manchi della naturalità, salvo il disposto dell'art. 113 del testo unico di legge approvato con R.D. 9 maggio 1912, n. 1447;

2) di avere superato, al momento dell'assunzione in prova, il 18° anno di età e non oltrepassati i 30 anni di età per i servizi attivi ed i 35 per gli altri servizi, salvo le eccezioni, che, con l'approvazione governativa, la Direzione dell'azienda credesse di ammettere in casi speciali o per determinate specialità di personale;

3) di avere tenuto sempre buona condotta morale, civile, militare e politica;

4) di essere dotato di sana e robusta costituzione fisica e di possedere l'attitudine ed i requisiti fisici stabiliti per le funzioni cui il richiedente aspira in relazione alle norme vigenti presso l'azienda.

Tutti i richiedenti sono tenuti a presentare il certificato di nascita ed occorrendo i documenti comprovanti la cittadinanza di cui al comma 1), il certificato rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario, il certificato di buona condotta; il certificato degli studi fatti e degli impieghi eventualmente coperti; se hanno prestato servizio militare, il congedo da cui risulti la buona condotta sotto le armi ovvero altro documento ufficiale comprovante la loro posizione di fronte alla legge sul reclutamento.

Le attitudini dei richiedenti sono accertate mediante esami, saggi preliminari, titoli od altri elementi di giudizio; nella scelta sono tenuti in speciale considerazione gli agenti ordinari classificati ottimi che abbiano i voluti requisiti di capacità, di operosità e di moralità, in qualunque funzione essi abbiano prestato l'opera loro e si tiene poi conto delle migliori caratteristiche risultanti da attestati e referenze.



soprattutto i principi citati di evidenza pubblica di cui agli art 35 e 36 del TUPI (d.lg165/2001) di diretta promanazione costituzionale (art 97 cit) quanto al reclutamento del personale,

con ciò arrecando un ingiusto vantaggio patrimoniale ai soggetti privati assunti con indebite retribuzioni, e corrispondente danno di ATAC, METRO e TRAMBUS e del Comune di Roma.

Nel caso in esame la fattispecie di reato contestata si è integrata in relazione a pressochè tutte le imputazioni elevate ai vertici di ATAC, METRO e TRAMBUS in quanto è costante l'orientamento della Corte di legittimità secondo il quale:

- 1) **i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa delle società in house sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio**, poiché costituiscono delle articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano e non dei soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi. Ne consegue che gli organi di tali società **sono assoggettati a vincoli gerarchici facenti capo alla pubblica amministrazione** – nel caso di specie al Comune di Roma - in quanto preposti ad una struttura corrispondente ad un'articolazione interna alla stessa pubblica amministrazione, sicché è da ritenersi che essi siano personalmente a questa legati da un vero e proprio rapporto di servizio, non altrimenti di quel che accade per i dirigenti preposti ai servizi erogati direttamente dall'ente pubblico (in questi termini la già citata sentenza delle Sezioni Unite civili del 25.11.2013 n. 26283 in tema di società *in house*, nonché Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 48036 del 14/11/2014);
- 2) tale pregnante connotazione pubblicistica della società *in house providing* impone nell'ambito del reclutamento del personale il regime pubblicistico previsto dal d.lvo. n. 165/2001, con il rispetto **dei criteri e delle procedure** ad evidenza pubblica previste per gli enti pubblici dagli art 35 e 36 citati quando l'attività della società medesima persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici, come nel caso in esame.

D'altra parte le norme richiamate sono volte a dare applicazione al principio di cui all'art. 97 Cost., rispetto ad una società che, per essere a capitale interamente pubblico, ancorché formalmente privata, può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici

(Corte Cost. con sentenza n. 29 del 1.2.2006). Infatti la Corte Costituzionale sulla base della distinzione tra privatizzazione formale e privatizzazione sostanziale, e dunque con riferimento al suindicato principio, ha riconosciuto la legittimità della sottoposizione al controllo della Corte dei Conti degli enti pubblici trasformati in società per azioni a capitale totalmente pubblico (**sentenza n. 466 del 1993**).

Infatti nel caso di specie con un'articolata e puntuale sentenza (allegata agli atti) è stato il giudice contabile a condannare, in primo grado, a gravi ed esose sanzioni gli imputati per quasi tutti i capi di imputazione.

In questi termini si può concludere che l'applicabilità della disciplina dell'evidenza pubblica per le assunzioni di personale alle municipalizzate esisteva già prima dell'entrata in vigore della c.d. legge Brunetta, come comprovato dalle deliberazioni comunali dettate, in tema di reclutamento, per le società *in house*, alle Aziende speciali e alle altre società controllate non quotate o partecipate dal Comune di Roma (cfr le delibere comunali sopra richiamate).

Di conseguenza, i reiterati deliberati del Comune di Roma del 2008 (vedi comunicazione del 15/7/2008 e nota dell'Assessore Castiglione del 15/10/2008) esplicitando per espressa volontà del suo ente controllore e unico socio (ROMA CAPITALE) il recepimento e il rispetto, nel caso del ricorso a procedure semplificate, dei medesimi principi del menzionato art 35 (pubblicità, imparzialità, economicità, pari opportunità, trasparenza) aveva, evidentemente, un valore meramente ricognitivo di una disciplina già da tempo vigente, che trova dunque la sua fonte primaria nell'art 97 Cost e, a livello di fonte ordinaria, nel citato TUPL.

Precisato quindi che i principi di pubblicità, imparzialità, economicità, pari opportunità, trasparenza dovevano essere rispettati nelle procedure di cui alle numerose assunzioni oggetto del presente processo, **risulta provata la violazione di legge o di regolamento**, in relazione alle citate fonti legislative o amministrative che detti principi dettano, in quanto, come è emerso dall'intera istruttoria dibattimentale dette assunzioni avvenivano:

-senza alcuna pubblicità;

- sulla base di curricula che talvolta addirittura non c'erano, e se c'erano non venivano vagliati dagli organi di selezione mancando la mansione che il candidato doveva svolgere e per la quale era selezionato;

-con selezioni fondate sulle mere aspirazioni del candidato e non sull'accertamento delle sue effettive capacità e competenze,

- senza istruttoria, in spregio ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza;

- erano frutto di decisioni arbitrarie e clientelari, come risulta dal fatto che molti degli assunti, totalmente privi di qualsiasi professionalità e competenza, erano legati da rapporti di affinità e conoscenza con esponenti politici, romani o tiburtini, di Forza Italia o Alleanza Nazionale o persone a costoro vicine ed erano espressione del volere, per nulla trasparente, dell'amministratore delegato del momento o del Direttore del personale.

Secondo le difese difetterebbe nel caso di specie la prova del dolo in quanto nessuno degli imputati aveva particolari rapporti con i soggetti assunti.

Tale tesi è infondata, in quanto l'inesistenza di rapporti personali tra l'agente e i beneficiati o danneggiati dalla condotta d'abuso è solo uno degli elementi indizianti del dolo e, comunque, nel caso in esame, esso è provato.

Infatti, con riferimento al Bertucci, dall'istruttoria dibattimentale è emerso che uno degli assunti, Cristofari, era suo genero, un altro era il suo autista personale, quasi tutti provenivano dal suo paese, Guidonia Montecelio, a fronte di migliaia di giovani romani che avevano presentato il loro curriculum, a riprova che erano solo logiche clientelari e di conoscenza ad avere mosse queste assunzioni.

Si è infatti appurato che:

-Cristofari era il genero di BERTUCCI, AD di ATAC e TRAMBUS,

- Di Giacomo era l'autista personale di Bertucci prima di essere nominato AD;

-Tirrò era consigliere comunale a Tivoli (luogo di provenienza di Bertucci) e poi vice presidente del Consiglio Comunale negli anni 2010-2013 per il PDL, aveva da giovane militato in movimenti di destra (Azione Giovani e Alleanza Nazionale);

-Marchi era la nuora di Zadotti, assistente di Bertucci;

- Audiutori era stata segretaria politica di Sergio Marchi, all'epoca assessore alla mobilità del Comune di Roma;

- Napoleoni è la figlia dell'allora segretario regionale della UIL Trasporti ora tesoriere sindacale del medesimo sindacato;

- Polla era organizzatrice della campagna elettorale per le elezioni comunali 2008 per il sindaco Alemanno ed era stata nell'Ufficio stampa del gruppo consiliare del PDL;

-Roberti e Giangreco sono di Guidonia Montecelio città di Bertucci;

- Roiate è dal 2005 in permesso sindacale continuativo per FIT-CISL Lazio;
- Cavazzuti era ed è moglie di Stefano Di Lillo consigliere comunale e regionale e poi senatore di Forza Italia;
- Martucci è stato per 5 anni nella segreteria politica di Simeoni già componente della Commissione trasporti di Atac;
- Mariani è la nipote di Fabio Rampelli, all'epoca dei fatti deputato di Alleanza Nazionale e per lui aveva lavorato per le campagne elettorali;
- Torre è il figlio di Antonino eletto con la lista civica di Alemanno al Consiglio comunale di Roma;
- Fois è la moglie di Marco Marsilio tesoriere di Fratelli d'Italia e già deputato, aveva lavorato a lungo nell'ufficio stampa di G. Fini, quando era stato Ministro degli Esteri e Vice Presidente del Consiglio, nonché con il Prof. Legittimo quando membro dell'esecutivo di Alleanza Nazionale poi diventato Presidente di Trenitalia e presidente delle Ferrovie Nord di Milano;
- Viviano è militante di Alleanza Nazionale;
- Cipolla è consigliere comunale a Palombara Sabazia per il PDL dal 2005 ad oggi;
- De Angelis è cognato di Cipolla;
- Gentili è stata segretaria dal 1999 al 2008 di Tajani onorevole di Forza Italia;
- Manetta è stata segretaria nella segreteria politica di Massimo Lorenzotti, candidato di centro destra alle elezioni municipali di Roma, eletto nel 2008 Presidente dell'VIII Municipio del Comune di Roma;
- Di Lauro è stato consigliere comunale a Tivoli dal 2010 al 2013 per il PDL;
- Guccini è stato assessore di centro destra del Comune di Fontenuova, comune vicino Tivoli e Guidonia Montecelio;
- Pesimena, era moglie di Visconti Presidente della Commissione VII Patrimonio e politiche abitative del comune di Roma.

Dunque, considerate le particolari qualifiche familiari o politiche degli assunti, maggiormente stringenti dovevano essere gli adempimenti motivazionali e procedurali delle loro assunzioni in aderenza con i richiamati principi normativi soprattutto di legalità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Invece, nessuna garanzia o particolare rigore veniva adottato dagli imputati che firmavano le assunzioni, senza mai una proposta motivata, talvolta senza allegazione di curricula o

schede valutative, in relazione a profili professionali inutili all'azienda e mai preventivamente individuati, in spregio a qualsiasi positiva verifica circa l'imparzialità e la trasparenza delle assunzioni, dettate soltanto da logiche clientelari e arbitrarie dell'amministratore delegato a cui, a partire dal Direttore delle Risorse Umane, ci si limitava ad una piana ed utilitaristica acquiescenza.

Le assunzioni così perfezionate *contra legem* hanno determinato un ingiusto vantaggio patrimoniale in favore degli assunti, che stipulavano con ATAC, METRO e TRAMBUS, senza averne alcun diritto, e peggio, senza averne alcuna competenza e capacità, un contratto di lavoro a tempo sempre indeterminato, per ruoli che talvolta venivano creati ad hoc per uno specifico assunto, per poi essere eliminati stante la loro assoluta irragionevolezza, inutilità e macroscopica dispendiosità.

Appurata la condotta materiale del delitto di abuso d'ufficio, quanto alla sua riferibilità agli imputati si rileva la responsabilità penale di:

Bertucci e Marzia in quanto amministratori delegati delle rispettive municipalizzate;

Masciola, nella sua veste di responsabile della selezione del personale essendo non solo il direttore delle risorse umane ma anche delegato alle assunzioni dal 12/11/2008 al 31/12/2009, tanto da avere sottoscritto i contratti di assunzione di gran parte degli assunti non dirigenti. Egli risponde proprio per la posizione di garanzia al vertice della citata direzione anche in ordine alla legittimità dei provvedimenti di assunzione, in tutti i loro elementi, dall'istruttoria, alla completezza del procedimento amministrativo seguito, al rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità e pari trattamento che sono stati violati;

Tosques, quale responsabile del personale METRO per le medesime ragioni già rappresentate con riferimento a Masciola;

Tulli, quale Direttore generale di TRAMBUS, delegato dal 7/9/2007 alla nomina del personale dipendente non dirigente (posizione per la quale è stata dichiarata la prescrizione).

§ 6.2 L'ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO

Va premesso che i vertici delle società partecipate pubbliche, e specialmente delle società *in house*, che, per quanto sopra scritto costituiscono una struttura del Comune, per la loro stessa posizione non solo non possono ignorare, ma devono obbligatoriamente osservare i principi costituzionali di legalità, efficienza e trasparenza anche sotto il profilo della spesa.

pubblica, sub specie della spesa per il personale, che si ponevano sia il Comune di Roma che, attraverso questo, METRO, TRAMBUS E ATAC in quel periodo (e tuttoggi).

Costituisce fatto notorio, in quanto dato ampiamente diffuso al pubblico, che la gestione delle tre municipalizzate evidenziava all'epoca dei fatti - ed evidenzia - una situazione di bilancio deficitaria, al limite del default, anche per il costo del personale, tanto da avere determinato il Comune di Roma a rappresentare in modo esplicito di applicare criteri stringenti per le assunzioni, per come dettati dalle norme di legge (si vedano le missive inviate nel 2008 in via pressochè continuativa dal Comune di Roma ai dirigenti delle tre aziende di trasporto urbano e rimaste del tutto inascoltate).

Ciò ha ovviamente generato la piena consapevolezza degli imputati che né la norma, né la volontà del Comune - che si ribadisce essere il loro unico referente in quanto socio, finanziatore e datore di lavoro - consentivano più le assunzioni nelle municipalizzate.

Il parere pro-veritate richiesto al Prof Proia, del tutto irrilevante come sopra ampiamente motivato dal punto di vista giuridico e della direttiva loro imposta dal Comune, appare utile soltanto a precostituirsì una giustificazione da opporre al Comune e continuare ad operare assunzioni del tutto illegittimamente nonostante la certezza del danno generato dalla violazione dei criteri di selezione - finalizzati alla efficienza e all'economicità delle assunzioni - non solo per l'aumento di spesa per il personale ma anche per la zavorra che questo avrebbe rappresentato negli anni a seguire, come infatti è stato.

Le numerosissime assunzioni illegittime di personale, privo del tutto di competenze e professionalità in ordine alle funzioni da assumere, mai predeterminate, ed apparso talvolta stupito delle domande del Collegio volte ad approfondire il rapporto tra mansioni svolte in concreto, parametro di assunzione e curriculum di ciascuno, sono avvenute da parte degli imputati, all'epoca ai vertici delle municipalizzate, con consapevolezza e volontà di violare la legge (come emerge dal carteggio tra il Comune di Roma e le società in ordine alla obbligatoria applicazione dei criteri di cui all'art. 35 cit. nelle procedure di assunzione anche per chiamata diretta) al solo fine di favorire persone ad essi collegate, per motivi diversi dalle loro capacità.



In termini meramente giuridici, si rileva che in tema di doppia ingiustizia e di dolo intenzionale nel reato di abuso di ufficio la giurisprudenza si è ormai assestata sulla necessità della cosiddetta doppia ingiustizia: *“nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l'evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia.*

Quindi in sede di accertamento occorre una duplice valutazione, non potendosi far discendere l'ingiustizia del vantaggio conseguito dalla illegittimità del mezzo utilizzato e quindi dalla accertata esistenza dell'illegittimità della condotta.

La prova dell'intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell'imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto.

Tale certezza non può provenire esclusivamente dal comportamento *“non iure”* dell'agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, quali la specifica competenza professionale, l'apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed i rapporti personali tra l'agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono un danno, tutti elementi esistenti e già puntualmente di volta in volta evidenziati nell'esaminare le singole posizioni cui si rinvia e per le quali gli imputati sono stati ritenuti colpevoli.

Quanto all'ingiustizia del vantaggio patrimoniale si evidenzia che le modalità di selezione, il colloquio, erano un mero pretesto formale, intenzionalmente utilizzati dagli imputati per recare un ingiusto vantaggio patrimoniale agli assunti con i quali c'era un diretto o un indiretto rapporto di contiguità politica o di conoscenza. Inoltre è mancata qualsiasi valutazione delle professionalità dei candidati e della loro adeguatezza con evidente sviamento della funzione piegata a fini privati piuttosto che tesa a soddisfare interessi pubblici, visto che le municipalizzate non richiedevano anticipatamente all'assunto una specifica professionalità per una ben definita mansione da svolgere. Tale sviamento risulta ancora più eclatante se si considera che molti candidati non producevano titoli, non allegavano un curriculum e l'oggetto dell'esame era fondato sui loro desideri e le loro aspirazioni, venivano continuamente trasferiti da un ruolo all'altro perché evidentemente non necessari all'azienda, ma ciononostante retribuiti con parametri elevati e in alcuni casi come dirigenti.

Quanto agli altri elementi dimostrativi del dolo degli imputati, si rileva, in merito alla loro specifica competenza professionale, che oltre ai due amministratori delegati, anche Masciola, Tosques (e Tulli) avevano specifica competenza professionale nel settore del reclutamento del personale e della disciplina amministrativa applicabile in materia, essendo direttori del personale con espressa delega alle assunzioni. Dunque anche questi, per le attitudini possedute, erano in grado di rendersi conto dell'illegittimità delle decine di assunzioni sottoscritte e ciononostante nulla opponevano, anzi le controfirmavano o le proponevano.

Né le testimonianze assunte a difesa degli imputati hanno comprovato la loro estraneità ai fatti contestati, neanche sotto il profilo dell'esclusione dell'elemento psicologico del reato, non offrendo alcun elemento conoscitivo concreto, né valutativo ulteriore, di segno opposto rispetto alle solide prove addotte, anche documentalmente, dal PM.

§ 7 ASSOLUZIONI

§ 7.1 CAPO A): BERTUCCI ADALBERTO E MASCIOLA LUCA (assunzioni in TRAMBUS)

- Martucci Michela

E' stata assunta in TRAMBUS con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 05.10.2009 nel profilo professionale di "collaboratore di ufficio", parametro n. 175.

Anomalie formali : il curriculum è senza data.

Non svolge la selezione della Praxi ma si sottopone ad un colloquio interno.

Dal suo curriculum non risulta alcuna esperienza lavorativa nell'ambito delle mansioni inerenti il profilo (pregresse esperienze lavorative quale hostess, addetta call center, e uno stage formativo presso l'ufficio stampa del Vice Presidente della Regione Lazio), ma risulta il possesso del diploma di studio di perito tecnico commerciale.

Nel corso dell'esame ha dichiarato di avere inviato il curriculum, consistente nel diploma di ragioneria, a diverse aziende, per posta o a mano, perché voleva cambiare lavoro essendo



stata per cinque anni nella segreteria politica dell'onorevole Giorgio Simeoni (attività indicata nel curriculum) che, peraltro, era stato componente della Commissione trasporti di ATAC.

Aveva ricevuto la telefonata dell'ufficio del personale della TRAMBUS. Con due dipendenti della società, di cui uno Mario Marinelli, responsabile delle relazioni del personale aveva sostenuto il colloquio il cui oggetto erano state le sue pregresse attività e le sue aspettative future.

Dopo soli 10 giorni era stata contattata dalla TRAMBUS per essere assunta nel settore amministrativo ma senza precisazione di quale fosse l'ambito. Successivamente era stata assegnata al controllo gestione.

Attualmente lavora presso METRO nella direzione METRO C.

In relazione alla Martucci, avuto riguardo agli elementi emergenti dal curriculum (diversi corsi di specializzazione che si indicano come frequentati, conoscenza di tre lingue), a quanto da lei dichiarato circa il colloquio interno sostenuto ed alle caratteristiche richieste dal profilo professionale nel quale è stata inserita, non vi è prova sufficiente che non sia stata valutata la sua adeguatezza in relazione alla posizione professionale di assunzione né che la Martucci non sia stata utilizzata o non fosse adeguata alle mansioni attribuitele con conseguente danno per l'azienda, sicché, per detti fatti, il Bertucci ed il Masciola, nelle rispettive qualità di amministratore delegato e responsabile del personale loro attribuite, vanno mandati assolti per insussistenza del fatto.

Torre Alessandro

Le stesse conclusioni sopra riportate valgono anche per il Torre.

E' stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 01.09.2009, nella medesima figura professionale di "collaboratore di ufficio", parametro n. 175.

Dal curriculum risulta, oltre che il titolo di liceo scientifico, che al momento dell'assunzione egli vantava una nutrita serie di esperienze e specializzazioni in materia informatica.



Nel corso delle dichiarazioni testimoniali ha riferito di avere inviato il curriculum a diverse aziende, non essendo in grado di precisare quali, tra cui TRAMBUS e di essere stato contattato intorno a giugno 2009 da TRAMBUS per svolgere un colloquio che aveva avuto direttamente con una donna, della quale non ricordava il nome.

Era stato ricontattato per effettuare un colloquio in Praxi, ove gli avevano chiesto quali fossero le sue esperienze pregresse ed aveva loro riferito della sua attività di analista programmatore per un progetto di Trenitalia in IBM.

Era stato quindi ricontattato da TRAMBUS, che gli aveva comunicato che il colloquio era andato bene e che avevano intenzione di assumerlo e gli avevano scritto una lettera che dichiarava che lo avrebbero assunto a partire da una certa data in poi.

Per accettare il lavoro in TRAMBUS, ove era stato assunto a tempo indeterminato percependo uno stipendio mensile di circa 1500-1600 euro netti, aveva dovuto rinunciare al periodo di "aspettativa" presso l'altra società ove lavorava, della quale non era soddisfatto perché "doveva andare in giro a destra e a sinistra" ed invece lui era una persona abitudinaria che cercava un lavoro più stabile.

Non è stato in grado tuttavia di riferire perché avesse lasciato un impiego che rispondeva alle sue professionalità per essere assunto con un parametro a suo stesso dire inferiore a quello rispondente alle sue competenze, ed in forza di un contratto che gli affidava non meglio precisate mansioni di collaboratore d'ufficio, indicando unicamente la qualifica retributiva, senza indicazione né garanzia di impiego con specifiche mansioni nel settore informatico.

Il Torre, che ha affermato di occuparsi della gestione di applicativi di infrastrutture aziendali, è figlio di Antonio Torre, nell'anno 2008 candidatosi ed eletto, con la lista civica di Alemanno, al consiglio comunale di Roma.

In ragione di quanto evidenziato circa l'attività svolta dal Torre, non può ritenersi sufficientemente provato che la sua assunzione sia avvenuta in violazione dei requisiti minimi di professionalità per il profilo attribuitogli, avuto riguardo alla congruenza tra le competenze dichiarate e l'attività concretamente svolta a seguito dell'assunzione, con le conseguenze che il Bertucci ed il Masciola vanno mandati assolti anche da detto reato per



insussistenza dei fatti ai sensi dell'art. 530 comma 2 cpp mancando la prova piena del reato contestato.

§ 7.2 CAPO C): MARZIA ANTONIO

- Ponzio Gianluca

E' stato assunto dal Dr. Marzia con contratto a tempo indeterminato e qualifica di Dirigente Responsabile del Servizio Relazioni Industriali, a decorrere dal 19.06.2009.

Nel caso in esame deve rilevarsi che, benchè non vi sia indicazione alcuna nel contratto di lavoro circa l'unità alla quale sarebbe stato destinato, i compiti che avrebbe dovuto svolgere e gli obiettivi da raggiungere (cui era ciononostante collegato il contributo incentivante pari al 25% della retribuzione base), i titoli di studio di detto dipendente, le pregresse esperienze lavorative ed il di lui curriculum sono indicativi di una professionalità astrattamente idonea all'assunzione nel livello dirigenziale. Si pensi al titolo di laurea, ai diversi titoli post laurea di specializzazione, tutti nell'ambito dell'organizzazione e della gestione delle risorse umane, e pregresse molteplici esperienze lavorative in linea con tale professionalità.

Non vi è prova certa, dunque, che l'assunzione sia avvenuta in violazione dei criteri stabiliti dal più volte citato art. 35 e senza valutazione adeguata delle competenze del Ponzio in relazione al parametro attribuitogli ed il Marzia, cui detta assunzione è contestata in qualità di AD METRO, deve mandarsi assolto dal reato ascrittogli in relazione all'assunzione di detto dipendente per insussistenza del fatto ai sensi dell'art. 530 comma 2 cpp.

§ 7.3 CAPO F): VISCONTI MARCO

Si sono già esaminate le vicende relative all'illecita assunzione - dapprima con parametro 205 e successivamente con parametro 250 di Pesimena Barbara -contestata anche a Visconti Marco assumendosi che questi, nella qualità di consigliere del Comune di Roma e coniuge della Pesimena, ne avrebbe proposto l'assunzione.

Non si sono tuttavia riscontrati elementi certi per ritenere che il Visconti abbia effettuato indebite pressioni, rilevanti in termini di concorso nel reato di abuso d'ufficio, per promuovere l'assunzione dell'attuale sua ex moglie, sicché il Visconti va mandato assolto dal reato contestatogli - in concorso con gli amministratori delegati ed i responsabili delle risorse umane di Trambus e METRO - per non aver commesso il fatto.



§ 8 IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

§ 8.1 ESCLUSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE

Le attenuanti generiche hanno la finalità di rendere la condanna il più possibile adeguata alle specificità della vicenda concreta e furono introdotte con il D.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288 per alleggerire il rigore sanzionatorio del codice Rocco e per mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena.

Le attenuanti generiche attribuiscono al giudice un dispositivo flessibile per adeguare meglio la sanzione al fatto e rendere la sanzione compatibile con la funzione costituzionale della pena secondo i canoni dell'art. 27 Cost., lì dove ricorrano situazioni che meritino, nel caso concreto, una particolare considerazione per la specificità della vicenda, per la personalità e il vissuto dell'imputato o per altre ragioni.

Di dette situazioni non vi è traccia in concreto per nessuno nel presente processo tanto da doversene escludere l'applicazione.

Osservato ciò, nonostante l'incensuratezza degli imputati, le modalità della condotta, il dolo persistente, giustificato da ragioni clientelari, la offensività e l'oggettivo disvalore dei fatti, desunti dalle macroscopiche violazioni di legge e dal considerevole danno arrecato alle aziende municipalizzate e, indirettamente, al comune di Roma, sono tutti elementi che escludono l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Del resto, non emergono altri elementi di positiva valutazione anche per la totale carenza di benché minimi segni di resipiscenza da parte degli imputati e per la pervicacia manifestata nella perpetrazione degli illeciti, approfittando della particolare posizione apicale da loro rivestita in seno alle municipalizzate.

§ 8.2 COMMISURAZIONE DELLA PENA

In applicazione dei parametri commisurativi di cui agli art 133, 133 bis cp, si stima conforme a giustizia quantificare la pena nel modo che segue.

BERTUCCI ADALBERTO, come risulta dagli atti, ha svolto la propria posizione apicale di Amministratore delegato di TRAMBUS e di ATAC perpetuando le proprie condotte criminose, ed utilizzando in entrambe le aziende una modalità clientelare e proprietaria



delle stesse, risultato del tutto indifferente ai richiami operati dal socio unico Comune di Roma per anni.

Circa la gravità e pervicacia delle condotte criminali poste in essere dal Bertucci si ritiene di sottolineare la condotta da questi tenuta come AD di TRAMBUS, azienda che non aveva mai depositato, nonostante le reiterate richieste dei componenti del collegio sindacale dell'ATAC post- fusione, la relazione finale sulla gestione e sull'assunzione del personale nell'anno 2009, benchè richiestagli dallo stesso Comune con apposita delibera, sin dal 2008, in vista dell'incorporazione di TRAMBUS e METRO, né ha mai fornito la documentazione necessaria tanto da imporre ai sindaci di effettuare un accesso ispettivo per acquisirla.

E' di tutta evidenza che detta volutamente reiterata omissione sia avvenuta da parte di Bertucci proprio per impedire agli organi di controllo di accertare le gravissime violazioni da lui stesso poste in essere, con il concorso di Masciola, come infatti risultato all'esito dell'analisi della documentazione e riferito da Grasseni, Angioletti e Giuncato.

Questo non fa che comprovare ulteriormente il dolo intenzionale degli abusi contestati e di cui si deve tenere conto ai fini della quantificazione della pena ai sensi dell'art. 133 cp unitamente al grave danno arrecato all'erario per milioni di euro, l'abitudine con cui dette condotte sono state consumate per anni in diverse aziende pubbliche, il tipo di relazioni con ambiti politici capaci di incidere sulla sua posizione con i quali si è sempre mostrato compiacente e privo di qualsiasi minima remora professionale e istituzionale per mero ritorno di potere.

Ritenuti i fatti in continuazione e stante il numero di assunti si ritiene di partire come pena base, avuto riguardo al trattamento sanzionatorio più favorevole all'imputato previsto all'epoca dei fatti (da sei mesi a tre anni di reclusione), da due anni di reclusione, da aumentare per ciascuna illecita assunzione – escluse le posizioni prescritte e quelle per le quali vi è stata assoluzione - di un mese di reclusione, per una pena finale di tre anni e sette mesi di reclusione.

Alla pena irrogata segue l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici per una durata pari a quella della pena inflittagli.

MARZIA ANTONIO



Analoghe considerazioni valgono per MARZIA, amministratore delegato di METRO che ha dimostrato analoga sfrontatezza nella gestione clientelare del reclutamento del personale, come emerge peraltro dal suo stesso esame in cui non vi è mai alcuna traccia di imbarazzo neanche a fronte di assunzioni, a suo stesso dire avvenute, su richiesta di altri, a riprova che fosse pienamente inserito in un sistema di cui era protagonista e che caratterizzava le modalità di amministrazione delle municipalizzate di trasporto romano, da cui è risultato il gravissimo dissesto economico sia dell'azienda che dello stesso Comune, socio unico.

In considerazione del più limitato periodo di tempo in cui ha operato illecitamente si ritiene di quantificare la pena partendo da un anno e sei mesi di reclusione da aumentare per ciascuna illecita assunzione - escluse le posizioni prescritte e quelle per le quali vi è stata assoluzione - di un mese di reclusione, per una pena finale di due anni e tre mesi di reclusione.

Alla pena irrogata segue l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici per una durata pari a quella della pena inflittagli.

MASCIOLA LUCA

Luca Masciola, concorrente sia di Bertucci che di Marzia in gran parte delle condotte criminose, è stato protagonista indiscusso del citato sistema clientelare nell'azienda municipalizzata TRAMBUS, quale responsabile del personale che ha agito, come braccio destro di Bertucci, con le medesime modalità illecite di questi.

La gravità della sua condotta è desumibile non solo dalla quantità di assunzioni illecitamente compiute, ma anche dall'aver utilizzato la propria funzione in modo spavaldo e arbitrario tanto da avere sottoscritto le proposte di assunzione per soggetti destinati ad altre società (METRO), da avere consentito assunzioni in alcuni casi senza colloqui, in altri senza che vi fossero documenti all'interno dei fascicoli personali, in altri ancora su mera richiesta di dirigenti della struttura (Orlandi e Coletti), sempre peraltro di persone prive di requisiti e professionalità ed attribuendo la responsabilità a non meglio indicati passaggi amministrativi del fascicolo personale dell'assunto sebbene egli fosse a capo della relativa struttura.

Ai fini della quantificazione della pena si deve tenere conto anche del grave danno arrecato all'erario per milioni di euro, all'abitudine con cui dette condotte sono state

consumate, al tipo di relazioni con ambiti politici capaci di incidere sulla sua posizione con i quali si è sempre mostrato compiacente e privo di qualsiasi minima remora professionale e istituzionale per mero ritorno di potere.

Ritenuti i fatti in continuazione e stante il numero di assunti si ritiene di partire come pena base, avuto riguardo al trattamento sanzionatorio più favorevole all'imputato previsto all'epoca dei fatti (da sei mesi a tre anni di reclusione), da due anni di reclusione, da aumentare per ciascuna illecita assunzione – escluse le posizioni prescritte e quelle per le quali vi è stata assoluzione - di un mese di reclusione, per una pena finale di tre anni e un mese di reclusione.

Alla pena irrogata segue l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici per una durata pari a quella della pena inflittagli.

TOSQUES VINCENZO

Nella sua qualità di responsabile della gestione del personale di METRO si è pianamente adeguato alle modalità illecite di assunzione sino a quel momento seguite nelle altre municipalizzate ed all'AD della sua azienda. Inoltre nel corso dell'esame ha sostenuto di avere svolto le verifiche finali circa la coerenza tra la richiesta dell'ufficio di selezione e la futura destinazione degli assunti. Ciò è risultato documentalmente falso in quanto, dall'istruttoria condotta prima che egli venisse esaminato, è emerso che nei contratti di assunzione non vi era alcun riferimento alle concrete mansioni che gli assunti avrebbero dovuto svolgere, mancavano i curricula da cui evincere quantomeno in astratto l'idoneità professionale dei candidati al profilo attribuito e i titoli di studio autocertificati non esprimevano alcuna professionalità adeguata al profilo di assunzione (si ricorda che la Manetta era stilista di moda ed è stata assunta come "specialista-tecnico amministrativo").

E' significativo, a riprova dell'atteggiamento assunto rispetto alle assunzioni macroscopicamente illecite, come quella di Pesimena - in relazione alla quale si è dovuto prendere atto della sopravvenuta estinzione per prescrizione -, divenuta moglie del consigliere comunale Visconti, l'arroganza e la disinvoltura con cui sono stati piegati gli interessi pubblici a quelli privati di pochi nella misura in cui lo stesso Tosques ha preteso di giustificare la nomina della Pesimena perché " *si cercava una risorsa che avesse delle caratteristiche... anche di riservatezza*" (pag. 31).....*Mi ricordo in particolare che lei era stata*



presso uno studio medico e quindi da poterla inserire lì...mi colpì la bontà della persona"
(pag. 47).

Ritenuti i fatti in continuazione e stante il numero di assunti si ritiene di partire come pena base, avuto riguardo al trattamento sanzionatorio più favorevole all'imputato previsto all'epoca dei fatti (da sei mesi a tre anni di reclusione), da un anno e sei mesi di reclusione, da aumentare per ciascuna illecita assunzione - escluse le posizioni prescritte e quelle per le quali vi è stata assoluzione - di un mese di reclusione, per una pena finale di un anno e otto mesi di reclusione.

Alla pena irrogata segue l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici per una durata pari a quella della pena inflittagli.

Doverosa è per legge la condanna di tutti gli imputati al pagamento, pro-capite, delle spese processuali.

§ 8.3 ESCLUSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

A nessuno degli imputati può essere concesso il beneficio di cui all'art 163 cp mancando qualsiasi elemento di fatto da cui desumere che si asterranno in futuro dalla commissione di altri reati proprio in ragione dell'atteggiamento proprietario assunto rispetto a servizi pubblici essenziali espletati dalle Municipalizzate da essi gestite e piegate alle loro esclusive ambizioni di potere e di colleganza politica o personale.

§ 8.4 IL RISARCIMENTO DEL DANNO ARRECATO ALLE PARTI CIVILI COSTITUITE

Le conclusioni cui si è pervenuti in ordine all'accertamento dei fatti illeciti ed in punto di responsabilità di alcuni degli imputati, ai sensi dell'art. 185 cp, comportano l'accoglimento delle domande di risarcimento danni contro di loro proposte dalle costituite parti civili. Gli imputati ritenuti colpevoli, pertanto, limitatamente ai reati per i quali è stata ammessa la costituzione vanno condannati al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili.

Accertato l'an debeatur delle domande proposte in questa sede, si è dell'avviso che, in assenza di indicazioni certe in ordine all'ammontare dei danni subiti, l'effettiva determinazione di questi ultimi, nel rispetto delle normali regole probatorie che disciplinano il giudizio civile, dovrà essere liquidato in separata sede.



Per il principio della soccombenza, le spese di patrocinio sostenute dalle parti civili e liquidate direttamente in dispositivo differenziando le stesse in ragione del contributo concretamente apportato da ciascuno e del pregio dell'attività difensiva svolta in concreto in dibattimento, sono, del pari, a carico degli imputati.

Deve essere rigettata la domanda avanzata da Masciola Luca nei confronti di ATAC s.p.a. quale civilmente obbligata per la pena pecuniaria mancando la condanna alla pena pecuniaria.

§ 9 TRASMISSIONE DELLA SENTENZA AD ATAC SPA

Dall'istruttoria espletata è emerso che salvo una minima parte di lavoratori, dimessisi o licenziati, tutti gli altri, benchè illecitamente assunti continuano a prestare la loro attività nell'azienda pubblica ATAC spa.

Questa situazione di fatto, oltre che l'assenza di provvedimenti disciplinari o rilievi da parte della società nei loro confronti, è stata utilizzata ed enfatizzata dai difensori degli imputati per sostenere la bontà delle assunzioni oggetto delle imputazioni da costoro effettuate,

E' emerso chiaramente dall'istruttoria espletata che presso le tre municipalizzate del trasporto, poi confluite nell'attuale ATAC spa, si fosse determinato un vero e proprio sistema di assunzioni clientelari, illegittime e violative delle norme vigenti, senza alcun riguardo agli interessi pubblici sottesi alle procedure, non applicate, previste dalla legge volte ad assicurare proprio l'efficienza e l'adeguatezza del personale alle mansioni per le quali è stato assunto.

Dunque, non vi è dubbio, che le assunzioni in questione sono non solo illegittime ma anche illecite per le ragioni sopra ampiamente esposte.



Risulta, inoltre, che, a prescindere dall'assenza di rilievi disciplinari o dalla capacità individuale di alcuni, le assunzioni sono avvenute per mere logiche clientelari in violazione di legge, senza alcuna valutazione dei requisiti minimi professionali richiesti da ogni singolo profilo lavorativo, il più delle volte non rilevabili né dal titolo di studio, né dalle esperienze lavorative pregresse, rimaste spesso solo autodichiarate.

Si è, inoltre, accertato che i tentativi doverosamente posti in essere dagli Amministratori delegati, nominati dopo Bertucci, di razionalizzare e riportare la gestione delle assunzioni ai minimi criteri di legalità è stata ostacolata dalle componenti di alcuni sindacati attenti esclusivamente alla difesa di interessi corporativi, ed impedita da precise volontà politiche promananti dai vertici dell'amministrazione comunale (il teste Basile ha fatto riferimento proprio all'allora sindaco Alemanno).

Nell'istruttoria si è parlato persino di "intoccabili" e, a riprova di questo, vi è il fatto che ad oggi non risultano licenziati coloro che sono stati assunti secondo le sopra menzionate logiche, non solo clientelari ma anche illecite, oltre che in violazione di legge. Proprio perché si è in presenza di questo tipo di assunzioni, diventa doveroso da parte dei soggetti competenti ~~di~~ provvedere al ripristino della legalità, in specifico adempimento dei compiti loro spettanti per legge.

Non spetta al Tribunale esprimere giudizi di carattere morale in ordine al fatto che, negli unici casi nei quali si era attivato il doveroso meccanismo del licenziamento per giusta causa, i lavoratori illecitamente assunti si sono persino opposti, resistendo in giudizio, e sono stati ulteriormente arricchiti da transazioni di notevole entità che hanno impoverito vieppiù le società, pur di liberarsi di figure talvolta *ab origine* inutili per l'azienda.

Ciò, peraltro, in presenza di giurisprudenza lavoristica secondo cui è nullo, per violazione dell'articolo 18 del Dl 112/2008, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato da una società, a totale partecipazione pubblica che svolge servizi locali, senza selezione a evidenza pubblica, anche per quanto riguarda i requisiti della figura professionale da assumere, argomentando sulla natura imperativa delle regole di reclutamento impositive dei criteri di imparzialità e pubblicità stabiliti dall'articolo 35 del Dlgs 165/2001, come nel caso di specie (vedi tra le altre Tribunale di Monza n. 420 del 2015).



Giurisprudenza che, peraltro, risponde a un principio di coerenza dell'ordinamento.

Né possono essere espressi giudizi di carattere etico in ordine alle condotte delle persone illecitamente assunte che in gran parte consapevoli della corsia preferenziale loro riservata, verosimilmente per mere conoscenze politiche o personali, hanno ottenuto vantaggi ingiusti.

E' dunque evidente che l'argomento difensivo relativo alla permanenza in ATAC spa dei soggetti illegittimamente assunti non è in alcun modo pregnante ai fini della valutazione di legittimità delle assunzioni fatte e dell'utilità per l'azienda delle stesse, ancor più ove si consideri che l'indagine è partita solo a seguito di notizie di stampa sui giornali e non da denunce interne provenienti dai soggetti istituzionalmente deputati ai controlli sulla gestione delle municipalizzate.

La complessità delle fattispecie in contestazione, la notevole mole delle fonti di prova dichiarative e documentali raccolte ed oggetto di valutazione ai fini del decidere hanno determinato la riserva del deposito dei motivi in 90 giorni.

PQM

DICHIARA

BERTUCCI Adalberto colpevole dei reati ascrittigli ai capi A) escluse le posizioni di Martucci Michela e Torre Alessandro, D), F), H) e I).

MASCIOLA LUCA colpevole dei reati ascrittigli ai capi A) escluse le posizioni di Martucci Michela e Torre Alessandro e F).

MARZIA ANTONIO colpevole dei reati ascrittigli ai capi B), C) esclusa la posizione di Ponzio Gianluca, D) ed E) escluse le posizioni di Marino Flavia, Rotondo Flavia e Sorrenti Giuseppe.

TOSQUES VINCENZO colpevole del reato ascrittogli al capo E) escluse le posizioni di Marino Flavia, Rotondo Flavia e Sorrenti Giuseppe.

CONDANNA

BERTUCCI Adalberto, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di **tre anni e sette mesi di reclusione**



MASCIOLA LUCA, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di **tre anni e un mese di reclusione**

MARZIA ANTONIO, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di **due anni e tre mesi di reclusione**

TOSQUES VINCENZO ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di **un anno e otto mesi di reclusione**

oltre al pagamento delle spese processuali.

visti gli art. 28, 31 e 37 c.p.,

DICHIARA

BERTUCCI Adalberto, **MASCIOLA Luca**, **MARZIA Antonio** e **TOSQUES Vincenzo** interdetti dai pubblici uffici per una durata pari a quella della pena loro rispettivamente inflitta.

visti gli artt. 538 ss. c.p.p.

CONDANNA

BERTUCCI Adalberto, **MASCIOLA LUCA**, **MARZIA ANTONIO** e **TOSQUES VINCENZO**, ciascuno limitatamente ai fatti per i quali è stata affermata la penale responsabilità, al risarcimento dei danni cagionati alle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio civile, nonché al rimborso delle spese di costituzione e difesa che liquida in favore delle parti civili come segue:

Roma Capitale euro 2.000;

ATAC SPA, Ica Internazionale, USB Provincia di Roma, Orsa Autoferrotramvieri euro 3.500 ciascuna;

ASSOCONSUM euro 8.000

oltre IVA, CPA e spese generali in ragione del 15%.

Rigetta la domanda avanzata da Masciola Luca nei confronti di ATAC s.p.a. quale civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

Visto l'art. 531 c.p.p.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di:

BERTUCCI ADALBERTO per il reato ascrittogli al **capo G)**

MASCIOLA LUCA per il reato ascrittogli al **capo B)**

MARZIA ANTONIO per il reato ascrittogli al **capo E)** in relazione alle posizioni di Marino Flavia, Rotondo Flavia e Sorrenti Giuseppe

TOSQUES VINCENZO per il reato ascrittogli al **capo E)** in relazione alle posizioni di Marino Flavia, Rotondo Flavia e Sorrenti Giuseppe e per il reato ascrittogli al **capo F)**

TULLI TULLIO per tutti i reati a lui ascritti

perché tutti i suddetti reati sono estinti per intervenuta prescrizione.

Visto l'art. 530 cpp

ASSOLVE

BERTUCCI Adalberto e MASCIOLA Luca dal reato loro ascritto al **capo A)**, in relazione alle posizioni di Martucci Michela e Torre Alessandro, perché il fatto non sussiste.

MARZIA ANTONIO dal reato ascrittogli al **capo C)**, in relazione alla posizione di Ponzio Gianluca, perché il fatto non sussiste.

VISCONTI MARCO dal reato ascrittogli al **capo F)** per non aver commesso il fatto.

ORDINA

la trasmissione di copia della sentenza all'ATAC per quanto di competenza.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Roma, 15 dicembre 2016

Le giudici relatrici

CARMELA SQUICCIARINI e PAOLA DI NICOLA

Carmela Squicciarini
Paola Di Nicola

Il Presidente

MARCELLO LIOTTA

Marcello Liotta

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, 1

1 MAR 2017

IL CANCELLIERE

Mario Pucc